

PARCO EOLICO PARMA A

Il Committente: **Duferco**
Sviluppo

Sede Legale DUFERCO Sviluppo S.p.A. :
via Armando Diaz n. 248
25010, San Zeno Naviglio (BS)
P.IVA e C.F. 03594850178

Oggetto:
STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

Titolo:
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il Progettista



Ing. Silvio Mario Bauducco

Data	Emis.	Aggiornamento	Data	Contr.	Data	Autor.
02/2026	MP	Emissione	02/2026	MP	02/2026	MP

SCALA: N.A.

FORMATO: A4

FEBBRAIO 2026

Commessa	Tip. impianto	Fase Progetto	Disciplina	Tip. Doc	Titolo	N. Elab	REV
26009	EO	DE	SIA	R	08	0001	A

RICERCA, SVILUPPO E COORDINAMENTO IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI A CURA DI:



Geometra Domenico Bresciano
Via Mazzini, 10 - 10121 Torino (TO)
Tel. 011.551.11.11 - Fax 011.551.11.12
Email: info@emmeconsulting.it

Geom. Domenico Bresciano

PROGETTAZIONE EDILE, AMBIENTALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA A CURA DI:



Sede Amministrativa via Maroncelli, 23 10024 Moncalieri (TO)
tel 011.6052113 - 011.6059915 e-mail: amministrazione@bautel.it
Sede Operativa Torino - via Maroncelli, 23 10024 Moncalieri (TO)
Sede Operativa Genova - via Banderali, 2/4 16121 Genova (GE)

I Tecnici:

Coord. gruppo di progettazione
Ing. Silvio Mario Bauducco

Collaboratori

Geom. Benzoni Manuel
Per. Ind. Biasin Emanuele
Ing. Occhiuto Felice
Arch. Ostino Paolo
Arch. Pelleri Martina

File: testalini relazioni.dwg

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva del progettista ivi indicato sul quale si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta dallo stesso progettista.

INDICE

1	Premessa	3
2	Vincoli, infrastrutture e pianificazione territoriale	4
2.1	Pianificazione territoriale e ambientale	6
2.1.1.	Piano Territoriale Paesistico Regionale	6
2.1.2.	Aree soggette a vincolo ai sensi degli artt.136-142 D.Lgs 42/04	11
2.1.3.	Rete Natura 2000.....	16
2.1.4.	Piano forestale regionale	20
2.1.5.	Vincolo idrogeologico.....	26
2.1.6.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Parma	28
2.1.7.	Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza	60
2.1.8.	Geositi	70
2.1.9.	Piano di Bacino	74
2.1.10.	Piano di Tutela delle Acque (PTA).....	77
2.1.11.	Piano di Gestione delle Acque (PGA).....	80
2.1.12.	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).....	83
2.1.13.	Piano Strutturale Comunale Bardi.....	87
	VINCOLI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE.....	96
	PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE.....	98
2.1.14.	Piano Regolatore Comunale Borgo val di Taro	103
2.1.15.	Piano Regolatore Comunale Bore	108
2.1.16.	PSC e RUE Comune di Valmozzola.....	110
2.1.17.	Piano Operativo Comunale Morfasso	117
2.1.18.	Piano Strutturale Comunale Compiano.....	122
2.1.19.	Piano Strutturale Comunale Bedonia	124
2.1.20.	Piano Strutturale Comunale Albareto	124
2.2	Pianificazione di settore.....	127
2.2.1	Piano di tutela della qualità dell'aria.....	127
2.2.2	Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.....	129
2.2.3	Piano Energetico Ambientale Regionale.....	130
2.2.4	Pianificazione Energetica Nazionale.....	134
2.2.5	Linee guida Nazionali	140
2.2.6	Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici	140
2.2.7	Normativa Nazionale D.Lgs n.199 del 08/11/2021.....	143
2.2.8	Pianificazione energetica Europea e Internazionale.....	146
2.2.9	Riassunto coerenza normativa.....	148
3	Sentieri.....	151
4	Conclusioni.....	154

ALLEGATO I: Tabella analisi vincoli

1 Premessa

Il quadro programmatico per definizione fornisce “gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione territoriale e settoriale.” Tali elementi costituiscono parametri di riferimento in fase di valutazione del giudizio di compatibilità ambientale.

Il quadro programmatico si compone dei seguenti aspetti:

- Illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti;
- Illustrazione delle finalità e motivazioni strategiche dell’opera proposta;
- Indicazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati;
- Indicazione dell’attuale destinazione d’uso dell’area e dei vincoli gravanti sulla stessa.

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione oggetto di analisi si sono considerati:

- Piano Territoriale Regionale Emilia-Romagna (PTR);
- Piano Paesaggistico Regionale Emilia-Romagna (PPR);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Parma (PTC);
- Piano urbanistico comunale;
- Sentieri;
- Piano Energetico Ambientale della Regione (P.E.R.);
- Pianificazione energetica Europea e Internazionale;
- Pianificazione energetica Nazionale;
- Linee guida Nazionali.

2 Vincoli, infrastrutture e pianificazione territoriale

A seguito di una verifica dei principali strumenti urbanistici, Nazionali, regionali, provinciali e comunali, l'intera area interessata dall'intervento risulta ricadere in zone vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/04, così come risulta essere presente il vincolo idrogeologico.

Per quanto concerne i vincoli ambientali inerenti le aree tutelate, le turbine eoliche non risultano essere collocate all'interno di aree protette come Natura 2000, parchi regionali o Nazionali, aree SIC, ZPS.

Per quanto riguarda il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) non si rileva la presenza di limitazioni inerenti i terreni soggetti a rimaneggiamento per la realizzazione di plinti, piazzole e delle viabilità di collegamento.

Considerando che l'art.12 comma 1 del D.lgs. 387/2003 ha disposto che: *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”* si procederà nei capitoli seguenti ad analizzare il quadro normativo che regola i territori interessati dalle opere, ponendo maggiore attenzione alle prescrizioni e concessioni più pertinenti al caso specifico.

Per quanto concerne le opere afferenti alla connessione elettrica, così come possibile vedere dagli elaborati grafici e dalle relazioni di progetto, saranno presenti due distinte connessioni che, a causa della limitazione di potenza imposta delle infrastrutture Terna, garantiranno la connessione del parco eolico alla Rete Nazionale. Le due connessioni (da ora chiamate “cluster A” per definire la connessione che giungerà alla sottostazione Terna di Borgo Val di Taro e “cluster B” per quella che giungerà ad Albareto) saranno così caratterizzate:

Cluster a) Le opere di connessione elettrica interesseranno solamente il comune di Borgo Val di Taro: nel complesso tutta la tratta sarà interessata dal vincolo idrogeologico e da vincoli ai sensi del D.Lgs 42/04 art. 142, lettera g) aree boscate e lettera c) fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Non vengono interessate aree ricadenti nella rete Natura 2000 o parchi di valenza Provinciale e/o Regionale né aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico. Si precisa che dette opere saranno comunque interrato e non prevedono la necessità di operare al di fuori di infrastrutture esistenti.

Cluster b) Le opere di connessione elettrica interesseranno i territori comunali di Bardi, Compiano e Albareto: nel complesso tutta la tratta sarà interessata dal vincolo idrogeologico e da vincoli ai sensi del D.Lgs 42/04 art. 142, lettera g) aree boscate e lettera c) fascia di rispetto dei corsi d'acqua e b) fascia contermini ai laghi. Non vengono interessate aree ricadenti nella rete Natura 2000 o parchi di valenza Provinciale e/o Regionale né aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico. Si precisa che dette opere saranno comunque interrate e non prevedono la necessità di operare al di fuori di infrastrutture esistenti.

Si rimanda all'allegato I a fondo relazione per un resoconto in forma tabellare dei vincoli gravanti sui territori interessati dalle opere.

2.1 Pianificazione territoriale e ambientale

2.1.1. Piano Territoriale Paesistico Regionale

Il Piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione Emilia-Romagna è parte tematica del Piano territoriale Regionale ed è uno strumento atto a governare, sotto il profilo paesistico, le trasformazioni del territorio. Il primo piano venne adottato a partire dal 1989 e definitivamente approvato nel 1993 mentre nel 2015 hanno avuto inizio le operazioni di adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ad oggi, come segnalato dalla Regione Emilia, la cartografia di riferimento del predetto piano è quella riferita al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di cui al capitolo 2.1.6 della presente relazione, a cui si rimanda per una disamina più specifica.

Per quanto concerne i vincoli imposti dal Piano, il progetto risulta ricadere in parte all'interno del sistema dei crinali e sistema collinare di cui all'art. 9 delle N.T.A..

Ferma restando la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature di seguito indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali o regionali e/o alla valutazione di impatto ambientale, gli interventi ammissibili sono i seguenti:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;*
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;*
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;*
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;*
- e. impianti di risalita e piste sciistiche;*
- f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;*
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.*

Poiché il comma 5 del medesimo articolo limita la possibilità di intervenire a quote superiori i 1200 m, si è provveduto a rivedere il layout di progetto togliendo gli aerogeneratori 15, 35 e 44 da quelle quote. I restanti aerogeneratori, ricadenti all'interno di predette quote non sono stati riposizionati a causa di un aumento dei potenziali impatti ambientali, ritenuti non giustificabili.

Uno degli ambiti maggiormente interessati dalle nuove opere è quello inerente il *Sistema forestale e boschivo* normato ai sensi dell'art. 10 delle N.T.A..

Tra gli interventi ammessi troviamo la realizzazione di strade poderali, interpoderali e piste di esbosco (comprehensive sia di frangifuoco che servizio forestale) nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e del piano regionale forestale. Il comma 9 del presente articolo ammette altresì la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione Nazionali e locali verificando preliminarmente la compatibilità con le disposizioni del P.T.C.P. e a seguito di valutazione di impatto ambientale.

In queste aree si segnala che l'uso dei mezzi motorizzati è consentito, oltre che per le attività agricole, zootecniche e forestali, anche per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità.

Tra gli altri vincoli imposti dal Piano oggetto di analisi troviamo le *zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale* ai sensi dell'art.19 delle N.T.A.

Stando all'articolo sopracitato le seguenti attrezzature risultano ammesse solo se previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali o, in assenza di tali strumenti, previa verifica di compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'ambito territoriale interessato.

- Linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- Impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- Impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- Sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati;
- Impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- Opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

La realizzazione di strade e di sistemi di trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza esclusivamente locale, possono essere realizzate anche senza la loro previsione in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali e nazionali.

Tuttavia le strade poderali ed interpoderali devono avere caratteristiche sia geometriche che di densità specifiche tali da non andare a pregiudicare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dell'ambito territoriale in cui ricade il progetto.

Le piste di esbosco e di servizio forestale, invece, qualora vadano ad interessare proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione possono essere realizzate soltanto se previste in tali piani regolarmente approvati.

Rispetto alle opere in progetto si precisa che non sono previste opere di impermeabilizzazione dei terreni, che le piste sono state progettate per seguire il più possibile i tracciati già esistenti sia al fine di preservarne la presenza che per limitare le operazioni di sbancamento e riporto che, inevitabilmente comporterebbero una evidente alterazione dei luoghi. A livello di materiali utilizzati, le due sottostazioni elettriche verranno mitigate mediante utilizzo di materiali naturali affinché la loro presenza possa entrare in sintonia con il contesto, le piazzole verranno rinverdite e le strade rimarranno in misto naturale stabilizzato. Non è possibile, per natura tecnologica, prevedere una modifica del materiale costituente l'aerogeneratore perché significherebbe andare a compromettere condizioni di producibilità e sicurezza ad oggi garantite dagli sviluppi tecnologici. Vi è tuttavia da precisare una cosa, nel corso dei decenni la tecnologia ha portato ad un miglioramento degli aerogeneratori non solo dal punto di vista della sua producibilità ma anche del design, che ad oggi prevede ali con forme aerodinamiche e più snelle, con un conseguente abbassamento del livello di rumorosità generato. Sistemi specifici inoltre possono garantire la sicurezza della fauna e dell'avifauna prevedendo arresti selettivi, programmati o forzati in base all'andamento delle rotte migratorie.

In relazione all'art. 18 del P.T.P.R. *Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua* si precisa che l'attraversamento del corso d'acqua per la connessione elettrica avverrà mediante utilizzo di tecnologia NO-DIG e quindi non andrà a compromettere l'integrità dei luoghi né andrà a costituire pericolo per l'alterazione della portata d'acqua prevista, soprattutto nei periodi di piena. Tale tecnologia prevede quindi un attraversamento inferiore dell'alveo rendendo, a livello paesaggistico, invisibile il suo passaggio.

Per quanto riguarda le opere di connessione afferenti al *cluster A* queste transiteranno per un breve tratto nei pressi delle frazioni di Casembola e Barzana presenti nel comune di Borgo val di Taro mentre le opere afferenti al *cluster B* transiteranno per un breve tratto nei

pressi delle frazioni di Chiesabianca e Carpana presenti nel comune di Bardi e di Farfanaro, Strela e Breia nel comune di Compiano. Nel complesso tutte le opere previste prevedono la posa interrata di cavidotti per la connessione elettrica dell'impianto alla rete Nazionale, da posare lungo l'asse viario esistente e pertanto non si ritiene possano esserci problematiche con l'art. 22 delle N.T.A che normano gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative non urbane, permettendo opere di esclusiva manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. Tale intervento non si ritiene infatti possa andare a compromettere le consistenze della località garantendo, ad opere ultimate, l'immutata natura del luogo.

A tal proposito si precisa che le opere di interramento del cavidotto non comportano la modifica della geometria del piano viario e pertanto non andranno ad alterare la leggibilità dei luoghi, è peraltro legittimo credere che lungo le medesime strade sono già presenti infrastrutture interrate di Enti Terzi che non stanno evidentemente costituendo alterazione dei connotati.

Per quanto riguarda invece gli interventi che interessano l'aerogeneratore 30 e parte della strada di collegamento allo stesso, si segnala la classificazione dell'area come "zona di tutela naturalistica" ai sensi dell'art. 25. Si precisa che il comma 1 dello stesso articolo demanda all'amministrazione provinciale e/o comunale la disciplina dell'area che pertanto verrà approfondita laddove possibile.

In generale l'art.25 è volto alla conservazione del suolo e sottosuolo, della flora e fauna delle aree perimetrate, stando al comma 3 in dette zone è consentito *l'uso dei mezzi motorizzati solamente per i mezzi necessari all'esecuzione, esercizio e approvvigionamento e manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità.*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa contenente le informazioni principali più pertinenti con le opere in progetto al fine di sintetizzare le seguenti informazioni:

- Area normata interessata dalle opere
- Identificazione degli interventi consentiti
- Valutazione della coerenza del progetto con le norme.
- Motivazione.

Art. NTA	descrizione	interventi consentiti	coerenza con le norme	motivazione
art. 9	Sistema dei crinali e sistema collinare	sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;		la realizzazione del parco eolico è di fatto un sistema tecnologico di produzione e trasporto di energia pulita, conseguentemente alla sua realizzazione si rende necessaria la creazione di una serie di opere accessorie tra cui piazzole e piste. Il loro sfruttamento sarà esclusivamente per il parco eolico e, laddove non sia previsto il parco del vento, la viabilità sarà interdetta per evitare il transito di mezzi non autorizzati.
		la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile		
art.10	Sistema forestale e boschivo	a) ammessi interventi di interesse pubblico	si	
		b) realizzazione di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco		
art. 18	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua			
art. 19	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	a)consentiti sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati	si	
		b) realizzazione di strade e di sistemi di trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza esclusivamente locale, possono essere realizzate anche senza la loro previsione in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali e nazionali.		
art.22	Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane	consentite opere di esclusiva manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo	si	la posa del cavidotto interrato è prevista lungo infrastrutture viarie esistenti senza andare ad alterare i luoghi
art. 25	Zone di tutela naturalistica	l'uso dei mezzi motorizzati solamente per i mezzi necessari all'esecuzione, esercizio e approvvigionamento e manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità.	si	il progetto prevede, in queste aree, la posa di n.1 aerogeneratore e un breve tratto di connessione con lo stesso. L'area potrà essere accessibile ai soli autorizzati mediante limitazione del flusso turistico ed escursionistico prevedendo, ad esempio, lo sbarramento delle stesse a tutela dell'area.

2.1.2. Aree soggette a vincolo ai sensi degli artt.136-142 D.Lgs 42/04

Nel 2015 la Regione Emilia-Romagna ha iniziato le procedure di adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) mediante stipula di una *Intesa istituzionale per l'adeguamento del Piano territoriale paesaggistico regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Tale intesa è volta all'individuazione delle aree tutelate in base alle definizioni degli articoli 136 e 142 del Codice dei Beni culturali.

Vengono definiti "Beni Paesaggistici" gli immobili e le aree che costituiscono espressione e rappresentanza dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

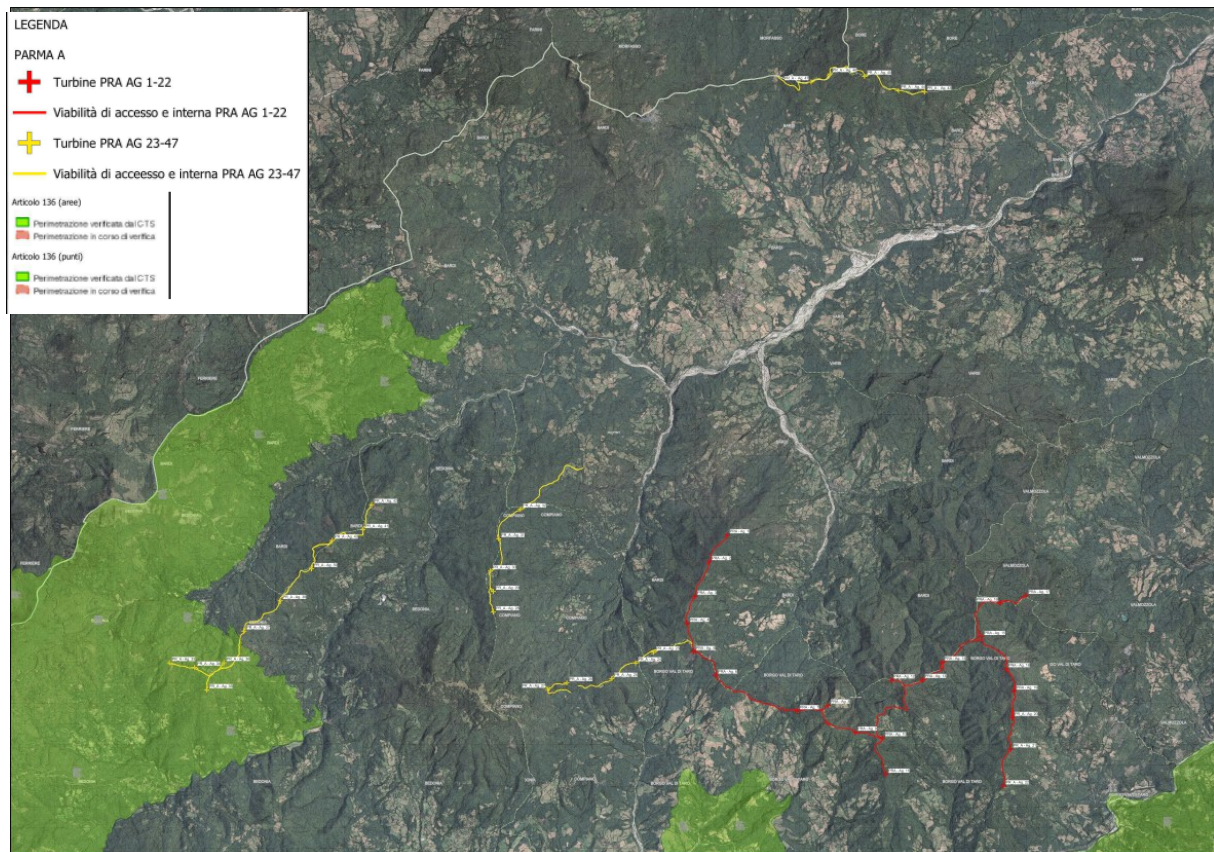
Stando all'art. 134 del D.Lgs 42/04, vengono definiti Beni paesaggistici gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge (parchi, riserve nazionali e regionali, territori costieri, ghiacciai) e gli immobili sottoposti a tutela dai piani paesaggistici stessi.

Secondo la normativa sono classificati come:

- 1) Gli immobili e le aree contenuti nell'art. 136 dello stesso D.lgs.;
- 2) Le aree tutelate per legge contenute nell'art. 142 dello stesso D.lgs.;
- 3) Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati dall'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli artt. 143 e 156;

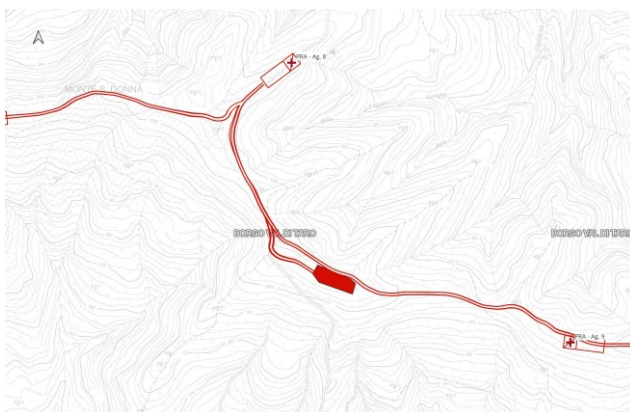
L'art. 136 tutela tutte quelle aree e quegli immobili che ricadono all'interno dei seguenti casi:

- a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) Le bellezze panoramiche ed i punti di vista o di belvedere;

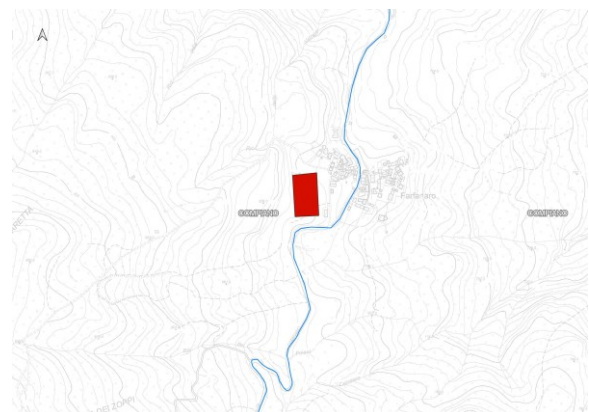


Rispetto al progetto risultano esserci quattro aerogeneratori con le rispettive piazzole e piste di servizio interferenti con parte di una area tutelata e denominata *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di crinale delle Alte Valli del fiume Taro e del fiume Ceno sita nei comuni di Tornolo, Bedonia e Bardi”*(D.M. 01/08/1985), il resto delle opere, comprese quelle afferenti alla realizzazione della connessione elettrica e delle sottostazioni elettriche risulta essere fuori da queste aree normate.

Area sottostazione Borgo Val di Taro – cluster A



Area sottostazione di Compiano – cluster B



Area stallo Borgo Val di Taro Terna – lato utente cluster A*Area stallo Tornolo Terna – lato utente cluster B*

L'articolo 142 individua invece specifiche perimetrazioni entro le quali qualsiasi intervento deve essere compatibile con le caratteristiche ambientali-territoriali dell'ambito e deve essere corredato da opportune prescrizioni d'uso volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri distintivi di tali aree.

Fra queste troviamo:

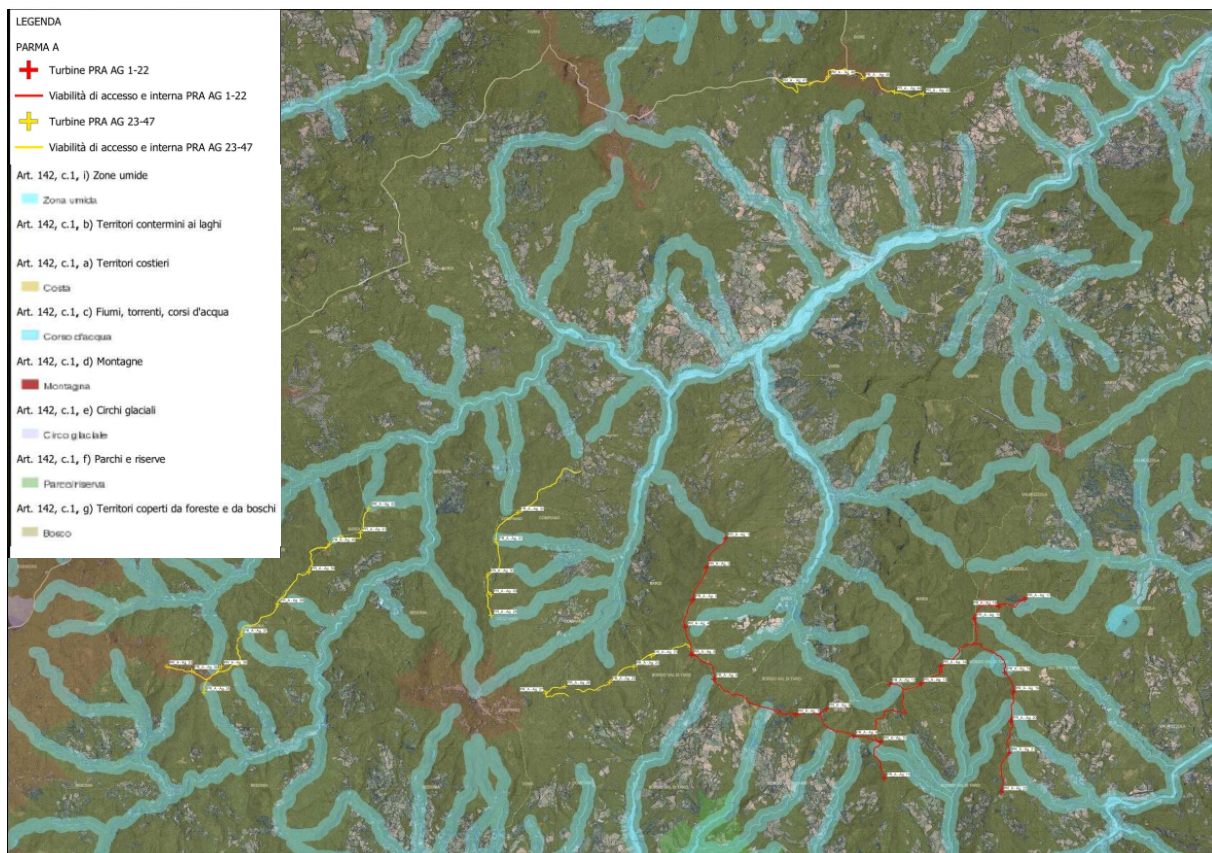
- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);

- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- j) l) i vulcani;
- k) m) le zone di interesse archeologico.

Nel caso specifico, i territori interessati dalle opere sono assoggettati ai vincoli di cui l'art. 142 del medesimo codice analizzato.

In particolare i vincoli gravanti il territorio sono i seguenti:

- a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri;
- b) i fiumi, i torrenti e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna;
- c) i fiumi, i torrenti e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica;
- h) le zone gravate da usi civici;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi



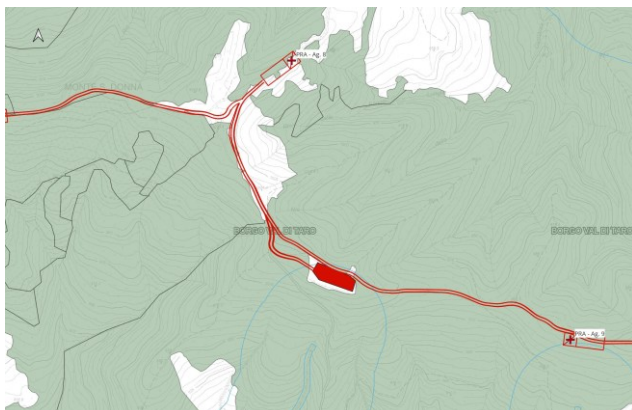
Elaborazione con Qgis del D.Lgs 42/04 art. 142 in rapporto con il progetto

Per tali aree si rende necessaria l'acquisizione di specifica autorizzazione paesaggistica e pertanto si allega la necessaria relazione paesaggistica.

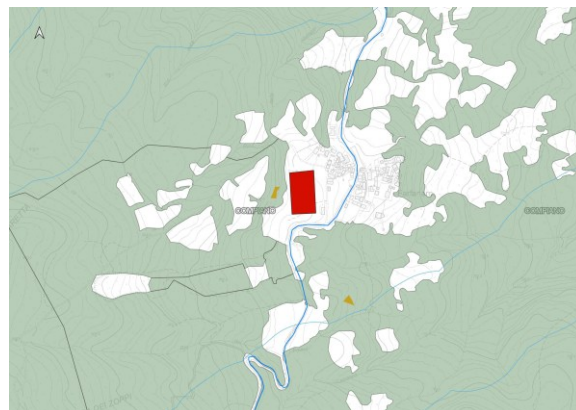
Si precisa che per quanto riguarda le opere accessorie al parco eolico, la sottostazione utente prevista nel territorio comunale di Borgo Val di Taro, lungo la strada di collegamento tra l'aerogeneratore 08 e 09, e l'area tecnica prevista a supporto dello stallo Terna di Tornolo ricadono all'interno della fascia di rispetto dei fiumi mentre la sottostazione utente di Compiano e l'area tecnica a supporto dello Statto Terna di Borgo Val di Taro non risultano ricadere all'interno di aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04.

Si rimanda alle immagini seguenti per una migliore comprensione del perimetro delle aree rispetto ai vincoli che gravano sul territorio.

Area sottostazione Borgo Val di Taro – cluster A



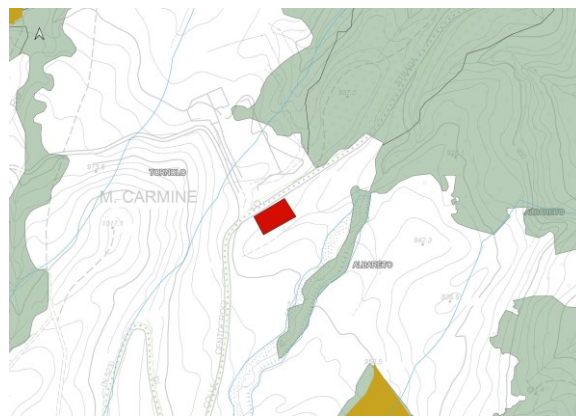
Area sottostazione di Compiano – cluster B



Area stallo Borgo Val di Taro Terna – lato utente cluster A



Area stallo Tornolo Terna – lato utente cluster B



2.1.3. Rete Natura 2000

Il recepimento della direttiva Habitat (92/43/CEE) nella normativa italiana con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 s.m.i., *“Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”* ha comportato l'obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale qualsiasi piano, progetto o programma potenzialmente dannoso che possa influire in modo significativo sui siti della Rete Natura 2000 o sulle Aree Naturali Protette.

Lo scopo principale della direttiva Habitat è quello della conservazione e della salvaguardia a lungo termine degli habitat, di specie animali vegetali e ornitologiche. A tal fine la direttiva istituisce la creazione di una rete unificata a livello europeo (denominata proprio “Rete Natura 2000”) costituita da:

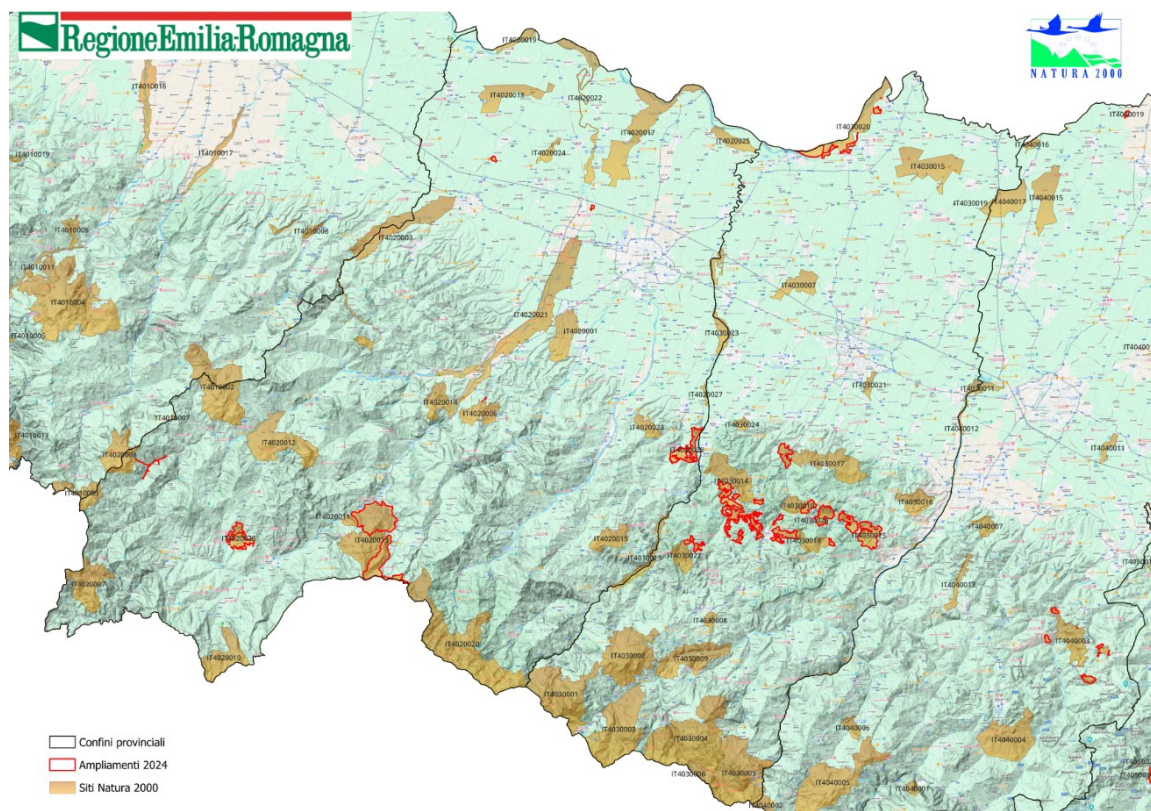
- Siti di Interesse Comunitario (SIC), definiti dalla direttiva Habitat al punto k) dell'articolo 1 come: *“un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione”*;
- Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ovvero SIC in cui sono state applicate misure di conservazione e mantenimento degli habitat naturali e definite nel punto l) dell'articolo 1 come: *“un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato”*;
- Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della direttiva “Uccelli” (Direttiva 2009/147/CE) e disciplinate dagli articoli 1, 2 e 3 come *“zone istituite per preservare, mantenere e stabilire le specie di uccelli minacciate di sparizione, che possono essere danneggiate da qualsiasi modifica del loro habitat naturale, considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata o di specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat naturale”*.

Alle sopraelencate aree si aggiungono inoltre le IBA che, pur non appartenendo alla Rete Natura 2000, rivestono un ruolo chiave per la salvaguardia degli uccelli e della biodiversità e la cui identificazione è parte di un progetto a carattere mondiale curato da *BirdLife International* (organo incaricato dalla Comunità Europea di mettere a punto uno strumento tecnico che per-mettesse la corretta applicazione della Direttiva 79/409/CEE).

La Legge 6/12/1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”, classifica le aree naturali protette in:

- **Parchi Nazionali** - Aree al cui interno ricadono elementi di valore naturalistico di rilievo internazionale o nazionale, tale da richiedere l'intervento dello Stato per la loro protezione e conservazione (istituiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio);
- **Parchi naturali regionali e interregionali** - Aree di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (istituiti dalle Regioni);
- **Riserve naturali** - Aree al cui interno sopravvivono specie di flora e fauna di grande valore conservazionistico o ecosistemi di estrema importanza per la tutela della diversità biologica e che, in base al pregio degli elementi naturalistici contenuti, possono essere statali o regionali.

Infine, la Regione Emilia-Romagna norma queste aree attraverso il Programma regionale previsto dall'art. 12 della L.R. 06/2005.



<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti>

Le aree naturali protette sono soggette al piano naturalistico, adottato dal soggetto gestore delle aree protette interessate, che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

Entrando nello specifico, l'area in progetto non risulta entrare direttamente in contatto con queste aree protette, tuttavia nel raggio di 5 km è possibile trovare 8 aree tutelate:

codice	Nome	Ente gestore	estensione
IT4020012	Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca	Regione	2526 ettari
IT4020026	Boschi dei Ghirardi	Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale	524 ettari
IT4020011	Groppo di Gorro	Regione	188 ettari
IT4020013	Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola	Regione	3.543 ettari

IT4010002	Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora	Regione	3494 ettari
IT4020008	Monte Ragola, Lago Moò, Lago Bino	Regione	1404 ettari
IT4010003	Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia	Regione	852 ettari
IT1331104	Parco dell'Aveto	Ente Parco	6669 ettari

Le aree perimetrate costituiscono ambienti naturali o seminaturali in generale non troppo influenzati dalle attività antropiche, e all'interno dei quali è vietata la raccolta di esemplari di specifiche specie indicate nelle schede di gestione. Tra le altre minacce generalmente indicate per queste aree protette si segnala anche il bracconaggio, i tagli boschivi nei periodi riproduttivi e il passaggio di mezzi motorizzati. Per quanto concerne le opere specifiche viene segnalata come minaccia anche la realizzazione di centrali eoliche.

Stando alle minacce sopra riportate, si precisa che sia gli aerogeneratori che le relative opere accessorie ricadono fuori dal perimetro delle aree protette e che lo stesso tuttavia non sarà accessibile a Terzi così da limitare la perdita di habitat provocato dal consumo del manto erboso e il disturbo provocato dalla presenza umana.

Inoltre, al fine di limitare conseguenze indirette provocate dalla presenza degli aerogeneratori e relative alla perdita di specie relative alla famiglia dei chirotteri e dell'avifauna di verranno applicate le seguenti misure mitigative sugli aerogeneratori:

- colorazione di n.1 pala di colore nero;
- installazione sugli aerogeneratori di sistemi automatici di rilevamento, allerta e blocco di tipo DTBat;
- installazione sugli aerogeneratori di sistemi automatici di rilevamento, allerta e blocco di tipo DTBird

Inoltre si prevede l'arresto selettivo nei periodi a maggiore rischio di collisione identificati dai monitoraggi eseguiti sulla fauna specifica.

A tal proposito si rimanda alla relazione specialistica per una disamina dettagliata della componente.

2.1.4. Piano forestale regionale

Il Piano forestale regionale della regione Emilia-Romagna attualmente in vigore è quello che comprende il periodo 2014-2020 al cui interno vengono delineate le strategie del settore e promosse le iniziative per coordinare le azioni in materia.

In generale il Piano promuove la salvaguardia territoriale e ambientale tenendo comunque conto degli aspetti produttivi di un sistema che opera con una domanda diversificata e mutevole di beni e servizi indispensabili alla collettività come ad esempio le biomasse e lo stoccaggio del carbonio.

Il Piano è volto a garantire la conservazione degli habitat forestali e delle specie animali e vegetali mediante:

- un adeguato sostegno finanziario alle misure forestali presenti nel prossimo Piano di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento alle indennità Natura 2000 per i proprietari e selvicoltori che agiscono in siti ad elevata percentuale forestale;
- valorizzazione della connettività ecologica degli ecosistemi forestali in pianura, anche attraverso interventi di rimboschimento svolti secondo criteri moderni e rispettosi della diversità genetica per quanto attiene la scelta del materiale forestale di riproduzione;
- valorizzazione e aumento del verde urbano in pianura, promuovendo e incentivando interventi di piantumazione o rimboschimento, dando priorità alle specie più idonee al sequestro degli inquinanti, nelle aree pubbliche e private;
- promozione del ripristino ed del mantenimento dei servizi ecosistemici delle formazioni forestali con particolare riguardo alla funzione di difesa idrogeologica, di regimazione delle acque e del mantenimento della loro quantità e qualità, attraverso la piena attuazione della DGR 933/2012;
- ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da eventi climatici, fitopatie e incendi con specie autoctone, anche se non a rapido accrescimento;
- incentivazione delle forme razionali di pascolamento, che tengano conto del carico sostenibile, per garantire l'armonia tra processi biologici e socio economici interagenti ai fini della salvaguardia del bosco e dei sistemi agroforestali di margine;

- promozione dei progetti di ricerca interdisciplinari, che valutino gli aspetti multifunzionali della gestione sostenibile dei sistemi forestali, per mantenere un elevato livello di biodiversità, per comprendere meglio l'impatto dei cambiamenti climatici, per contrastare il degrado degli ecosistemi forestali e promuovere il benessere delle comunità locali;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica e le amministrazioni ai vari livelli territoriali sull'opportunità di valorizzare i servizi ecosistemici offerti dalle risorse forestali attraverso i più opportuni strumenti di comunicazione;
- sviluppo del processo di certificazione forestale, attualmente presente solo per la Catena di Custodia, con particolare riguardo ai due marchi presenti in Italia, FSC e PEFC.

La Nuova strategia per le foreste riafferma il ruolo essenziale delle stesse in quanto costituisce fonte inesauribile di ricchezza nelle aree rurali.

Per tale motivo la Regione si pone i seguenti indirizzi:

a) Promuovere il mantenimento e l'ampliamento delle aree forestate in pianura:

I boschi di pianura, in considerazione della modesta superficie occupata e della loro localizzazione prevalente lungo i corsi d'acqua sono predisposti a formare l'orditura delle reti ecologiche provinciali e regionale.

Secondo il Piano *l'infrastruttura verde ideale consiste in un mosaico o una successione delle seguenti tipologie tarate sugli spazi a disposizione:*

a) *Fasce boscate*

b) *Alberi singoli o in filari (pubblici e privati)*

c) *Formazioni lineari arbustive o arboreo/arbustive (siepi pubbliche e private)*

d) *Giardini e parchi urbani (pubblici e privati)*

e) *Prati*

f) *Arboreti, orti e spazi coltivati a piante officinali*

g) *Spazi per agricoltura di prossimità a basso impatto ambientale, vivaistica ecc.*

In coerenza con quanto disposto dalla legge regionale n. 7/2014 (artt. 72, 73, 74, 75) dovranno essere predisposti i programmi di manutenzione delle vegetazione ripariale alla stregua di veri e propri piani di gestione che assicurino l'equilibrio fra le funzioni idrauliche e quelle ambientali.

Per i boschi presenti nelle aree di golena dovrà essere salvaguardata prioritariamente l'efficienza idraulica circa la permanenza temporanea e di sgrondo degli eventi di piena, coordinando gli eventuali necessari interventi selvicolturali con le competenti Autorità: ove i parametri idraulici lo richiedano dovranno essere attuate colture agricole (compresa la pioppicoltura) che garantiscano pienamente la funzione primaria di drenaggio richiesta e svolta dai corsi d'acqua.

In tutti gli altri casi la gestione potrà essere caratterizzata da interventi sulla vegetazione più o meno intensi sino alla evoluzione naturale incontrollata ove ciò non pregiudichi l'efficienza idraulica.

Identici principi gestionali sono da applicarsi nei boschi situati nelle fasce perifluviali.

Per quanto riguarda i boschi litoranei caratterizzati dalla presenza di relitti di boschi planiziali di rilevante valore ambientale e dalle pinete (che, pur essendo frutto della attività antropica ed incapaci di mantenersi in assenza dell'intervento dell'uomo, vengono percepite dall'opinione pubblica come elementi caratterizzanti del paesaggio "naturale" della regione) occorre intervenire con interventi conservativi per attenuare la pressione antropica e il rischio di incendi. Nei stessi boschi litoranei si dovrà inoltre perseguire la qualificazione dei soprassuoli ritenuti idonei in funzione turistico-ambientale.

b) Promuovere ed incentivare il miglioramento della struttura dei boschi

Le azioni attivabili sono riconducibili alle classiche tipologie di intervento proprie della selvicoltura naturalistica, ma possono riguardare anche l'introduzione di pratiche selvicolturali per alcuni versi innovative:

- *introduzione e monitoraggio di forme di trattamento sperimentali, quali la matricinatura a gruppi nel bosco ceduo, i tagli successivi a gruppi nelle fustaie di faggio, il ceduo a sterzo sul faggio, i tagli successivi in querceti avviati all'alto fusto, nuove forme di gestione del ceduo di castagno a turno lungo, da valutare in base alle caratteristiche del soprassuolo, alla localizzazione, al valore naturalistico e paesaggistico del popolamento, si tratta, più in generale, di incentivare forme di trattamento che aumentino la diversificazione compositiva e strutturale e quindi il livello di stabilità del bosco e di difesa da fattori abiotici e biotici di disturbo;*
- *conversione dal governo a ceduo al governo a fustaia, laddove le condizioni stazionali e i soprassuoli hanno caratteristiche e parametri dendrometrico-strutturali idonei,*

- *interventi selvicolturali come diradamenti, tagli a buche, tagli successivi e tagli saltuari a carico di popolamenti forestali, soprattutto di impianto artificiale realizzati con specie alloctone o fuori areale, al fine di favorire la rinnovazione naturale e la diversificazione della struttura forestale e della composizione specifica, anche in funzione di un aumento della resilienza di tali soprassuoli, la riduzione della competizione interna ai popolamenti tramite tagli intercalari contribuirà, tra l'altro, a diminuire l'esposizione dei popolamenti forestali al rischio di siccità, facilitando la conservazione di una copertura continua nel tempo anche se temporaneamente più rada;*
- *miglioramenti forestali ai fini faunistici tramite interventi finalizzati ad incrementare la complessità strutturale dei soprassuoli e del mosaico forestale, all'apertura di spazi aperti all'interno dei boschi eccessivamente densi, a favorire la presenza di specie minoritarie o rare e la presenza di alberi e arbusti eduli per l'avifauna e la microfauna, alla gestione attiva e dinamica delle neoformazioni forestali e arbustive d'invasione;*
- *mantenimento di formazioni forestali ad alta valenza naturalistica minacciate da specie alloctone o invasive e/o da deperimento per cause naturali o antropiche;*
- *mantenimento di formazioni forestali ad alta valenza storico paesaggistica e minacciate dall'evoluzione naturale dovuta all'abbandono o interruzione delle pratiche selvicolturali (es.: castagneti da frutto abbandonati, pinete di pino domestico ecc.);*
- *recupero e mantenimento delle infrastrutture tipiche del paesaggio forestale tradizionale (es. viabilità, aie carbonili, assetti del terreno, manufatti).mantenimento di boschi pascolati, cioè boschi di specie quercine a densità rada tale da consentire il migliore sviluppo della chioma per la produzione di ghianda adatta al pascolo in bosco;*
- *realizzazione e manutenzione di siti panoramici e coni visuali per la percezione dei paesaggi locali;*
- *introduzione e monitoraggio di forme di trattamento specie-specifica che favoriscano l'evoluzione dei boschi di neoformazione verso strutture stabili e adatte a esprimere i servizi ecosistemici potenziali dell'area in evoluzione;*
- *incentivazione di modalità di taglio ed esbosco a basso impatto ambientale, tali da favorire la conservazione degli elementi minerali e da limitare il compattamento del suolo e l'erosione superficiale.*

- *Realizzazione, ripristino e manutenzione della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti informazione o di osservazione;*
- *Interventi conservativi di habitat forestali e delle aree forestali ad alto valore naturalistico, con particolare riguardo per quelli ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle Aree protette nazionali e regionali o nelle aree forestali HNV, in conformità con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e le misure di conservazione;*
- *Interventi di prevenzione di boschi classificati a rischio e ripristino di boschi distrutti o danneggiati da incendi, da organismi nocivi, fitopatie e infestazioni parassitarie in genere, eventi catastrofici, frane, alluvioni, eventi meteorici.*

c) Promuovere la gestione forestale dei boschi

Stando a quanto riportato nel Piano, rispetto ad una pressione massiva nell'utilizzazione dei boschi precedenti agli anni 60 con un successivo abbandono, ad oggi pare essersi rinnovato l'interesse per le utilizzazioni forestali, prevalentemente per usi energetici e in particolare per la produzione di legna da ardere.

A tale proposito il piano fornisce i seguenti indirizzi:

- regolazione delle quantità dei prelievi in funzione del tempo necessario alla rigenerazione naturale;
- il numero prescritto di matricine non dovrebbe superare il numero di 140 piante/ha;
- prevedere norme che consentano modalità operative maggiormente flessibili soprattutto per quanto riguarda le geometrie e le distanze fra le piante da rilasciare nei diradamenti;
- limitazione della fruizione della viabilità forestale;
- favorire prodotti non legnosi;

d) Promuovere la difesa e la salvaguardia idrogeologica del territorio

Il rischio di incorrere in eventi alluvionali catastrofici necessita della protezione e della prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico atti a preservare le foreste e boschi.

A tal proposito il Piano pone due obiettivi:

- Miglioramento dei soprassuoli forestali e vulnerabili finalizzato principalmente a potenziare la funzione di protezione del suolo;
- assicurare la funzionalità delle opere di sistemazione idraulico e forestale attraverso

idonei interventi di manutenzione.

PIANO INCENDI BOSCHIVI

La Regione ha adottato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1142 del 17/06/2024, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi quale strumento di indirizzo ed organizzazione delle attività in materia "antincendi boschivi".

Si precisa che normalmente i piani di gestione forestale hanno finalità preventive anche nel controllo del fenomeno incendi, valutato, perfino in termini di rischio, parallelamente alle forme di dissesto, frane, alluvioni e ai terremoti.

Tra gli indirizzi indicati nel piano e volti alla prevenzione degli incendi troviamo:

- manutenzione in sicurezza delle aree di interfaccia e la buona gestione selvicolturale;
- Mantenimento di una rete viaria efficiente, necessaria sia per le normali operazioni colturali che per consentire il pronto intervento dei mezzi antincendio.
- Evitare i viali parafuoco passivi che prevedono la completa eliminazione della vegetazione con un conseguente forte impatto sul paesaggio. Tuttavia, è favorita la pulizia periodica lungo le infrastrutture poste sopra e sottoterra (ad es. elettrodotti), così da creare delle fasce tagliafuoco, dove risulta più efficace anche l'azione degli elicotteri VVF in assetto AIB in convenzione.
- Sorveglianza del territorio mediante punti di osservazione fissi (come punti panoramici) e percorsi di avvistamento mobile.

Qualora si intenda eliminare definitivamente il bosco, nelle aree facenti parti del sistema forestale e boschivo individuate dai PTCP, non si potrà prescindere dal rispetto delle limitazioni prescritte dell'art. 10 del PTPR e comunque, anche per la trasformazione delle neoformazioni boschive eccedenti a tali perimetrazioni, dovranno essere ottemperate le procedure previste per la trasformazione del bosco in altro uso del suolo, sempre in coerenza con il D.Lgs. 34/2018 (art. 8, comma 8).

2.1.5. Vincolo idrogeologico

Le aree soggette a vincolo idrogeologico nella Regione Emilia Romagna sono normate dal R.D 3267/23 e R.D 1126/26 e dalla delibera di Giunta Regionale n.1117/2000, le funzioni in materia di vincolo idrogeologico sono state trasferite dalla Regione alle Unioni di comuni, e ai comuni, con la L.R. 3/99.

Nel complesso il vincolo idrogeologico viene istituito a livello nazionale con il R.D. n. 3267/1923 del 30 dicembre, l'articolo primo del Decreto definisce i terreni assoggettati al vincolo:

Art. 1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Sulla base di questa definizione è compito delle Regioni definire le aree e la normativa che meglio possa tutelare il proprio territorio mediante la redazione di apposite Leggi Regionali.

Il Vincolo, benché da definizione non sembra possa lasciare spazio ad intervento alcuno, in realtà non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione.

Nello specifico la Direttiva Regionale concernente le procedure amministrative relative alla gestione del suddetto vincolo, e in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 3/99 definisce i seguenti interventi come soggetti a rilascio di specifica autorizzazione:

1. *Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
2. *Opere comprese in Piani particolareggiati;*
3. *Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti;*
4. *Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;*
5. *Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;*
6. *Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,2 m), comprese le relative infrastrutture e servitù;*
7. *Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;*
8. *Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;*

9. *Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc;*
10. *Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali ;*
11. *Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili ;*
12. *Opere di sostegno con profondità di scavo superiore a 1 m o lunghezza superiore a 10 m;*
13. *Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive)*
14. *Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 m;*
15. *Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche;*
16. *Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide;*
17. *Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo;*
18. *Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;*
19. *Spianamento di dune costiere;*
20. *Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;*
21. *Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);*
22. *Disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi;*
23. *Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 m, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria.*

Tra la normativa a livello Regionale citiamo anche il Regolamento Regionale n.3/18 poiché benché di carattere forestale ha diversi punti di contatto con il vincolo idrogeologico. All'interno della Legge vengono infatti definite le aree boscate assoggettate al vincolo, si definiscono norme per la protezione dell'assetto idrogeologico e della prevenzione del dissesto, si limitano gli interventi che comportino la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso imponendo interventi compensativi.

All'interno di questo regolamento viene inoltre indicata la possibilità di fruire di eventuali deroghe ai divieti in presenza di valide motivazioni di natura fitosanitaria, di difesa idrogeologica o per motivi di interesse pubblico, purché sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco e previa autorizzazione dell'ente forestale.

Nel caso specifico tutto l'intervento è assoggettato al vincolo idrogeologico e gli interventi previsti sono tutti oggetto di rilascio di specifica autorizzazione. Si rimanda alla cartografia di inquadramento per una migliore comprensione delle aree interessate.

2.1.6. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Parma

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 7 luglio 2003 aggiornato negli anni successivi con una serie di delibere atte ad adeguare il Piano alle esigenze del periodo storico di riferimento. Esso rappresenta il principale strumento per il governo del territorio a livello provinciale finalizzato ad individuare obiettivi ed elementi fondamentali del proprio territorio.

Il piano si articola con due gruppi di elaborati, uno finalizzato a rendere un quadro conoscitivo del territorio e uno finalizzato al progetto di governo e sviluppo.

Per quanto concerne il quadro conoscitivo sono stati prodotti i seguenti elaborati:

- *Relazione*
- *Rapporto conoscitivo preliminare della mobilità e logistica*
- *Analisi dei flussi di traffico*
- *Itinerari ciclabili di valenza territoriale*

Per quanto riguarda invece il progetto il Piano si compone dei seguenti elaborati:

- *Relazione illustrativa*
- *Norme Tecniche di Attuazione (si riporta il testo integrato con tutte le modifiche apportate dalle varianti approvate fino ad oggi)*
- *Allegati alle norme - Parte I*
- *Allegati alle norme - Parte II*
- *Elaborati cartografici:*
 - *C.1 Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale (scala 1:25.000)*
 - *C.2 Carta del dissesto (scala 1:10.000):*
 - *Parte I - Sez. 180120 - 198160*
 - *Parte II - Sez. 199010 - 215100*
 - *Parte III - Sez. 215110 - 217030*
 - *Parte IV - Sez. 217040 - 234060*
 - *C.3 Carta forestale (scala 1:25.000)*
 - *C.4 Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa (scala 1:50.000)*
 - *C.5 Progetti ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale (scala 1:50.000)*
 - *C.5.A Rete "Natura 2000" Individuazione siti di importanza comunitaria (pSIC) e zone di*

protezione speciale (ZPS) (scala 1:50.000)

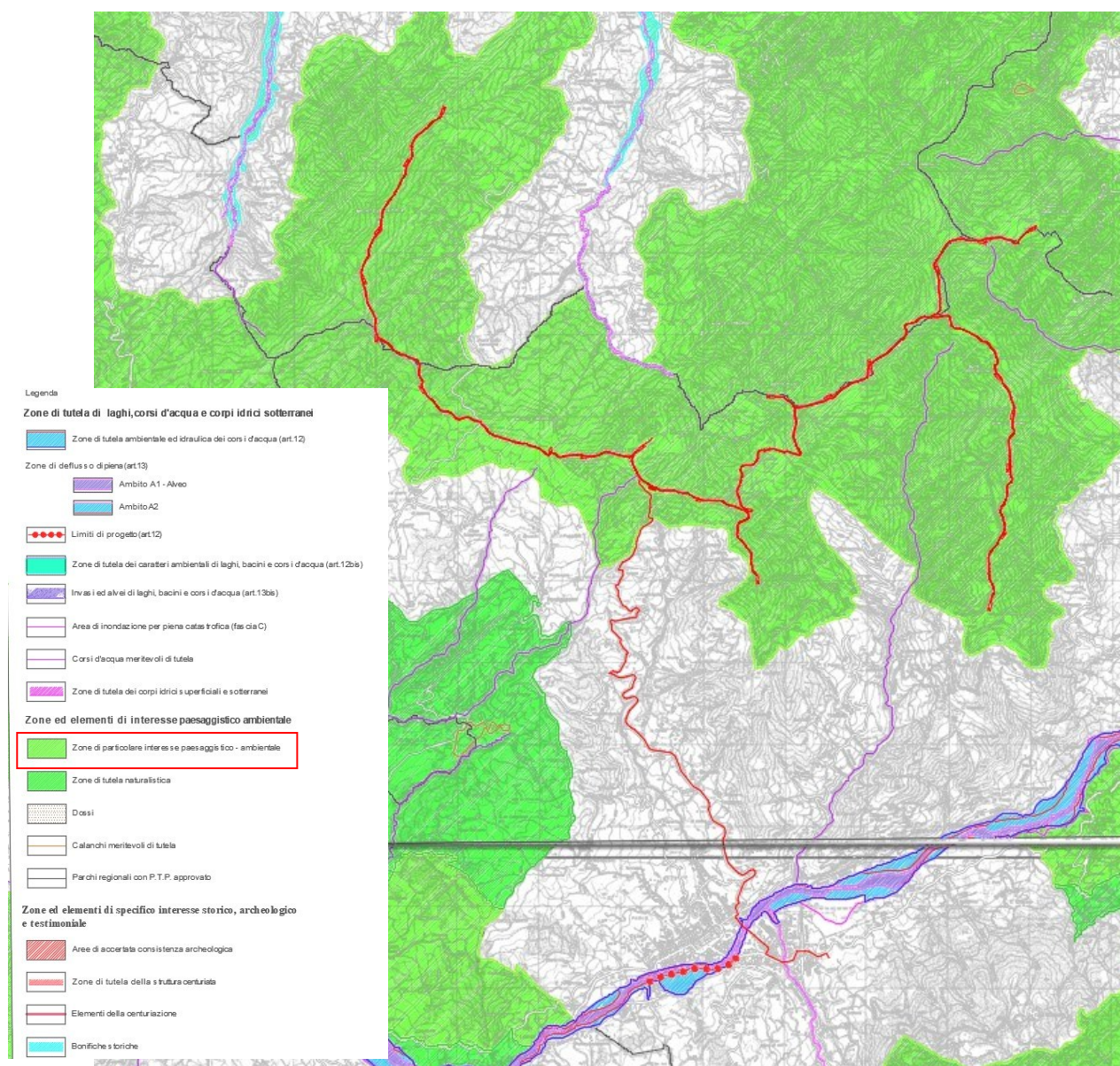
- *C.5.B Rete Ecologica della Pianura Parmense (scala 1:50.000)*
- *C.6 Ambiti rurali (scala 1:50.000)*
- *C.7 Ambiti di valorizzazione dei beni storico-testimoniali: insediamenti urbani e zone di interesse storico (scala 1:50.000)*
- *C.8 Ambiti di gestione unitaria del paesaggio (scala 1:100.000)*
- *C.9 Armatura e gerarchia urbana (scala 1:50.000)*
- *C.10 Infrastrutture per la mobilità (scala 1:50.000)*
- *C.11 Gerarchia funzionale della rete stradale (scala 1:50.000)*
- *C.12 Assetto territoriale (scala 1:50.000)*

In linea generale il presente piano persegue i seguenti obiettivi strategici:

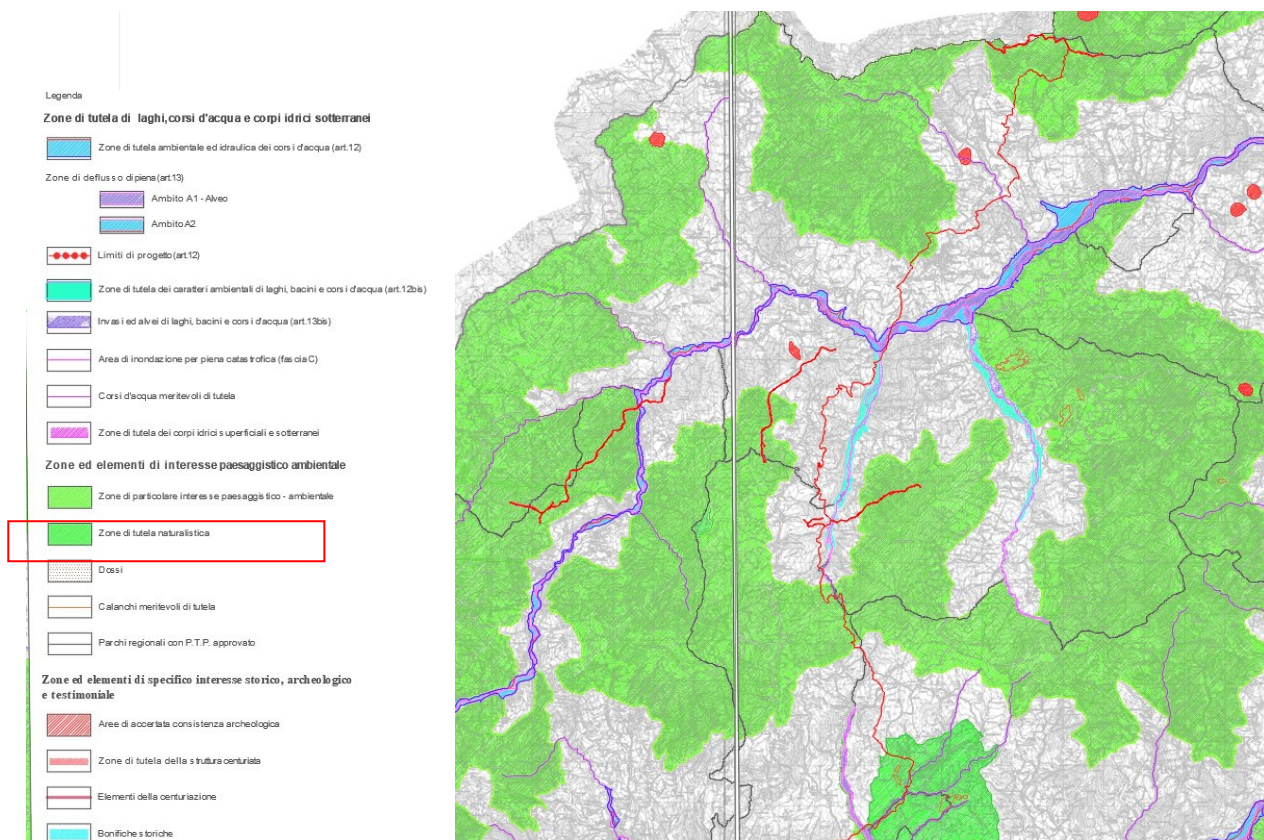
- 1) promuovere la coesione sociale, attraverso il rafforzamento dell'identità della comunità nella dimensione provinciale;
- 2) favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo locale;
- 3) migliorare la qualità ambientale del territorio, mirando alla sua tutela sia sotto il profilo dell'aspetto fisico che culturale.

Al fine di analizzare il contesto in cui sorge il parco eolico e di recepire informazioni sulle norme che regolano questi territori, si procede di seguito con l'analisi della cartografia e della normativa di settore.

Tavola C1 Tutela ambientale paesistica e storico culturale



Estratto tavole C1.9 e C.1.15 piano provinciale – analisi area cluster A e rispettiva connessione elettrica

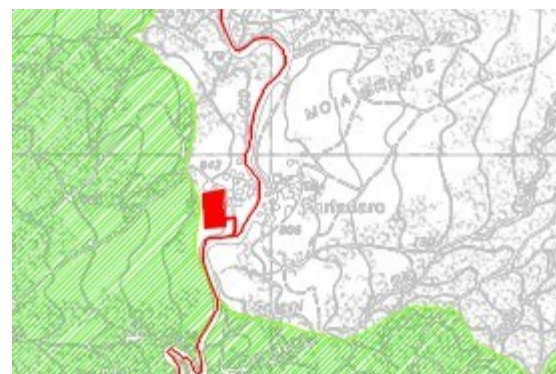


Estratto tavole C1.9 e C.1.8 piano provinciale – analisi area cluster B e rispettiva connessione elettrica

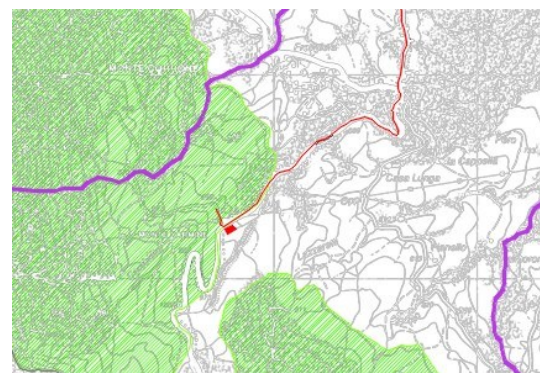
Area sottostazione Borgo Val di Taro – cluster A



Area sottostazione di Compiano – cluster B



Area stallo Tornolo Terna – lato utente cluster B



Stando alla cartografia inerente la tutela ambientale, l'area interessata dalla installazione degli aerogeneratori, delle piazzole e della viabilità interna è normata dall'art. 14 delle Norme di Attuazione del presente Piano in quanto ricadenti in "*Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale*".

Queste aree sono state identificate mediante raffronto tra le Leggi n. 1497/39 e n.431/85 con tutte quelle aree vincolate dal PTPR e risultano essere:

- a) *le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica variante di cui al comma quarto lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;*
- b) *le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;*
- c) *le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;*
- d) *le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;*
- e) *le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;*
- f) *le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati;*
- g) *le attività estrattive previste dai vigenti strumenti di settore comunali, se già assoggettate alla valutazione di incidenza ambientale prevista dal DPR 357/1997 ovvero alle procedure di VIA previste dalla L.R. 9/99 e s.m..*
- h) *aree diverse da quelle sopra citate.*

Tra le attività consentite, se previste da P.T.C.P. o da un piano Provinciale di settore, nelle aree di cui alla lettera h) troviamo *sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative*

individuati nella tav. C.4 che non abbiano rilevanza meramente locale.

Risulta inoltre consentita la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Come possibile vedere dalla cartografia riportata ad inizio paragrafo, il parco eolico (indicato in rosso) risulta essere collocato, rispetto alla carta di tutela ambientale, all'interno di un'area di particolare interesse paesaggistico. Tuttavia la sua definizione si ritiene ricadere tra le casistiche della lettera h) e dunque sia il parco eolico che le sue opere accessorie risultano essere coerenti con la tematica affrontata.

Tavola C3 Carta Forestale

La carta forestale in oggetto riporta la sola individuazione della superficie boscata sull'intero territorio provinciale, senza riportare le tipologie forestali presenti. Essa risulta essere stata aggiornata nel 2016 mediante analisi delle ortofoto digitali del Volo Italia IT2000.

Queste aree risultano essere normate dall'art. 10 delle N.T.A. del Piano Provinciale che definisce i terreni sottoposti alle successive disposizioni come *"i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco."*

Poiché l'obiettivo della gestione di suddetti terreni è volta alla ricostruzione del patrimonio boschivo, l'articolo ammette i seguenti interventi:

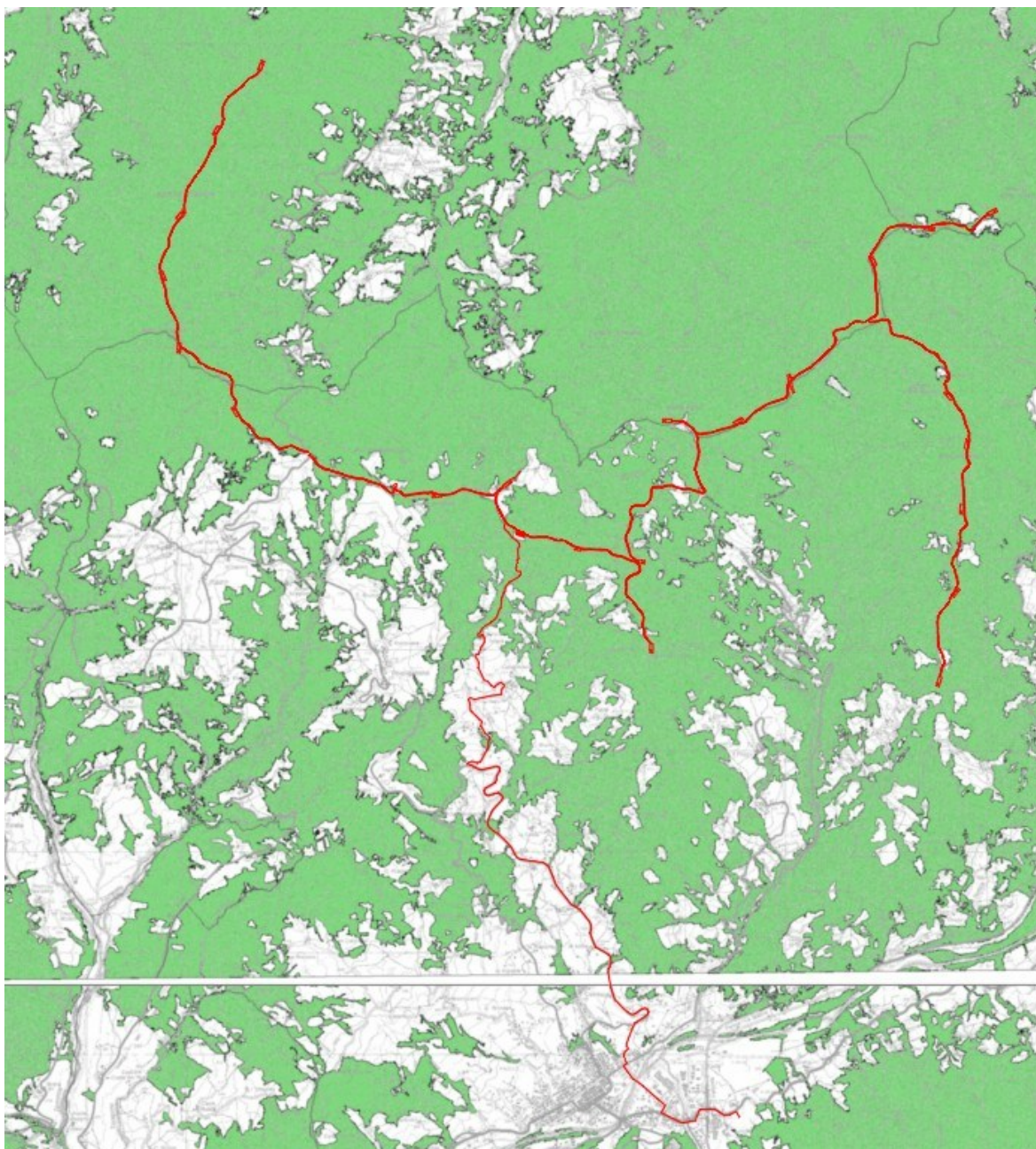
- a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;*
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;*

- c) *le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);*
- d) *le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);*
- e) *le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.*

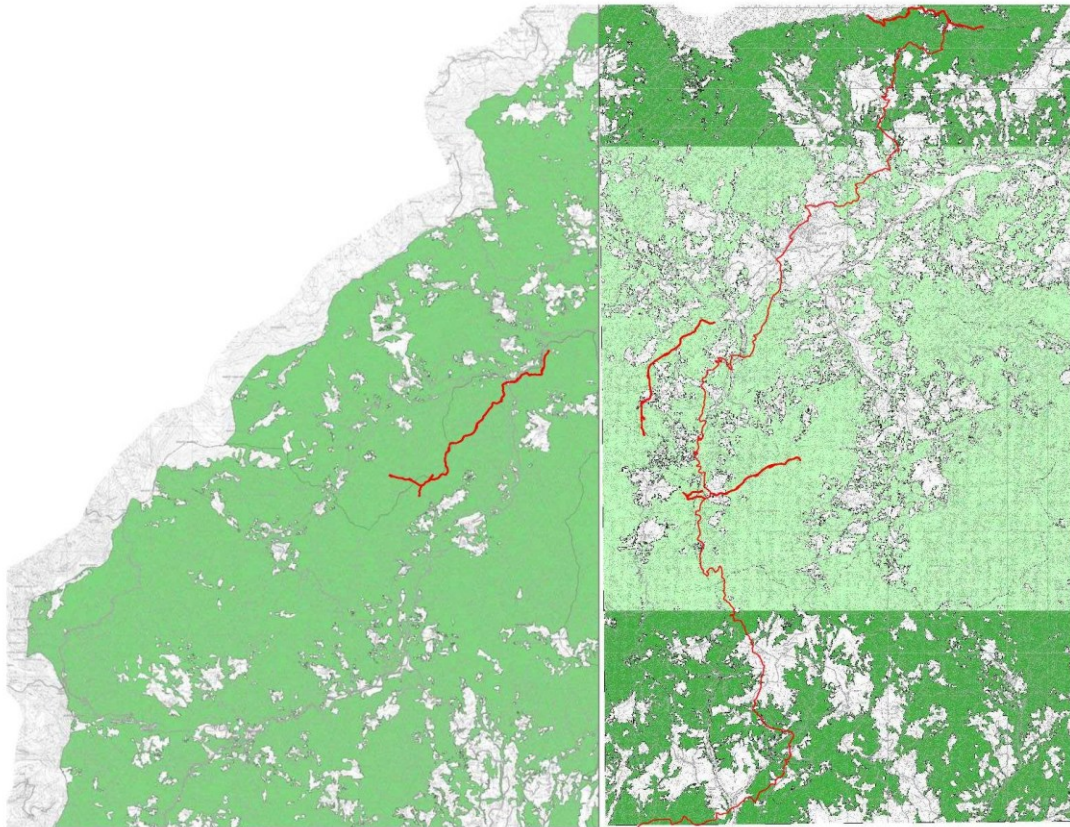
Inoltre, il comma 7 del presente articolo ammette la *realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano*. Qualora la realizzazione di suddette opere di interesse pubblico sia di natura tecnologica e infrastrutturale essa è subordinata ad espressa valutazione di impatto ambientale e deve prevedere interventi compensativi.

In fase realizzativa il comma 10 del medesimo articolo raccomanda i seguenti accorgimenti:

- *rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;*
- *essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;*
- *essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.*
- *Le strade interpoderali, poderali, le piste di esbosco e di servizio forestale non possono avere larghezza superiore a 3,5 lineari né attraversare terreni con pendenza oltre il 60% per tratti superiori ai 150m.*



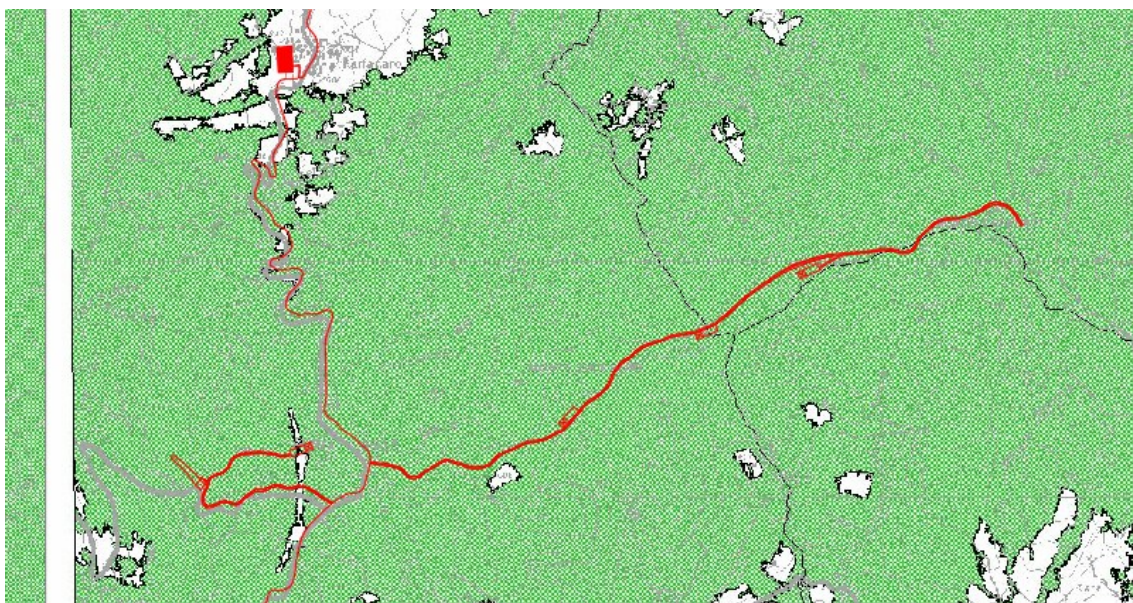
Estratto tavole C3.9 e C3.15 piano provinciale – analisi area cluster A e rispettiva connessione elettrica



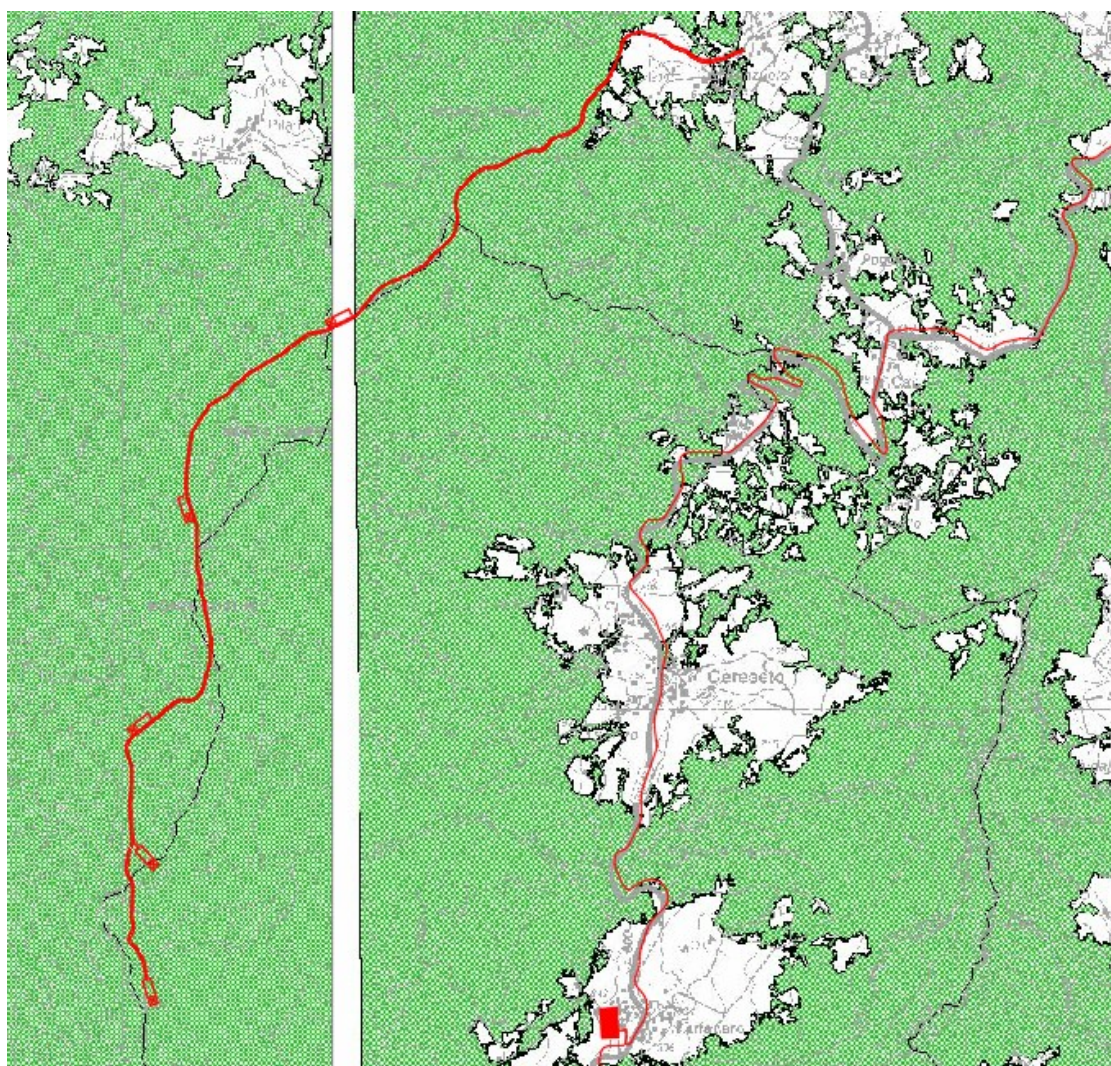
Estratto tavole C3.9 e C3.8 piano provinciale - analisi area cluster B e rispettiva connessione elettrica

Rispetto alla cartografia sopra riportata il parco eolico risulta ricadere quasi interamente all'interno di territori boscati identificati con retino verde; tuttavia non interessa aree percorse dal fuoco negli ultimi 10 anni.

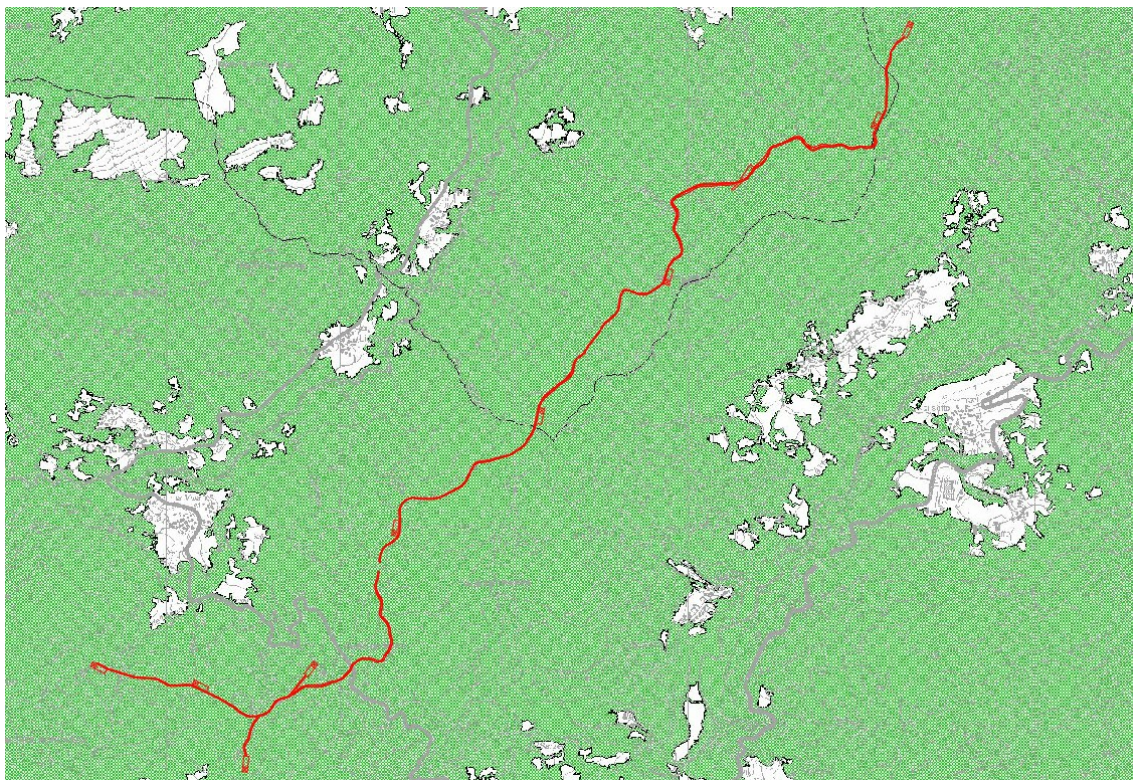
Per tale motivo, e poiché secondo l'art.12 c. 1) del D.lgs. 387/2003: *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”* si ritiene che la realizzazione del parco eolico, e delle relative opere annesse, risulti essere conforme con le disposizioni dell'articolo 10.



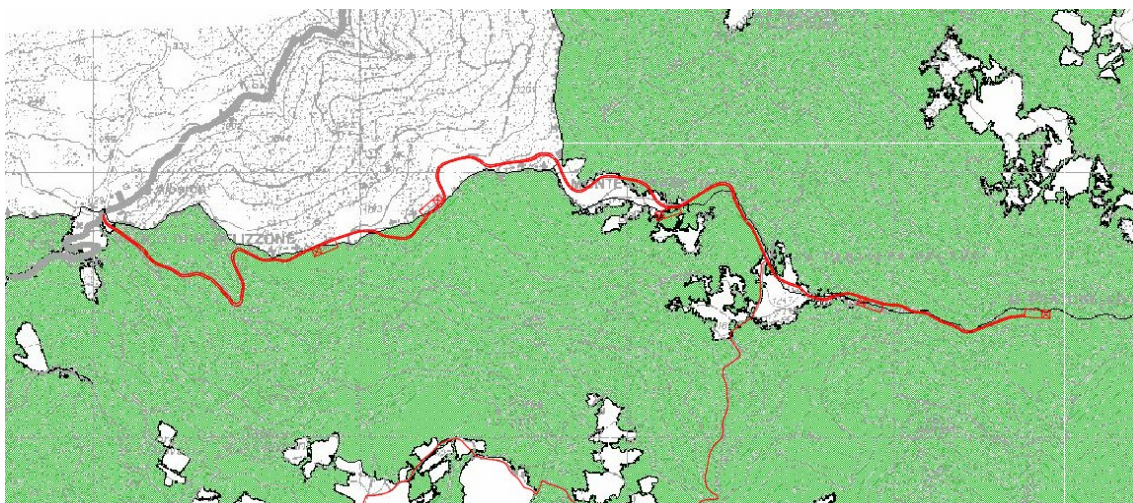
Zoom area aerogeneratori da 23 a 27 e sottostazione elettrica



Zoom area aerogeneratori da 28 a 32 e area sottostazione



Zoom area aerogeneratori da 33 a 42



Zoom area aerogeneratori da 43 a 47

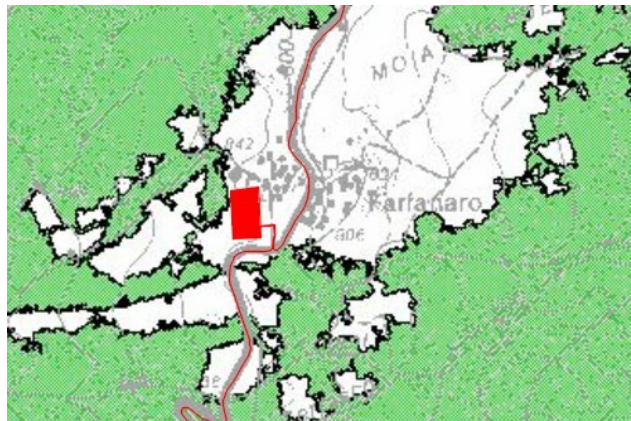
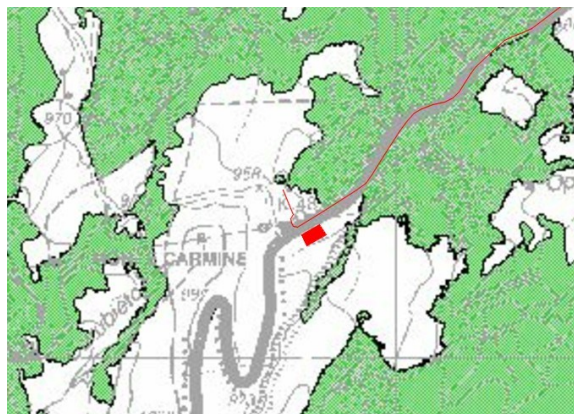
Area sottostazione Borgo Val di Taro – cluster A*Area sottostazione di Compiano – cluster B**Area stallo Borgo Val di Taro Terna – lato utente cluster A**Area stallo Tornolo Terna – lato utente cluster B*

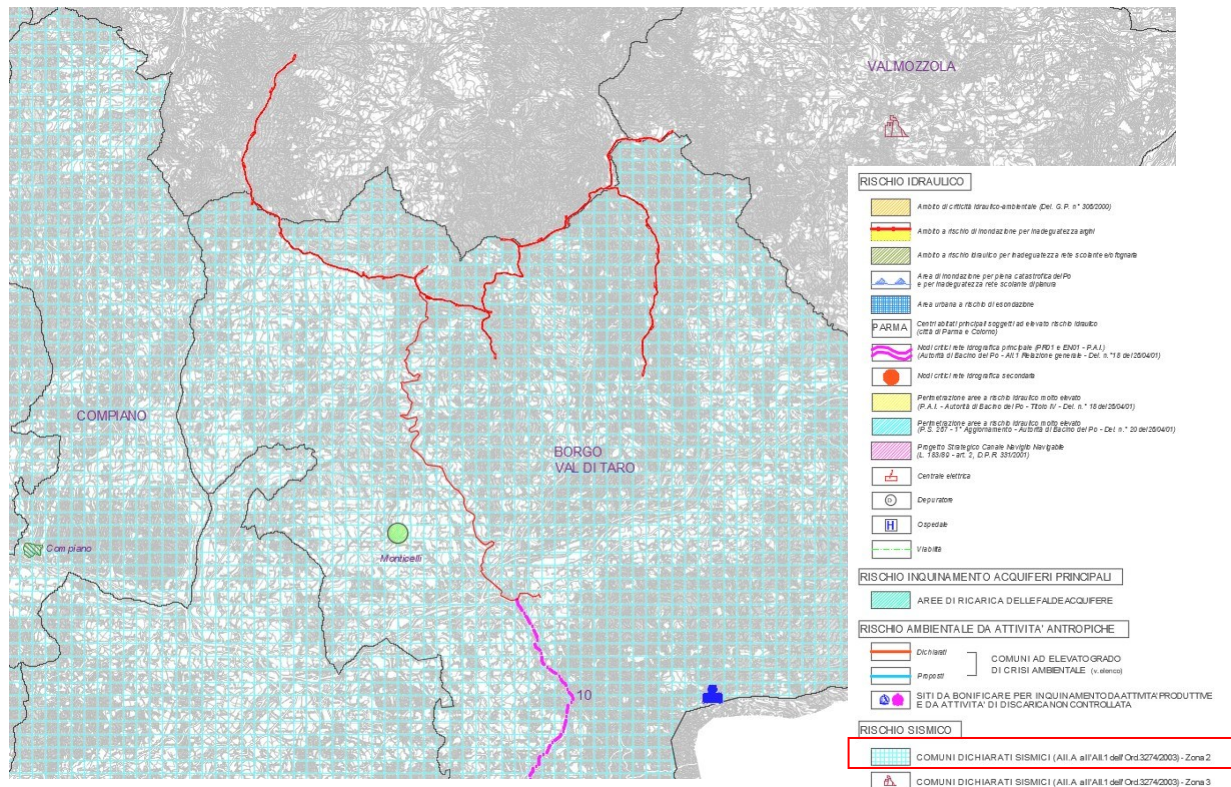
Tavola C4 Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa

La carta del rischio ambientale individua gli ambiti territoriali soggetti a rischio idrogeologico e rischio idraulico, in linea con le previsioni del PAI, a rischio di inquinamento degli acquiferi principali, rischio sismico, rischio ambientale da attività antropiche. Essa trova attuazione mediante l'art. 37 della N.T.A. del presente piano.

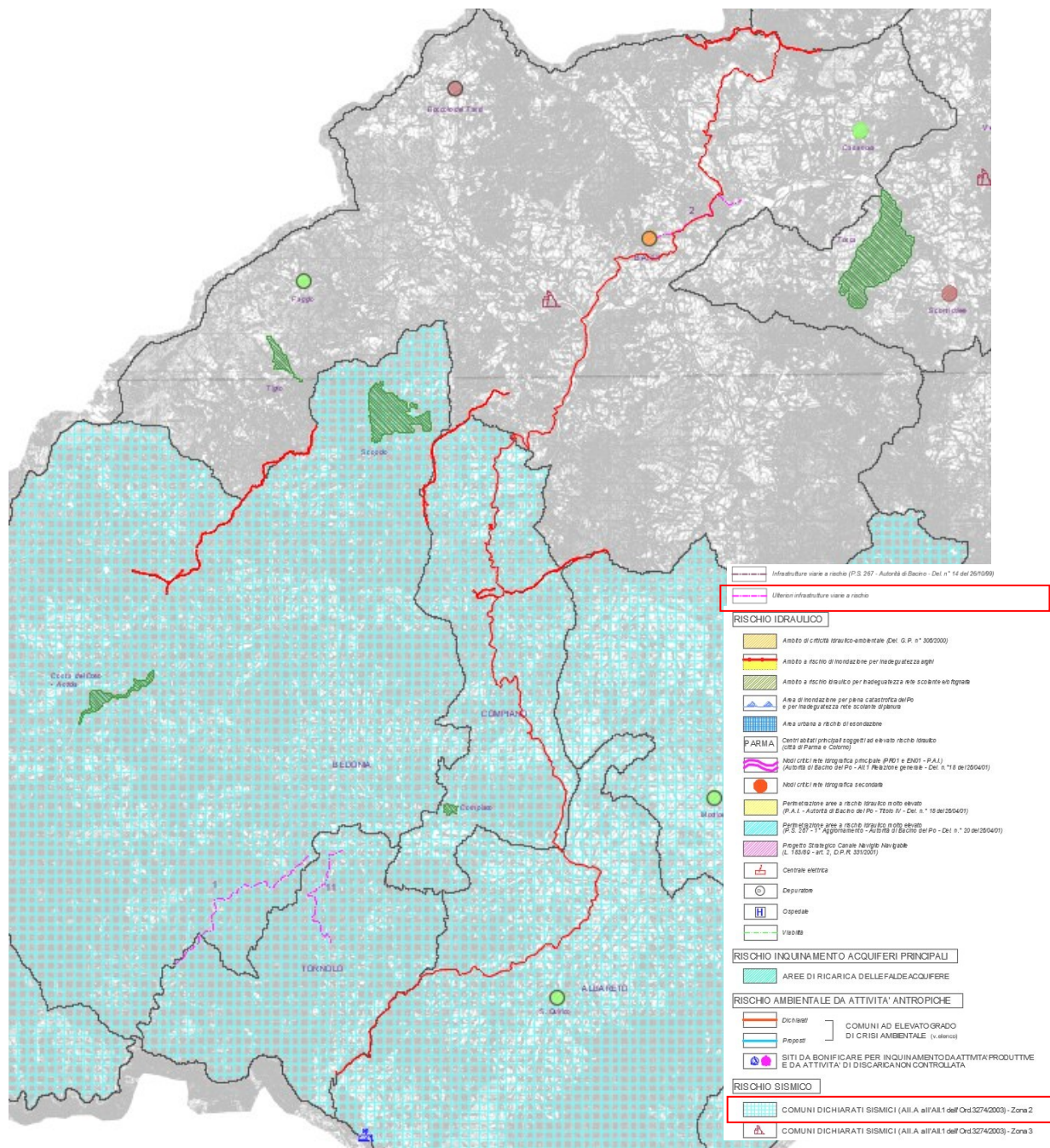
Rispetto a questa cartografia l'impianto eolico si trova esterno alle aree soggette a rischio idraulico, tuttavia ricade quasi totalmente all'interno di aree classificate di classe 2 per rischio sismico.

Si segnala inoltre che un breve tratto inerente le opere di connessione elettrica transitano su una strada esistente classificata come "ulteriori infrastrutture viarie a rischio". Per questa classificazione la Provincia identifica tutti quei tratti critici sui quali si rende necessario

intervenire con di urgenti opere di risistemazione.



Estratto tavola C4.2 piano provinciale - analisi area cluster A e rispettiva connessione elettrica



Estratto tavola C4.2 piano provinciale - analisi area cluster B e rispettiva connessione elettrica

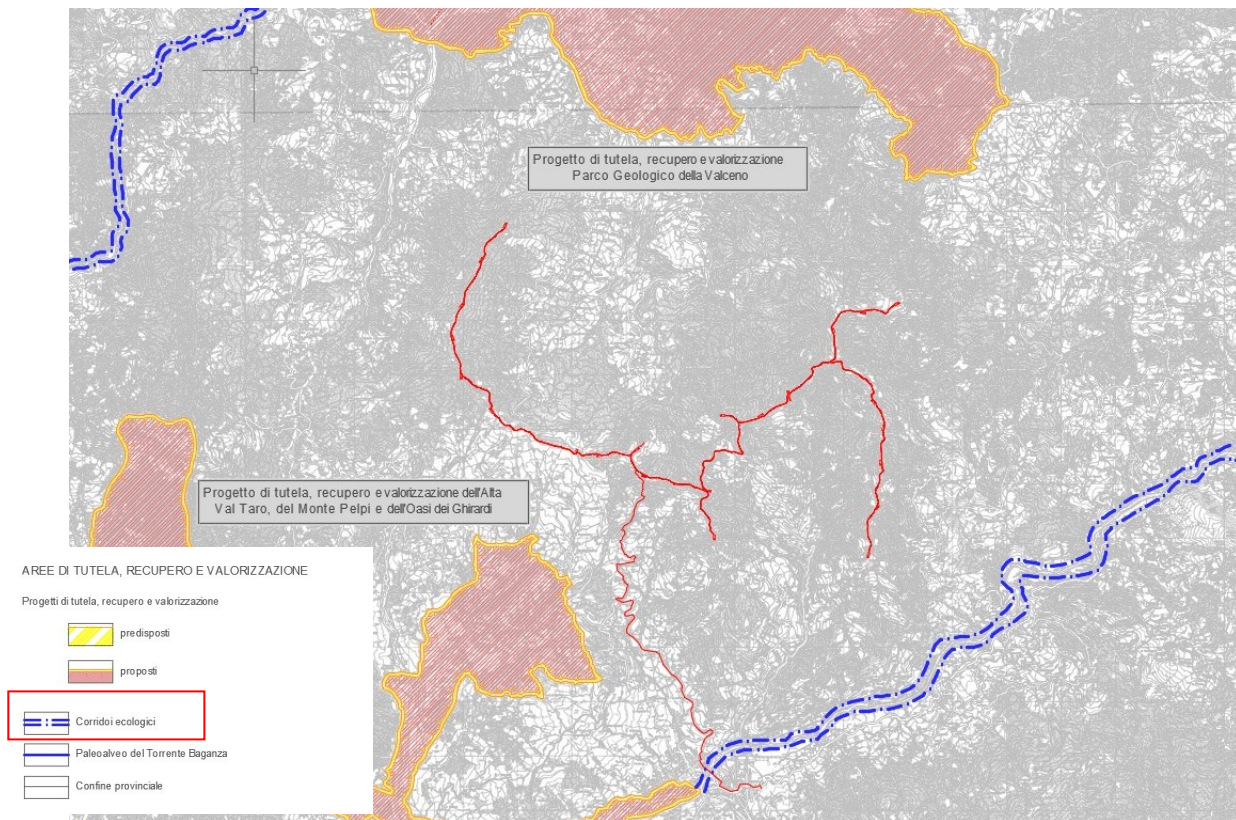
Tavola C5 Progetti ed interventi di tutela e valorizzazione

All'interno di detta cartografica sono individuati i perimetri di massima dei seguenti progetti di tutela e valorizzazione proposti dal P.T.C.P..

In linea generale i progetti previsti sono i seguenti:

- progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ecosistemi padani del fiume Taro e dei fontanili;
- progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ambiti fluviali territoriali ambientali di paesaggio dei torrenti Parma e Baganza;
- "Po, fiume d'Europa", progetto di tutela e valorizzazione d'iniziativa regionale per la definizione di un modello territoriale e di gestione ecosostenibile;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione dello Stirone e di Frescarolo;
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Sorgenti dello Stirone";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Confluenza Taro e Ceno";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Museo del Petrolio di Vallezza";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "I Salti del Diavolo";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Parco Geologico della Val Ceno";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Alta Val Taro, del Monte Pelpi e dell'Oasi Ghirardi";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Miniere di Corchia";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Monte Fuso e Monte Caio";
- progetto di tutela, recupero e valorizzazione "Monte Penna, Monte Nero e Monte Ragola".

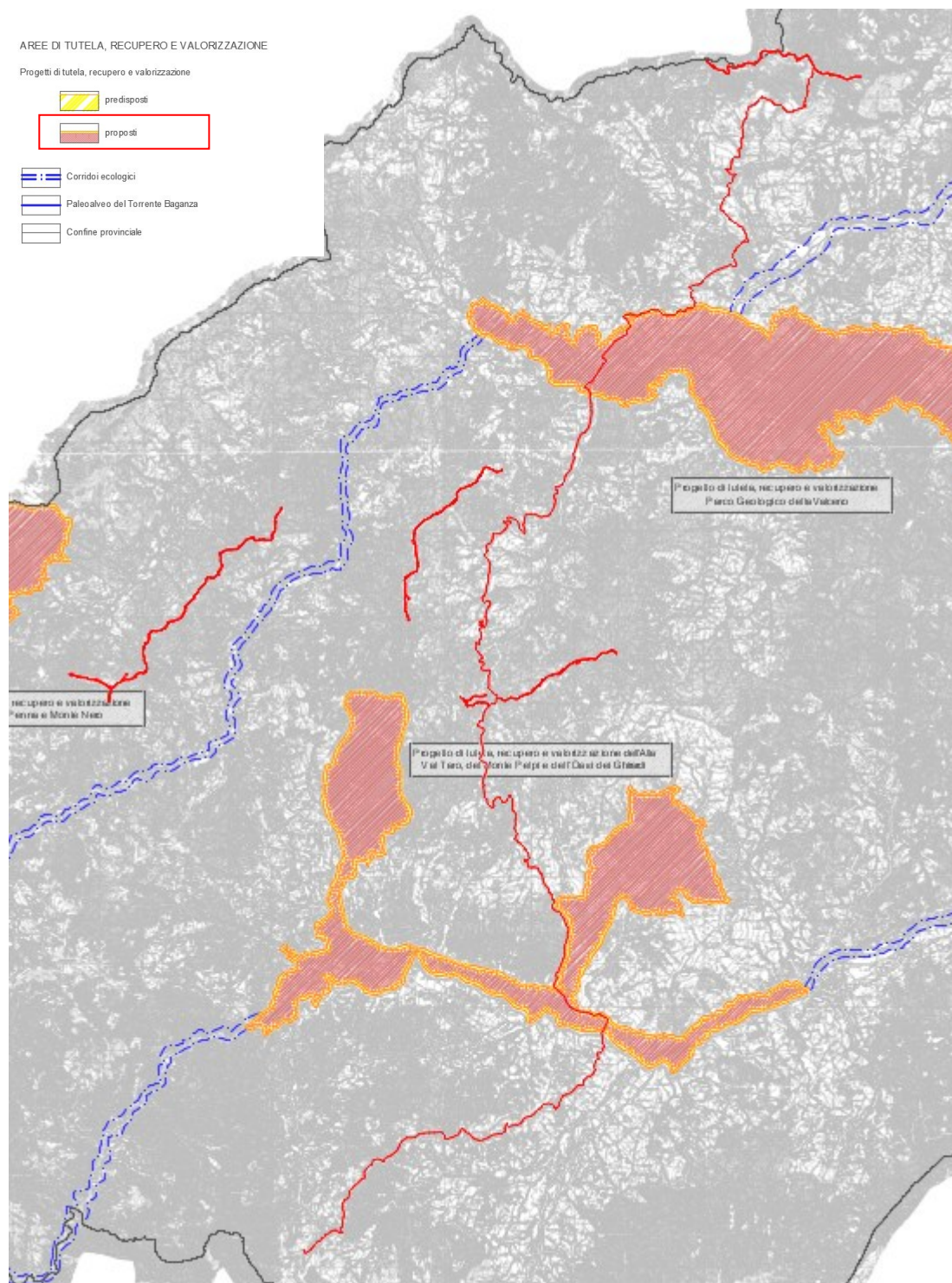
All'interno dell'allegato I alle Norme di Attuazione del Piano provinciale di coordinamento sono indicate le linee guida da perseguire per l'attuazione dei programmi di recupero previsti. Per quanto concerne le opere a progetto, le opere inerenti la posa degli aerogeneratori, delle piazzole e delle strade di connessione risultano essere esterne alle aree evidenziate in cartografia, tuttavia alcuni tratti di connessione elettrica risultano ricadere all'interno di aree destinate a progetti di tutela e recupero (per il cluster B) e all'interno di un corridoio ecologico (per il cluster A).



Estratto tavola C5.2 piano provinciale - analisi area cluster A e rispettiva connessione elettrica

Le opere a progetto e afferenti sia al *cluster A*, che risultano essere interferenti con il predetto corridoio ecologico, che al *cluster B*, che interesserà per due tratti le seguenti aree: “parco geologico della Valceno” e “Alta Val Taro, Monte Pelpi e Oasi dei Ghirardi”, non prevedono la realizzazione di nuove strutture che vadano in contrasto con la normativa di settore, in tale aree è infatti prevista la posa interrata di cavidotti elettrici atti a connettere l'impianto con la rete elettrica Nazionale.

Entrambi gli interventi di connessione verranno realizzati su sedime stradale esistente e a lavorazioni ultimate verrà predisposto un ripristino del manto stradale che renderà impercettibile la presenza della nuova infrastruttura.



Estratto tavola C5.2 piano provinciale - analisi area cluster B e rispettiva connessione elettrica

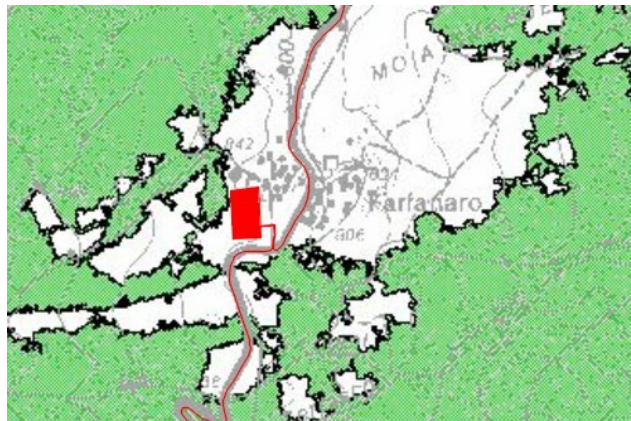
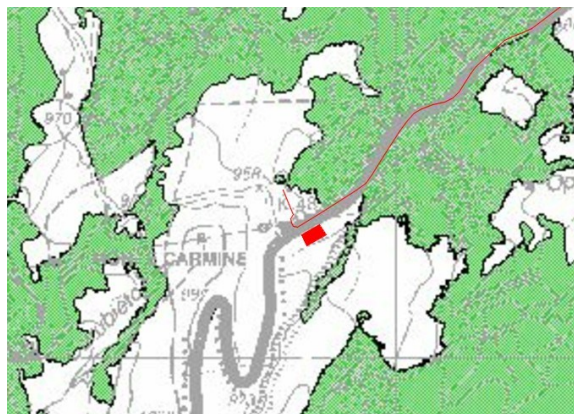
Area sottostazione Borgo Val di Taro – cluster A*Area sottostazione di Compiano – cluster B**Area stallo Borgo Val di Taro Terna – lato utente cluster A**Area stallo Tornolo Terna – lato utente cluster B*

Tavola C5a Rete Natura 2000

La legislazione nazionale assegna al PTCP il compito di individuare le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. All'interno della tavola denominata c5a il Piano identifica su proprio suolo le aree protette atte a costituire la rete Natura 2000.

L'art. 25 delle Norme approvate sancisce la necessità di redigere una valutazione di incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso, ogni qualvolta un progetto possa avere delle incidenze significative.

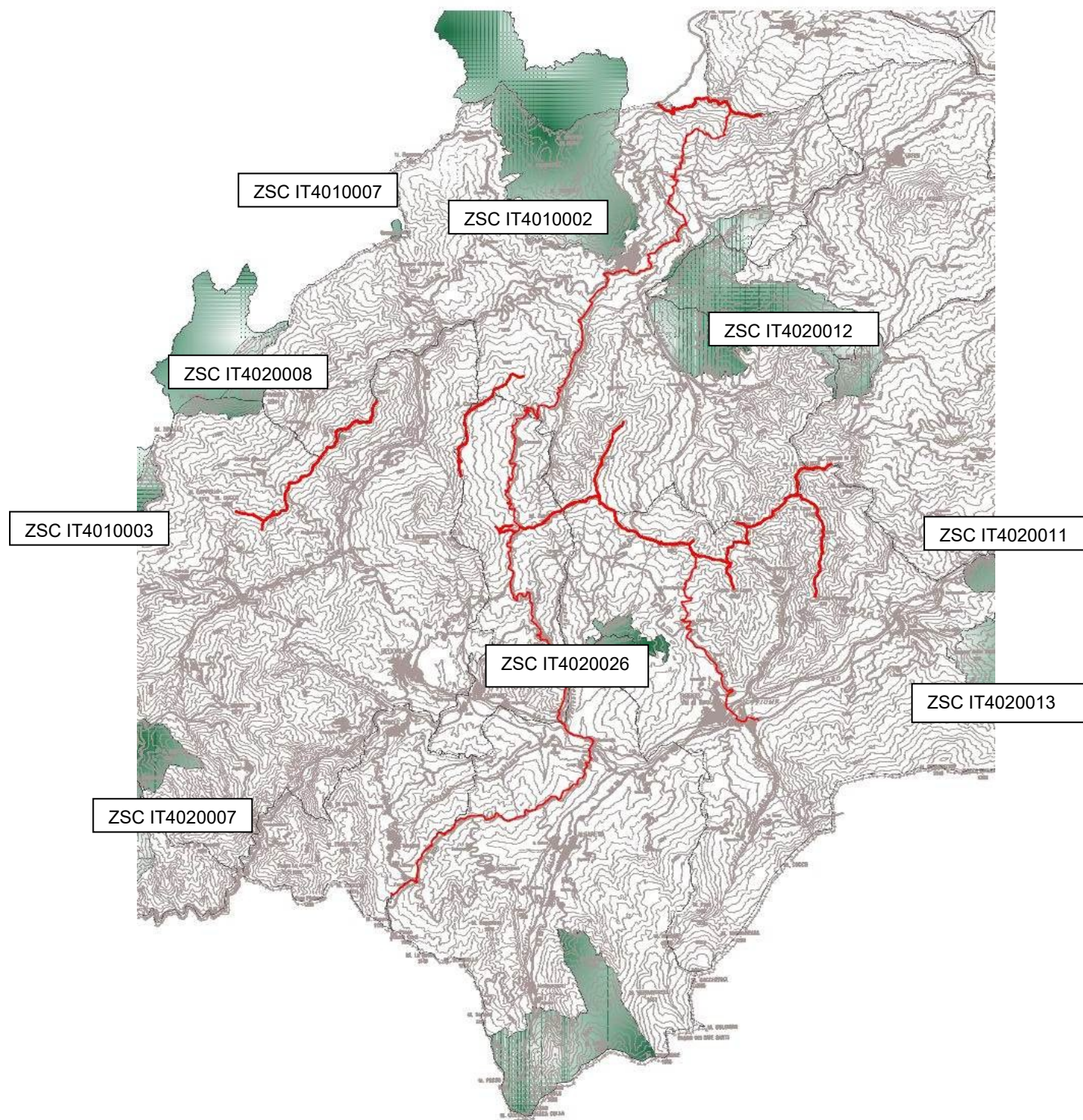
Nel caso specifico il progetto non ricade in aree protette, tuttavia nei pressi del parco si rileva la presenza di alcune aree protette così denominate:

- ZSC IT4010002 "Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora";
- ZSC IT4020011 "Groppo di Gorro";
- ZSC IT4020012 "Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca";

- ZSC IT4020013 “Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola”;
- ZSC IT4020026 “Boschi dei Ghirardi”;
- ZSC IT4020008 “Monte Ragola, Lago Moò, Lago Bino”;
- ZSC IT4010003 “Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia “;

Le aree sono collocate rispettivamente alle seguenti distanze dall'aerogeneratore più vicino del parco eolico:

- ZSC IT4010002 – 5,5 km (cluster A) e 1,8 km (cluster B)
- ZSC IT4020011 – 4,9 km
- ZSC IT4020012 – 2,6 km (cluster A) e 3,3 km (cluster B)
- ZSC IT4020013 – 4,9 km (cluster A)
- ZSC IT4020026 - 2,9 km (cluster A) e 3,9 km (cluster B)
- ZSC IT4020008 – 2,6 km (cluster B)
- ZSC IT4010003 – 2,7 km (cluster B)



Estratto tavola C5a Piano Provinciale

Anche per quanto riguarda la connessione elettrica non si rilevano interferenze con le predette aree e in ogni caso si precisa che, al fine di ottimizzare gli impatti, tutte le linee elettriche verranno interrate su sedimi esistenti.

Ad ogni modo, stando alla normativa di settore, siccome le aree sono ricomprese in un buffer di 5km verranno predisposta idonea Valutazione di Incidenza.

Tavola C6 Ambiti rurali

La delimitazione degli ambiti rurali è rappresentata nella tavola C6. Il piano identifica come rurale tutto il territorio non urbanizzato e non urbanizzabile, inoltre la Provincia, oltre alle definizioni di Legge, ha introdotto un ulteriore ambito denominato “agricolo normale”. Tale ambito racchiude tutte quelle aree agricole che, pur non essendo “ad alta vocazione produttiva”, abbiano comunque una prevalente destinazione agricola e al tempo stesso non ricadano all’interno delle fattispecie di tutela definite per Legge.

In questi ambiti gli obiettivi della pianificazione sono i seguenti:

- a) promuovere lo sviluppo di un'agricoltura efficiente e vitale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni tipiche, e sostenibile sotto il profilo ambientale, nonché, nelle aree meno vocate o svantaggiate, multifunzionale;
- b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
- c) promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- d) mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;
- e) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;
- f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
- g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.

Il comma 10 dell'art. 38 in fatto di nuove costruzioni ne permette la realizzazione salvo prima presentare un progetto che tenga adeguatamente conto di opere di mitigazione delle stesse affinché vengano ben inserite all'interno del contesto in cui ricadono.

Nel caso specifico il parco eolico ricade in aree agricole normali e per un breve tratto sia del percorso di connessione che afferente agli aerogeneratori 15-16-17, all'interno delle aree di valore naturale ambientale.

Per quanto riguarda le zone agricole normali, stando all'articolo 43 di riferimento esse costituiscono un sub-ambito degli "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico".

In questo ambito la pianificazione persegue i seguenti obiettivi di:

- a. assicurare il proseguimento dell'attività agricola, anche in aziende non vitali o con nuclei familiari pluriattivi, quale principale garanzia per il mantenimento dei caratteri paesaggistici, ambientali e socio-economici tipici del territorio;

- b. favorire uno sviluppo armonico del territorio, anche in presenza di attività non legate all'agricoltura, in modo da salvaguardarne i caratteri tipici di ruralità, mediante criteri localizzativi che limitino fortemente le presenze insediative non funzionali all'attività agricola e ne contengano l'impatto ambientale e paesaggistico.

Area sottostazione Borgo Val di Taro – cluster A



Area sottostazione di Compiano – cluster B



Area stallo Borgo Val di Taro Terna – lato utente cluster A

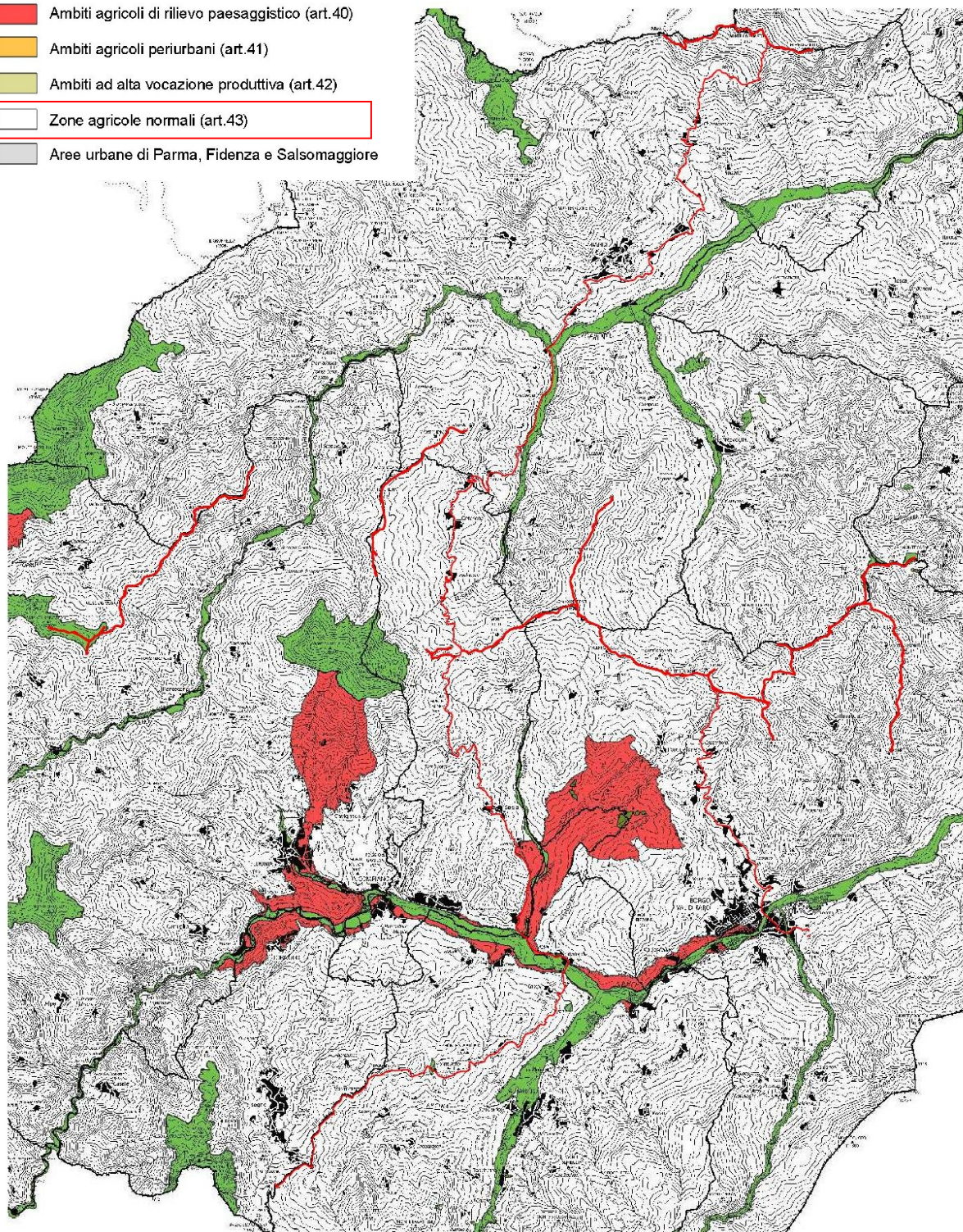


Area stallo Tornolo Terna – lato utente cluster B



Legenda

- Aree di valore naturale ambientale (art.39)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.40)
- Ambiti agricoli periurbani (art.41)
- Ambiti ad alta vocazione produttiva (art.42)
- Zone agricole normali (art.43)
- Aree urbane di Parma, Fidenza e Salsomaggiore



Estratto tavola C6.2 Piano Provinciale - analisi area cluster A e B e rispettive connessioni elettriche

Il Piano rimanda tuttavia ai PSC l'onere di individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario andando a definire eventuali prescrizioni volte alla tutela e valorizzazione dei luoghi, tuttavia raccomanda di evitare, per quanto possibile, l'eliminazione di elementi di vegetazione naturale e la riduzione delle presenze arboree, favorendo la permanenza e l'ampliamento degli habitat naturali anche attraverso la creazione di reti e corridoi ecologici.

Per quanto concerne invece gli "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" normati dall'art. 39 delle Norme di Attuazione, queste vengono destinate alla tutela di flora e vegetazione, della fauna, del paesaggio, delle acque e delle emergenze storico-culturali.

All'interno di queste aree è vietata la realizzazione di nuove edificazioni fatto salvo diverse disposizioni dei PSC che oltretutto sono chiamati a disciplinare che le opere di realizzazione di infrastrutture pubbliche e il recupero del patrimonio edilizio.

In merito alle opere di connessione ricadenti all'interno di queste aree si precisa che il tracciato di scavo è previsto lungo infrastrutture viarie esistenti e pertanto non comportano sottrazione di habitat, per quanto riguarda invece l'area a ridosso degli aerogeneratori si rimanda alle prescrizioni del Piano comunale.

Tavola C7 Beni storico testimoniali e zone di interesse storico

La tavola denominata "C7 Beni storico testimoniali e zone di interesse storico" individua i principali beni culturali di interesse storico-testimoniale caratterizzanti le unità di paesaggio ovvero:

- viabilità storica;
- insediamenti urbani storici;
- strutture insediative storiche non urbane;
- comunali (usi civici).

Per quanto concerne gli insediamenti urbani storici e le strutture storiche non urbane, la cartografia evidenzia con colori differenti i Beni censiti, tuttavia i Comuni sono tenuti ad effettuare approfondimenti in materia valutando l'effettiva sussistenza di elementi storico-testimoniali e definendo l'esatta perimetrazione delle aree avvalendosi del Piano Strutturale

Comunale, fino ad approvazione di tale piano sono autorizzati solamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Per quanto concerne invece la viabilità storica il Piano identifica la principale viabilità, comprensiva di slarghi e piazze, identificata sia da cartografia IGM (per l'extra-urbano) che da cartografia di primo catasto per quella urbana.

La viabilità segnata non può essere soppressa, privatizzata, chiusa o alienata.

Infine, sempre all'interno della medesima cartografia il Piano identifica anche il sistema dei terreni interessato dagli "usi civici": stando all'art. 18 delle Norme di Attuazione vanno evitate alterazioni delle caratteristiche essenziali degli elementi territoriali e nuovi interventi di infrastrutture viarie, tecnologiche e canalizie di rilevanza non locale deve essere previsto dagli strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionale, regionale e provinciale.

Entrando nello specifico del progetto: in linea generale gli aerogeneratori e le relative piste di collegamento non interferiscono con le aree segnate sulla cartografia analizzata eccetto la zona afferente l'aerogeneratore 09, due tratti di piste di collegamento e un breve tratto di strada, di servizio alla piazzola 25 che risultano essere interessati da uso civico.

In merito alla connessione elettrica si procede di seguito alla descrizione per cluster:

- *cluster A*: sia la connessione che il tratto di pista di collegamento tra gli aerogeneratori 06 e 07 intercettano in più punti la SP21 classificata, secondo cartografia, come strada contemporanea inoltre, lo stesso andrà ad intercettare due insediamenti tutelati, ma non presente nell'IBC, e identificati come 132 "Casembola", 138 "Barzana di Sopra- Sotto" e un insediamento tutelato e presente nell'IBC denominato 181" Borgo Val di Taro".

Cluster B: Per quanto concerne le opere di connessione invece il nuovo cavidotto verrà posato per brevi tratti in strade identificate in blu come “strade contemporanee” e passerà attraverso due borgate censite i seguenti numeri:

- 115 Chiesabianca, Bardi
- 31 Felegara, Bardi
- 160v Cereseto, Compiano
- 142 Cavnaga, Bardi
- 147 Farfanaro, Compiano
- 162 Sambuceto, Compiano
- 163 Strela, Compiano
- 168 Campi, Albareto

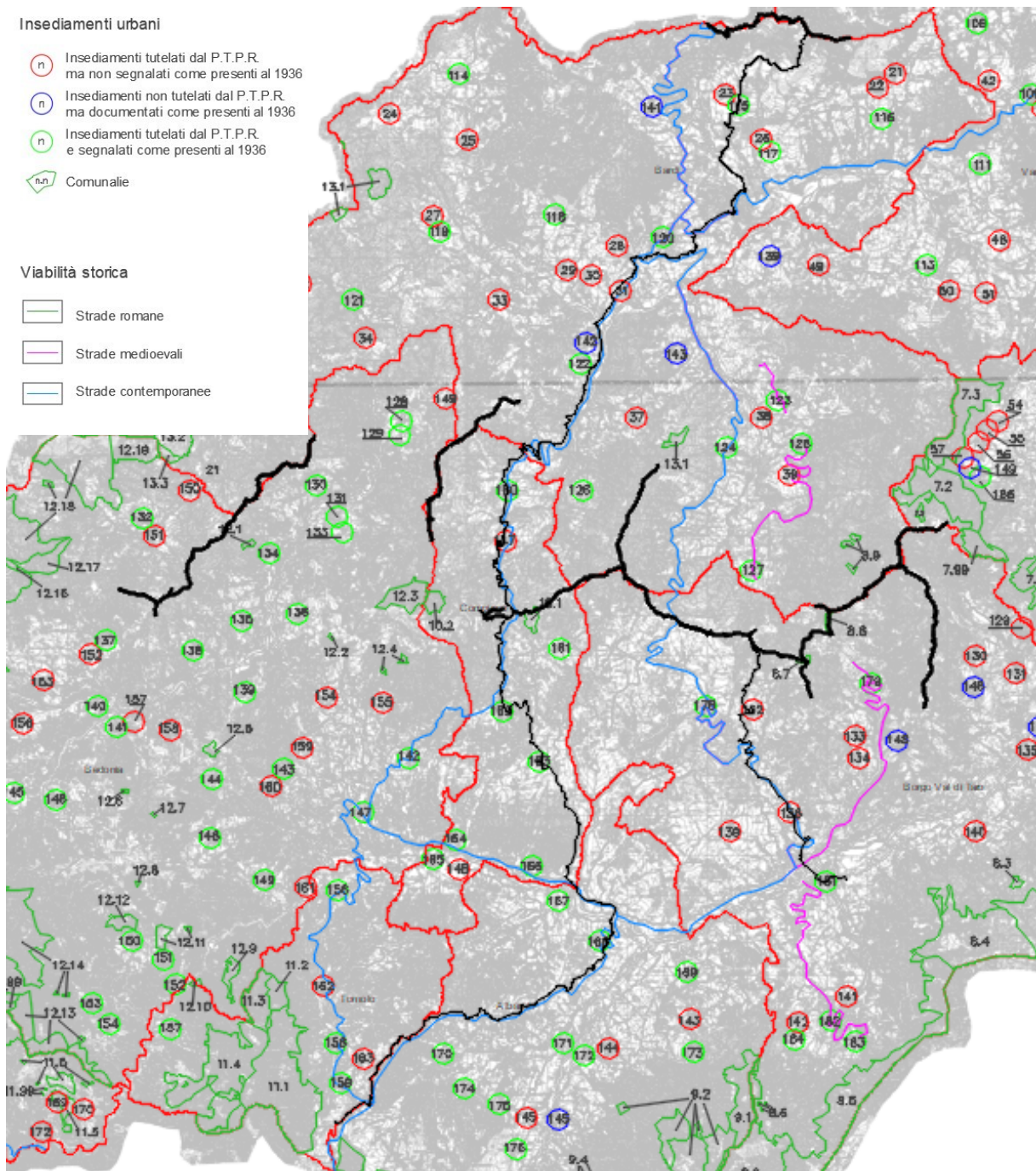
Legenda

Insedimenti urbani

- n Insediamenti tutelati dal P.T.P.R. ma non segnalati come presenti al 1936
- n Insediamenti non tutelati dal P.T.P.R. ma documentati come presenti al 1936
- n Insediamenti tutelati dal P.T.P.R. e segnalati come presenti al 1936
- n,n Comunale

Viabilità storica

- Strade romane
- Strade medioevali
- Strade contemporanee



Estratto tavola C7.2 Piano Provinciale

Rispetto alle prescrizioni imposte dal Piano si evidenzia che le opere prevedono il completo interrimento dei caviddotti a favore di una migliore mitigazione delle opere e che le stesse vedranno interessate solamente le infrastrutture viarie esistenti.

In merito ai territori destinati ad usi civici sono normati dall'art.18 delle N.T.A. che demanda

ai comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, le disposizioni da attuare in merito. Tra le direttive che vengono date per la redazione del piano viene vietata la realizzazione di infrastrutture viarie e tecnologiche che non abbiano rilevanza locale a meno che le stesse non sia specificatamente previste da programmazione nazionale, regionale o provinciale.

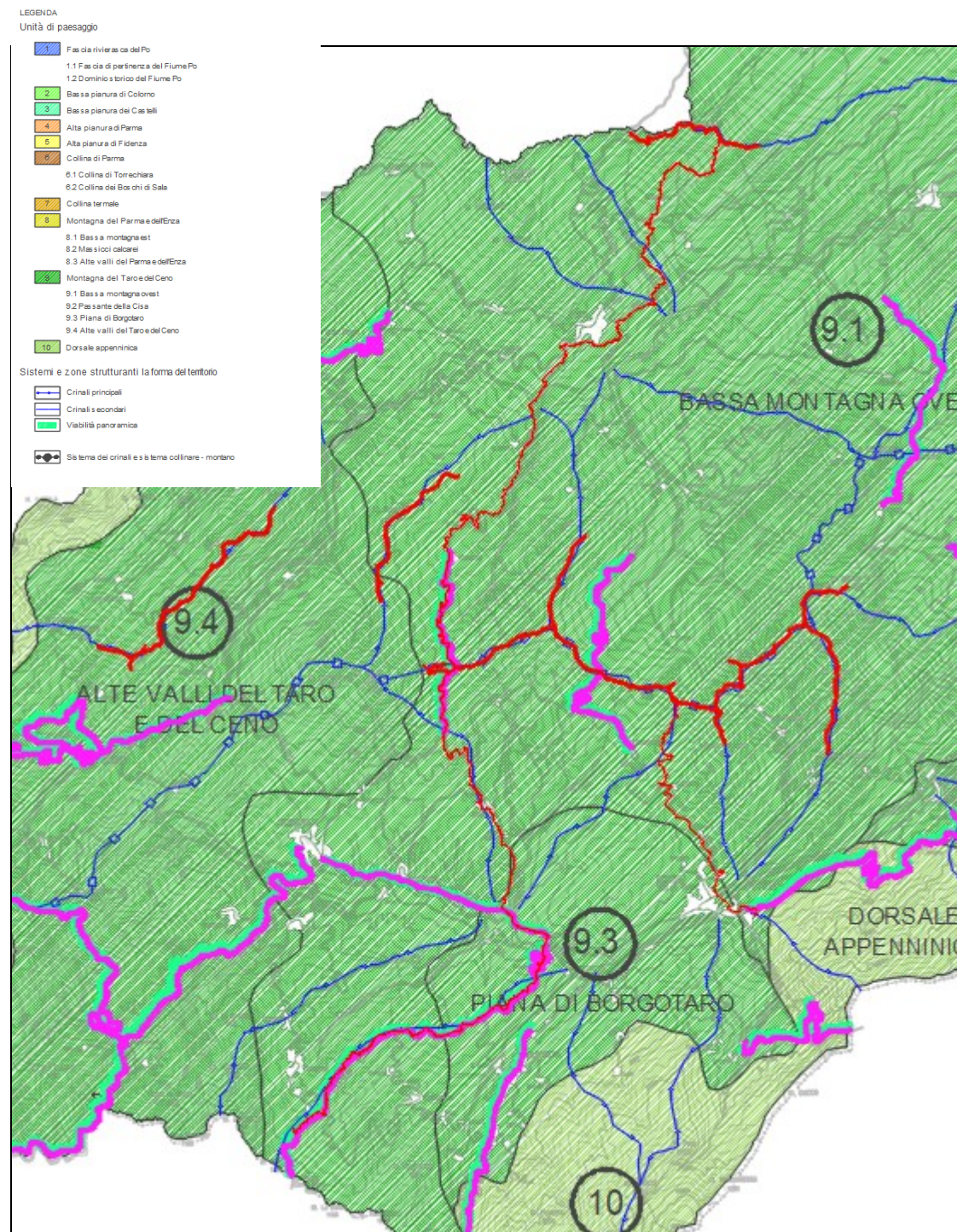
Secondo quanto riportato nei punti precedenti, il progetto interferisce con:

- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;
- Aree boscate;
- Territori sopra i 1200 metri;
- Territori presenti all'interno di fasce di rispetto di fiumi e laghi;
- Usi civici:
- Ambito agricolo normale;
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
- insediamenti urbani storici;
- strutture insediative storiche non urbane;

Tuttavia laddove l'interferenza non si riferisce alle opere di connessione, che prevedono la posa interrata di cavidotti elettrici lungo la viabilità esistente con conseguente ripristino dei luoghi ante-operam e dunque che non prevedono alterazione dei luoghi, le opere inerenti la realizzazione del parco eolico (comprehensive di aerogeneratori, piazzole, piste) ricadono in casistiche che si possono ritenere coerenti con il quadro programmatico del Piano analizzato. Oltretutto la trasformazione di alcune piazzole in aree di sosta attrezzate e la possibilità di creare un parco del vento che possa contribuire a migliorare l'escursionismo presente in zona, incentivato altresì dalla normativa vigente, avvalorano la coerenza del progetto con il Piano.

Tavola C8 Ambiti di gestione unitaria del paesaggio

La tavola C8 è volta a definire le unità di paesaggio che caratterizzano i luoghi sulla base delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio



Il progetto è collocato in ambito di montagna del Taro e del Ceno tra i sub-ambiti: 9.1bassa montagna ovest, 9.3 Piana di Borgotaro e 9.4 Alte valli del Taro e del Ceno.

Per quanto riguarda la collocazione sia degli aerogeneratori che delle piazzole e relative piste di connessione, queste risultano essere collocate sia lungo i crinali principali che secondari.

L'articolo 9 delle N.T.A. definiscono il sistema dei crinali e sistema collinare-montano: in queste aree è necessario provvedere alla salvaguardia degli scenari d'insieme e alla tutela delle particolarità geomorfologiche assicurando la visuale degli stessi.

Il comma 3 del medesimo articolo impone una valutazione di impatto ambientale nel caso siano previste opere di realizzazione di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e per impianti di produzione di energia da fonti alternative.

In queste aree è altresì consentita *la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.*

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa contenente le informazioni principali più pertinenti con le opere in progetto.

Art. NTA	descrizione	interventi consentiti	coerenza con le norme	motivazione
art. 9	Sistema dei crinali e sistema collinare	sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile	si dopo parere positivo di VIA si	la realizzazione del parco eolico è di fatto un sistema tecnologico di produzione e trasporto di energia pulita, conseguentemente alla sua realizzazione si rende necessaria la creazione di una serie di opere accessorie tra cui piazzole e piste. Il loro sfruttamento sarà esclusivamente per il parco eolico e, laddove non sia previsto il parco del vento, la viabilità sarà interdetta per evitare il transito di mezzi non autorizzati.
art.10	Sistema forestale e boschivo	a) ammessi interventi di interesse pubblico b) realizzazione di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco	si	
art. 14	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	a) consentiti sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative b) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche,	si	
art.17	Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane	prescrizioni in capo alle amministrazioni locali	si	
art.18	Zone di interesse storico-testimoniale: usi civici e bonifiche storiche	non interferente con le aree segnate	si	si vedano i capitoli specifici non interferente con le aree segnate
art.19	Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica e panoramica	tutela delle caratteristiche della strada	si	per quanto riguarda le strade di accesso al parco eolico, e quindi soggette al transito dei mezzi di cantiere e dei mezzi di trasporto a carico eccezionale, non sono previste opere di adeguamento viario atte ad alterare la struttura viaria esistente. Per quanto riguarda invece le opere di connessione elettrica, queste verranno interamente interrate e seguiranno il tracciato esistente senza andare a comprometterne i caratteri.
art.25	Parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico	non interferente con le aree segnate tuttavia entro un buffer di 5km è necessario redigere VINCA	si	dalle analisi svolte dai singoli professionisti abilitati non risultano esserci condizioni tali per cui la flora, la fauna e l'avifauna presenti all'interno delle aree tutelate possano subire perdite di territorio e/o condizioni di forte stress
art.27	Progetti ed interventi di tutela e valorizzazione	parco eolico non interferente con le aree segnate	si	non interferente con le aree segnate
art. 37	Rischi ambientali e principali interventi di difesa	non interferente con le aree segnate	si	non interferente con le aree segnate
art.38	Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione	realizzazione di nuove costruzioni a patto che siano ben mitigate nel contesto	si	La sottostazione elettrica, come possibile vedere negli specifici elaborati grafici e all'interno della paesaggistica, è stata progettata mediante applicazione di misure di mitigazione volte ad armonizzare la struttura con il contesto. Essa sorge inoltre in area prativa circondata da territori a forte copertura boscata che provvedono alla naturale mitigazione del suo inserimento nel contesto. Per quanto riguarda invece, in termini più ampi, il concetto di parco eolico, esso è notoriamente uno dei sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile che richiedono meno sfruttamento di terreno possibile e pertanto, appurata la necessità di arrivare agli obiettivi del 2030 sia regionali che nazionali, risulta essere coerente con le richieste normative.
art.39	Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale	si rimanda alle prescrizioni dei PSC per eventuali prescrizioni in merito	si	si precisa che il tracciato di scavo è previsto lungo infrastrutture viarie esistenti e pertanto non comportano sottrazione di habitat, per quanto riguarda invece l'area a ridosso degli aerogeneratori si rimanda alle prescrizioni del Piano comunale.
art.43	Zone agricole normali	prescrizioni in capo alle amministrazioni locali	si	si vedano i capitoli specifici

2.1.7. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n.52 del 26 Gennaio 1999 e successivamente aggiornato negli anni 2000 e 2001. Il piano si compone di un quadro normativo, conoscitivo e una parte descrittiva costituita da più relazioni inerenti il rapporto ambientale e una parte inerente la cartografia di piano per il sistema ambientale, territoriale e infrastrutturale.

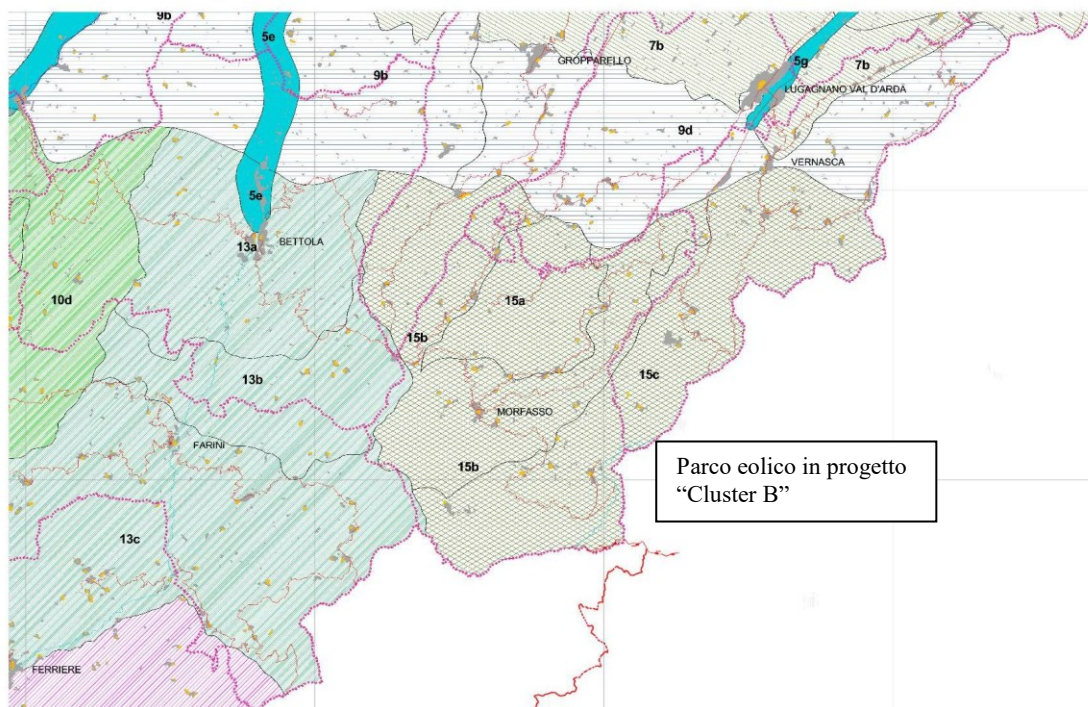
In linea generale il presente piano persegue i seguenti obiettivi strategici:

- favorire la coesione sociale garantendo pari opportunità di accesso ai servizi, alle infrastrutture, all'informazione;
- valorizzare le peculiarità del territorio locale;
- preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio;
- migliorare la competitività del sistema produttivo.

Al fine di analizzare il contesto in cui sorge il parco eolico e di recepire informazioni sulle norme che regolano questi territori, si procede di seguito con l'analisi della cartografia e della normativa di settore.

TAV. T1 AMBITO DI RIFERIMENTO DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO PROVINCIALI

La tavola denominata T1 identifica le unità di paesaggio significative a livello provinciale.



Estratto tavola T1 Piano Provinciale

Il progetto del parco eolico ricade per un breve tratto all'interno **dell'Unità 15 dell'Alta Val d'Arda**.

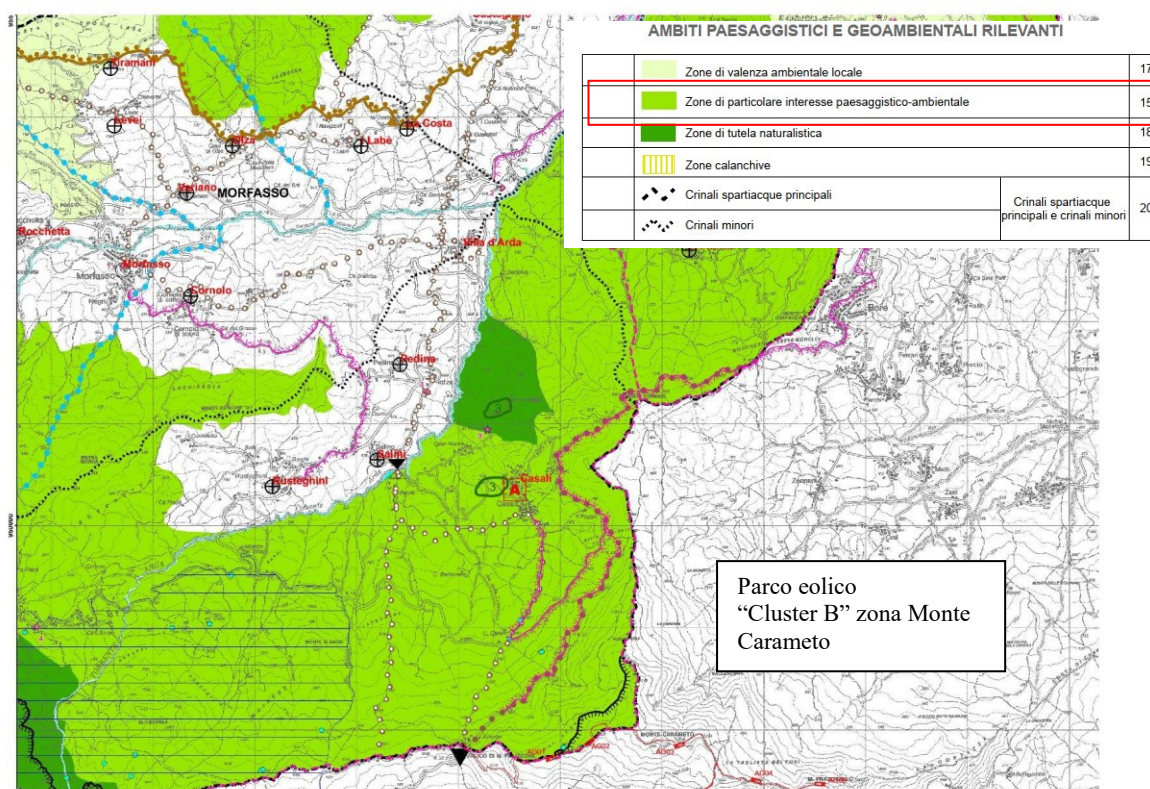
Stando all'allegato C4 alle norme tecniche in questa unità di paesaggio vengono identificati due tipi di indirizzi: uno di tipo antropico e uno naturale.

Per quanto riguarda il secondo tipo si raccomanda la conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri paesaggistici favorendo altresì la salvaguardia dei prati-pascoli con manutenzioni che impediscano l'avanzamento del bosco; al tempo stesso nelle formazioni boschive a predominanza di faggio si incentiva il loro mantenimento e trattamento.

TAV. A1 - TUTELA AMBIENTALE, PAESISTICA E STORICO-CULTURALE

La tavola A1 riporta il quadro del territorio caratterizzato da ambiti di accertato valore paesaggistico ambientale, caratterizzati da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche e percettive svolgendo un ruolo di connessione di emergenze naturalistiche esistenti.

Rispetto a questa tavola il parco eolico risulterebbe ricadere all'interno di *Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale* normate dall'art. 18 delle N.T.A. del Piano stesso.



Estratto tavola A1 Piano Provinciale

In questi territori il Piano ammette la presenza dei seguenti impianti solo qualora essi stessi siano previsti dalla pianificazione nazionale e Regionale o in alternativa previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche naturali del territorio:

- linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Secondo il comma 8 del medesimo articolo inoltre la pianificazione comunale od intercomunale può definire in tali aree interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

Inoltre, in queste aree è comunque consentita la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari e la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Poiché un parco eolico è assimilabile a *sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime* e che le opere ad esso connesse riguardano l'adeguamento della viabilità esistente, anche al fine di creare nuove piste frangifuoco, e piazzole da poter sfruttare come aree di sosta per pubblica fruizione si ritiene che il progetto sia coerente con le prescrizioni.

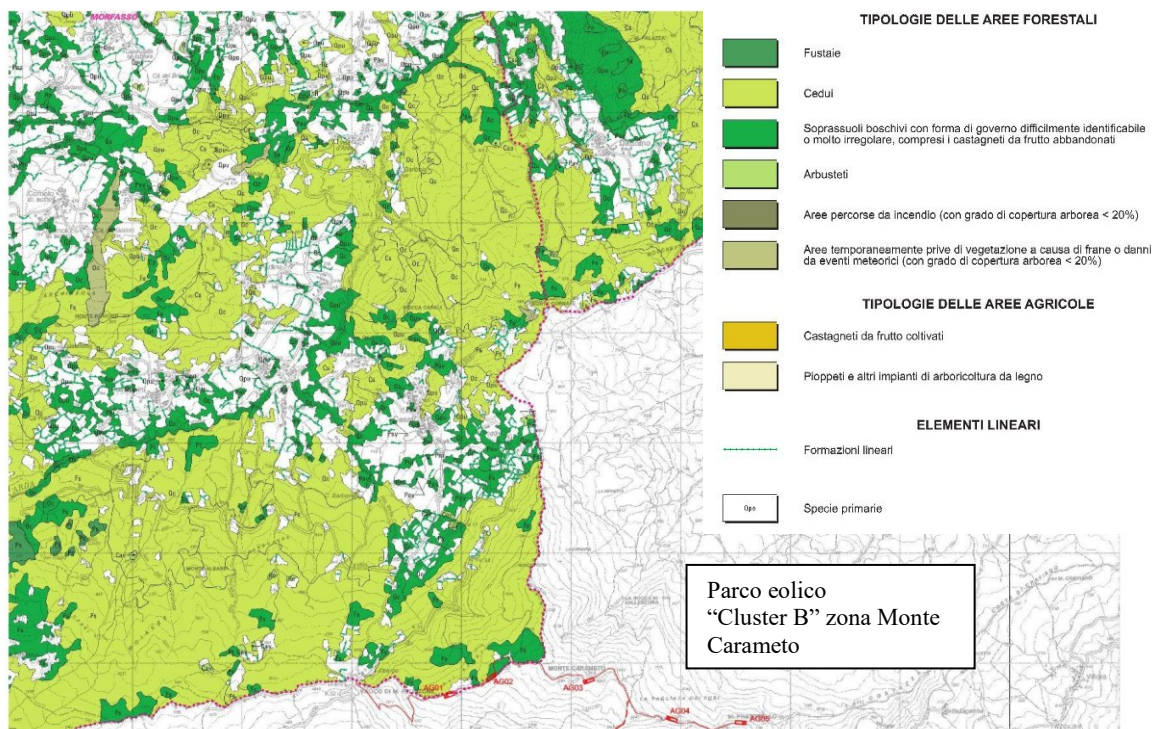
TAV. A2 - ASSETTO VEGETAZIONALE

Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il presente Piano é corredato dalla carta dell'assetto vegetazionale, costituita dalle tavole contrassegnate dalla lettera A2.

Relativamente all'assetto vegetazionale esistente, all'interno della tavola A2, sono state perimetrate le seguenti aree:

- a. area forestale (boschi, boschetti, castagneti da frutto, formazioni di ripa, arbusteti, giovane impianto);
- b. area agricola (pioppeti, formazioni lineari a prevalenza di gelso, formazioni lineari di altre specie);
- c. area urbana (principali parchi e giardini).

Nel caso specifico, una piccola parte dell'impianto eolico che ricadrà sulla Provincia di Piacenza interesserà i boschi Cedui e soprassuoli boschivi con forma di governo difficilmente identificabile.



Estratto tavola A2 Piano Provinciale

Secondo l'art. 11 delle Norme di Attuazione, all'interno di questi territori è ammessa:

- a) realizzazione di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere,
- b) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Il comma 4 del medesimo articolo permette inoltre che predetti territori siano attraversati da sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia fatta salva la loro previsione all'interno di strumenti di pianificazione nazionale, regionale o interregionali.

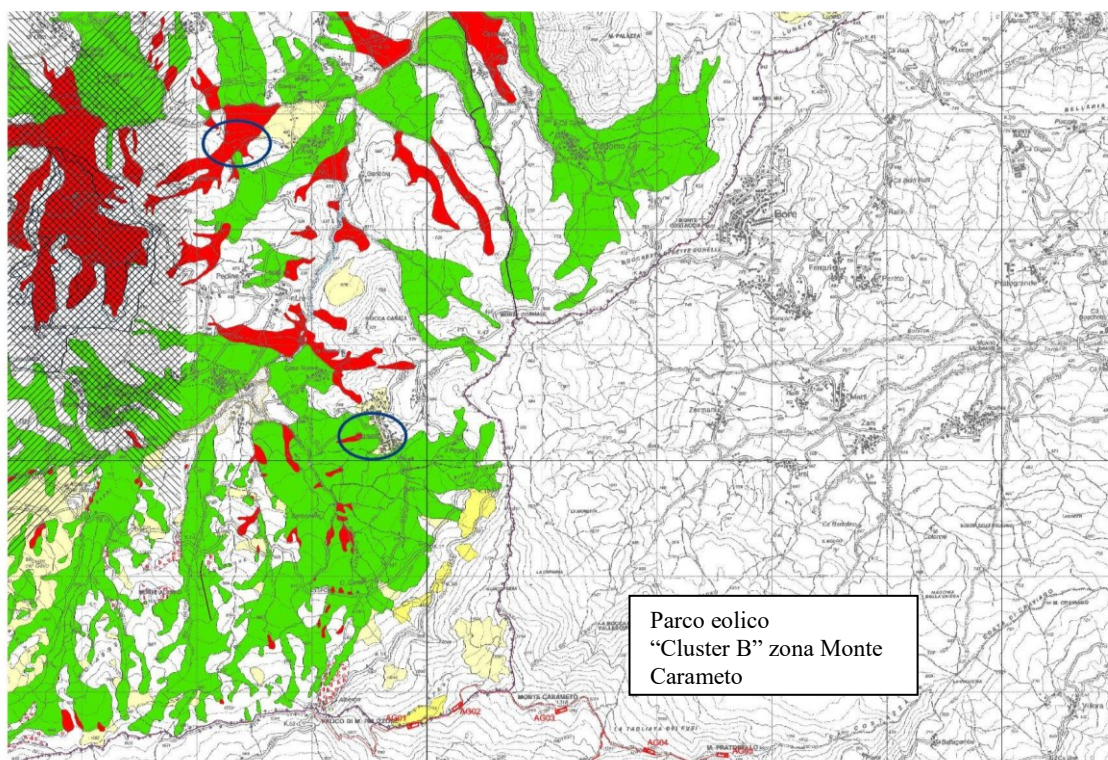
Inoltre, in caso di realizzazione di poderali, le stesse non possono avere larghezza superiore ai 3,5 metri né comportare l'attraversamento di terreni aventi pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri.

Considerate le opere previste su territorio provinciale, che comportano la realizzazione di una piazzola che in fase di esercizio verrà destinata alla fruizione pubblica come area di sosta e parco del Vento e l'adeguamento viario di un tratto di strada esistente, si ritiene che le opere siano coerenti con la normativa vigente.

TAV. A3 – CARTA DEL DISSESTO

La tavola denominata A3 tratta gli elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità e vengono classificati in:

- frana attiva
- frana quiescente
- frana inattiva
- aree di conoidi



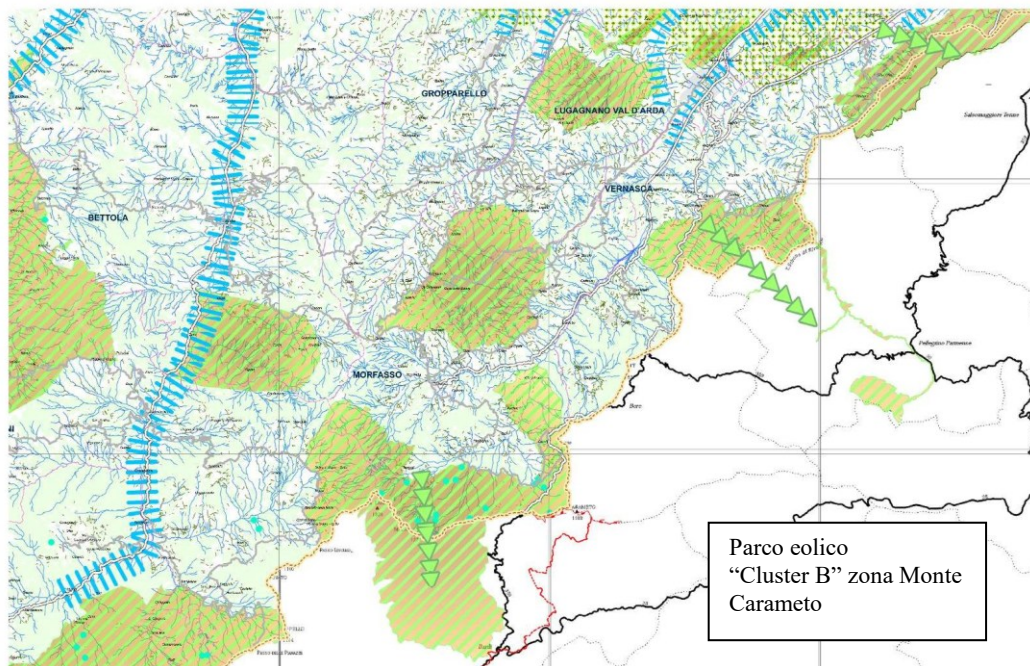
Estratto tavola A3 Piano Provinciale

Analizzando la cartografia è possibile vedere che le nuove opere inerenti il parco eolico ricadono fuori dalle aree identificate ad eccezione di un breve tratto della pista interna che ricade in aree caratterizzate da potenziale instabilità. Tuttavia si precisa che le piste interne non saranno di nuova realizzazione ma seguiranno viabilità già esistenti che necessitano di opere di adeguamento.

Per questi territori l'articolo 33 delle Norme di Attuazione vieta lo sfruttamento degli stessi per nuova edificazione e poiché, come già detto, gli interventi in queste aree non saranno di nuova realizzazione si ritiene che le opere previste siano coerenti con la normativa.

TAV. A6 - SCHEMA DIRETTORE RETE ECOLOGICA

La cartografia del P.T.C.P. individua la rete ecologica territoriale di riferimento, indicando tutte le entità ambientali consolidate, gli ambiti naturali (aree naturalistiche, boscate, di riequilibrio naturalistico, grandi corridoi ecologici di connessione fluviale) e gli elementi lineari sia naturali (corsi d'acqua tutelati) che artificiali (siepi, filari, alberature stradali).



Estratto tavola A6 Piano Provinciale

L'art.46.1 delle Norme suggerisce degli indirizzi per piani e programmi locali tesi al riequilibrio eco-ambientale senza però imporre delle specifiche prescrizioni, per tale motivo verrà valutato il piano comunale di riferimento.

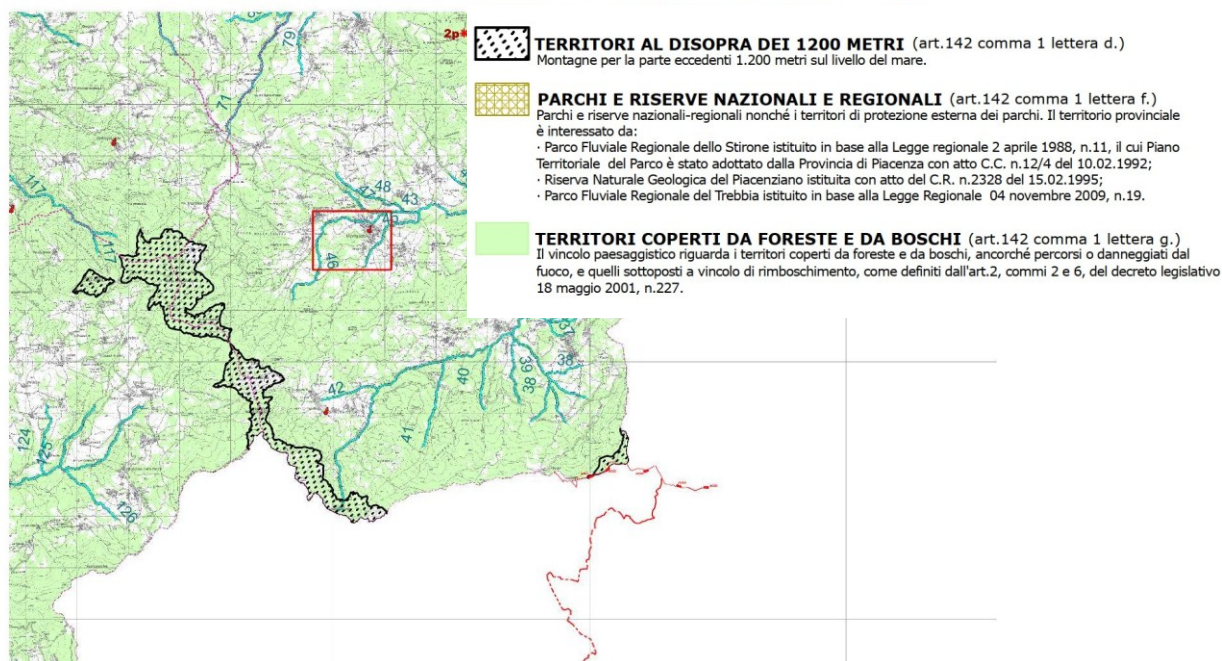
Ad ogni modo le opere ricadenti su suolo provinciale si trovano al margine di una area identificata come *nodi ecologici* e in prossimità di *biotipi umidi* ma non risulta interferire con le direttrici di collegamento, per approfondimenti in materia si rimanda alla relazione avifaunistica dove i flussi migratoria sono stati monitorati e appurata la non interferenza.

Per quanto concerne le i biotipi umidi il Piano pone l'obiettivo della tutela e conservazione di questi territori data la loro alta biodiversità e naturalità. Sono comprese nella categoria le aree di ridotte dimensioni come pozze, torbiere, stagni, prati umidi e lanche e sono caratterizzate da presenza di habitat vegetazionali e specie floristiche di pregio.

In queste aree non sono consentiti i seguenti interventi suscettibili di danneggiare l'assetto

D3.A - AREE E BENI SOGGETTI A VINCOLO CULTURALE E PAESAGGISTICO AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

L'ultima cartografia analizzata riguarda quella inerente il censimento dei beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/04 artt. 10, 136 e 142.



Estratto tavola D3 Piano Provinciale

Stando alla cartografia gli interventi previsti ricadono sia in aree boscate che in territori posti oltre i 1200 metri, rispettivamente le lettere g) e d) dell'art. 142 Testo Unico. Per le prescrizioni si rimanda al predetto Testo.

Riassumendo, secondo la cartografia analizzata il progetto ricade all'interno dei seguenti ambiti:

- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- boschi Cedui e soprassuoli boschivi con forma di governo difficilmente identificabile;
- aree boscate;
- aree superiori ai 1200 mt;

Tuttavia le opere inerenti la realizzazione del parco eolico (comprehensive di aerogeneratori, piazzole, piste) ricadono in casistiche che si possono ritenere coerenti con il quadro programmatico del Piano analizzato. Oltretutto la trasformazione delle piazzole in aree di

sosta attrezzate e la possibilità di creare un parco del vento che possa contribuire a migliorare l'escursionismo presente in zona, incentivano altresì dalla normativa vigente, avvalora la coerenza del progetto con il Piano.

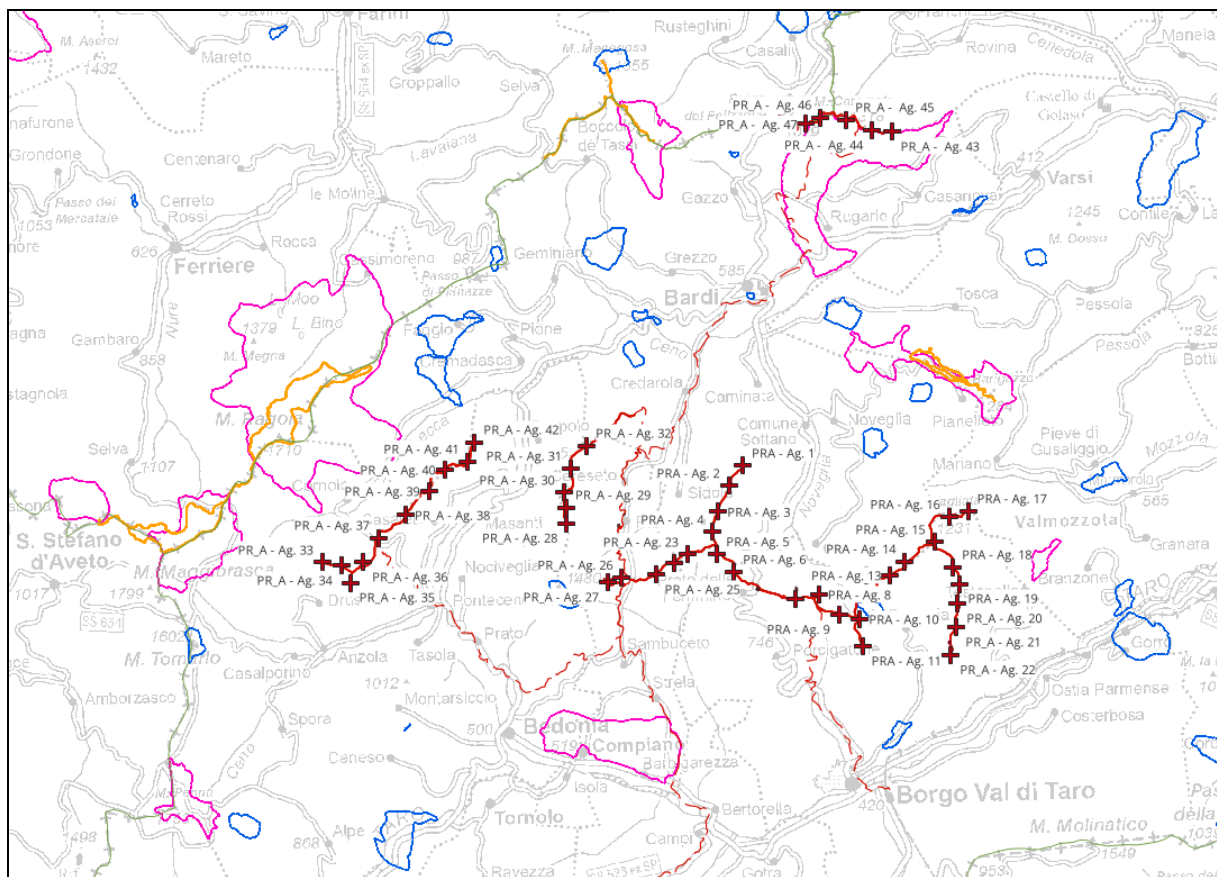
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa contenente le informazioni principali più pertinenti con le opere in progetto.

Art. NTA	descrizione	interventi consentiti	coerenza con le norme
art.18	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale boschivo	a) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime	si
		b) realizzazione di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco	
		c) interventi volti a consentire la pubblica fruizione	
art. 11	Assetto vegetazionale	a) realizzazione di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere	si
		b) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.	
art.33	dissesto	non sono previste nuove opere in queste aree ma solo interventi di adeguamento	si
art.46,1	rete ecologica	eventuali prescrizioni in capo alle amministrazioni locali	si
ex art.16	biotopi umidi	interventi infrastrutturali e di rilevante interesse pubblico	si

2.1.8. Geositi

La Legge Regionale 09/2006 definisce le norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico dei luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici.

La Regione ha provveduto, con D.G.R. 1084 del 2021, al censimento e schedatura dei geositi definendoli in base alla rilevanza: regionale/nazionale e locale. Ogni scheda contiene informazioni di carattere geografico, geologico e di indirizzo per la sua valorizzazione.



Elaborazione con software qgis con individuazione dei geositi rispetto al progetto

Rispetto alle aree destinate al progetto è presente una area di geosito nella porzione nord del parco eolico, in prossimità del Monte Carameto, da cui prende il nome l'omonimo geosito.



FONTE: <https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi>

Il geosito nel Monte Carameto ha una superficie di 982,47 ettari ed è collocato ad una quota altimetrica compresa tra i 852 m s.l.m. e i 1304 m s.l.m.; la particolarità di questa area è la presenza di strati calcareo marnosi del Flysch di Monte Cassio, alcuni dei quali molto spessi, implicati in pronunciate pieghe coricate.

L'articolo 6 della Legge Regionale regola la gestione e la tutela dei siti censiti secondo i seguenti commi:

a) l'accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti e fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive;

b) nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue, nonché nelle riserve naturali e nei siti della Rete natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di protezione speciale ZPS), così come definiti dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del

sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000), geositi, grotte e cavità artificiali sono soggetti alla specifica normativa. In particolare le "grotte non ancora sfruttate a livello turistico" sono identificate con il codice 8310 quali habitat d'interesse comunitario nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e come tali soggette alla tutela e alle valutazioni d'incidenza previste dalla normativa nazionale e regionale, così come altri habitat contigui che si trovino nelle adiacenze;

c) nelle zone B e C dei parchi regionali e nelle aree contigue sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sulla base dei programmi elaborati dai gruppi speleologici affiliati alla FSRRER, e da altri gruppi speleologici specificatamente autorizzati dall'ente di gestione dell'area protetta;

d) sono altresì soggetti a specifica normativa i geositi ricadenti nelle "aree tutelate per legge" e nelle aree classificate come "immobili ed aree di notevole interesse pubblico", ai sensi degli articoli 142 e 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno;

e) nelle rimanenti aree le forme di tutela e le modalità di accesso sono definite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Poiché il sito non ricade all'interno di dette aree si rimanda alla pianificazione locale per eventuali altre considerazioni in merito.

Si precisa che, benché parte dei plinti degli aerogeneratori 03 e 05 ricadano al limite di detta area, la loro collocazione non risulta essere perimetrata in aree di dissesto e lo stesso geosito viene censito dalla Regione come area a tutela superflua.

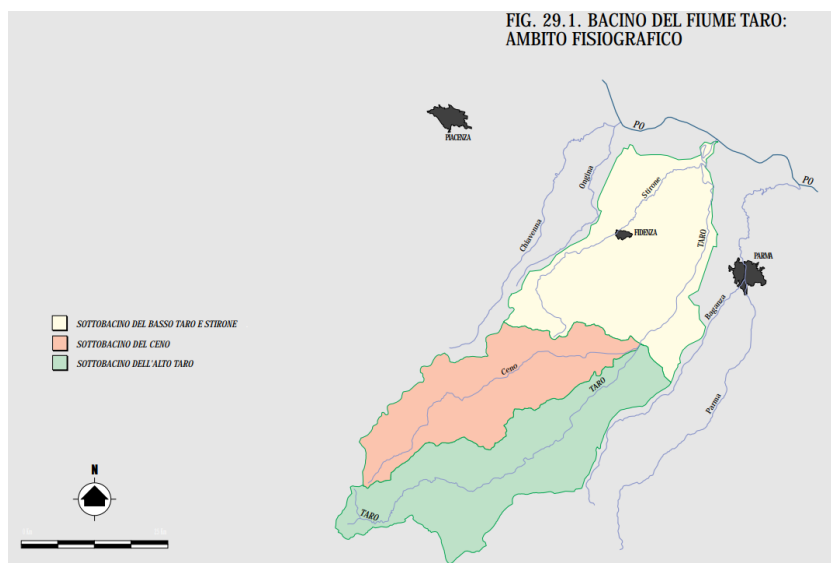
Altre informazioni sul geosito

- **Interessi geoscientifici:** Geomorfologico - Strutturale;
- **Geotipi presenti:** Anticlinale - Sinclinale - Frana;
- **Interessi contestuali:** Paesaggistico;
- **Valenze:** Scientifico - Divulgativo;
- **Tutela:** superflua;
- **Accessibilità:** facile;

2.1.9. Piano di Bacino

A seguito dell'Intesa sottoscritta dall'Autorità di Bacino del Po, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Parma, si è conferito al PTCP il valore e gli effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI) ai sensi dell'art.57 c.1, del D.Lgs. 112/1998 e dell'art.21, c.2 della L.R. 20/2000.

Il PTCP delinea nei propri elaborati un quadro conoscitivo e di progetto a scala provinciale



delle diverse situazioni di dissesto idrogeologico in atto e potenzialmente riattivabili.

Il piano di bacino all'interno del quale si sviluppa il progetto del nuovo parco eolico denominato "Parma A" (comprensivo dei due

cluster A+B) è quello dell'appennino Settentrionale, che prevede l'articolazione del reticolo idrografico in bacini riferiti ai suoi affluenti, in questo caso il Taro.

Con l'entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016 sono infatti state soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, e tutte le relative funzioni sono state trasferite alle Autorità di bacino distrettuali.

Il bacino del Taro ha una estensione di circa 2.030 kmq, di cui circa il 77% in ambito montano, e corrispondente al 2,9% della superficie complessiva del bacino del Po in territorio italiano.

Il fiume Taro nasce dal Monte Penna e rappresenta l'affluente principale del fiume Po per la provincia di Parma. Il corso del fiume ha direzione sud-ovest/nord-est fino allo sbocco in pianura, dove crea un'ampia conoide, per poi assumere un andamento mediano fino alla confluenza del Po presso Gramignazzo. Nel complesso la lunghezza del fiume è pari a circa 150 km; tra gli affluenti principali troviamo: nella parte alta Gotra, Tarodine e Manubiola, nella

media montagna i torrenti Ceno, Sporzana e Dordone e nel tratto di pianura Recchio e Stirone.

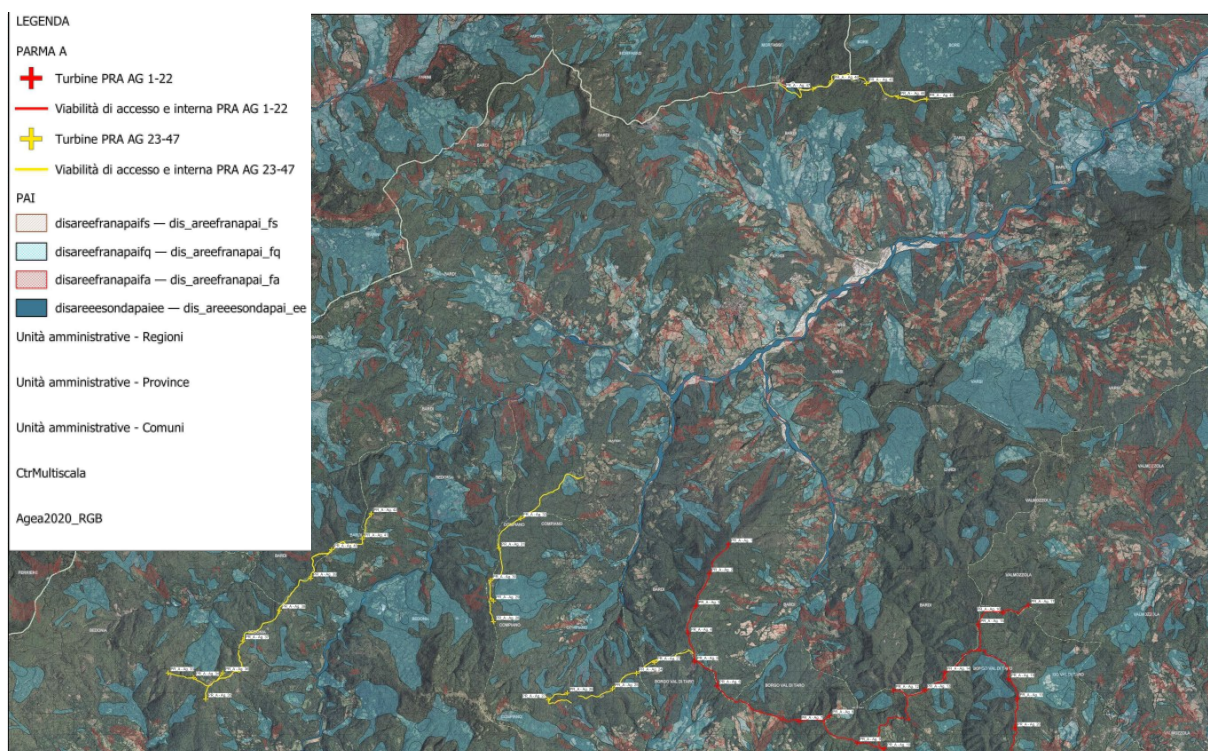
Per la valutazione dei dissesti sono stati definiti tre sotto bacini:

- Del Basso Taro e Stirone
- Del Ceno
- Dell'alto Taro

Poiché il progetto del parco eolico si estende lungo il sottobacino del Ceno verrà di seguito analizzato anche questo ambito.

Il Bacino del Ceno ha una estensione di circa 536 kmq, esso è caratterizzato da fenomeni franosi di elevata incidenza soprattutto nel tratto montano così come i fenomeni torrentizi risultano essere intensi nella fascia compresa tra il torrente Lecca e Vianino.

Molti comuni sono inoltre soggetti a fenomeni di compresenza di dissesti lungo il reticolo idrografico minore e di frane che li colloca in classi di elevata pericolosità.



Estratto carta fenomeni franosi IFFI

Rispetto al progetto, osservando la cartografia del dissesto, è possibile vedere che sia il tracciato viario sia le ubicazioni dei singoli aerogeneratori risultano esterni a qualsiasi

perimetrazione di frana attiva e quiescente, sono presenti solo delle interferenze con zone cartografate come detrito di versante e DGPV coincidenti ad aree a pericolosità geomorfologica moderata normata dall'art. 22bis delle N.T.A.. In particolare, tale norma ai commi 2, 3 e 4 cita testualmente:

- 2 In relazione alla loro moderata pericolosità geomorfologica, in tali aree sono ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 2 del precedente articolo 22, interventi di completamento e di espansione, nonché nuove edificazioni ed opere pubbliche, purché riguardanti zone già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane e ne sia dettagliatamente e specificatamente motivata la necessità.*
- 3 Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad una verifica di compatibilità idrogeologica in relazione alle condizioni di dissesto esistenti o potenziali; tale verifica tecnica è da svolgersi nell'ambito di formazione del PSC. La verifica di compatibilità di cui sopra dovrà comunque contenere e sviluppare, in rapporto alle problematiche presenti:*
 - la raccolta e analisi di dati storici, inerenti eventuali fenomeni di dissesto pregressi;*
 - la verifica geomorfologica della tendenza evolutiva dei corsi d'acqua presenti;*
 - la valutazione idrogeologica dell'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea.*
- 4. Le medesime disposizioni di cui ai comma 2 e 3 si applicano ai Detriti di versante, ai Depositi alluvionali e ai Conoidi di deiezione individuati nella tavola C2 - Carta del dissesto in scala 1:10.000, purché tali zonizzazioni non interessino aree e/o zone diversamente delimitate e disciplinate dal presente Piano: in tal caso, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.*

Come si può osservare, le norme del P.T.C.P. consentono l'edificazione per gli scopi previsti, salvo verifica della compatibilità del sito in relazione alle condizioni idrogeologiche e di stabilità del versante.

2.1.10. Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il D.Lgs 152/06 Parte III, recependo la Direttiva 2000/60/CE, ha mutato il sistema di gestione della risorsa idrica introducendo di il seguente rapporto gerarchico: il piano di gestione Distrettuale (ai sensi dell'Art.117 del D.Lgs 152/06) individua le linee di indirizzo e le tipologie di misure chiave per il perseguimento degli obiettivi della Direttiva Quadro sulle Acque mentre il Piano di tutela delle Acque (ai sensi dell'Art.121 del Dlgs 152/06) recepisce le linee di indirizzo e gli obiettivi e li declina a livello di singolo corpo idrico a scala locale.

Il Piano di tutela delle acque (da ora PTA) emiliano è stato approvato nel 2005 in linea con l'ormai abrogato D.Lgs 152/99. Ad oggi non risultano esserci aggiornamenti approvati ma la regione ha in programma un aggiornamento entro il 2030. Tale piano ha come obiettivo la protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo tutelando gli aspetti qualitativi e quantitativi dello stesso e ne persegue un utilizzo sano e sostenibile.

Esso si compone di:

- Relazione generale;
- VALSAT;
- Norme di attuazione;
- Cartografia "zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica"

Il Piano di può dire costituisca strumento unitario di pianificazione delle misure finalizzate al mantenimento e raggiungimento degli obiettivi posti per i corpi idrici significativi. Essi sono:

- Risanamento dei corpi idrici inquinati
- Miglioramento dello stato delle acque
- Perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle fonti idriche
- Mantenimento della capacità naturale di autodepurazione.

I bacini della Regione Emilia si dividono in: Bacino del Po, Bacino del Reno, Bacini Regionali Romagnoli e Bacino interregionale Marecchia-conca e, nello specifico, il progetto ricade all'interno del bacino del fiume Po.

Per quanto riguarda le criticità evidenziate dall'Autorità del bacino del Po si riportano le principali segnalate dal PTA:

- Eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- Degrado qualitativo delle acque sotterranee per la presenza di nitrati e pesticidi;
- Sovrasfruttamento delle acque superficiali e sotterranee
- Degrado degli habitat naturali e seminaturali di elevato valore naturalistico.

Quanto attiene l'aspetto quantitativo delle acque superficiali l'autorità di bacino ha individuato dei criteri di regolazione delle portate in alveo finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) e alla regolazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali. Per quanto attiene alle acque sotterranee non risultano essere ancora stati forniti obiettivi a scala di bacino.

Le priorità di intervento definite dall'Autorità di bacino sono suddivise in tre tematiche: civile/industriale, agro-zootecnico e reticolo drenante. Si riporta di seguito un estratto del Piano riportante gli interventi previsti:

Comparto civile-industriale:

- completamento e adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/99 e succ. mod.;
- adeguamento delle reti fognarie in conformità a quanto stabilito dalla legge 36/94 relativamente al risparmio idrico;
- regolazione dei deflussi, anche attraverso la separazione delle reti fognarie e adozione di trattamenti delle acque sfiorate;
- rimozione dei nutrienti attraverso appropriato trattamento;

Comparto agro-zootecnico:

- adozione di opportuni ordinamenti culturali e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;
- adozione di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi chimici, contenendo le perdite di azoto in atmosfera;
- adozione di sistemi di stabulazione finalizzati a migliorare la gestione degli effluenti zootecnici attraverso la modifica delle loro caratteristiche quali-quantitative;
- adozione di tecnologie finalizzate al contenimento dei volumi degli effluenti prodotti attraverso la riduzione del consumo idrico nell'allevamento e l'allontanamento delle acque meteoriche;
- adozione di misure finalizzate alla gestione degli effluenti zootecnici attraverso sistemi di stoccaggio, separazione solido-liquido, trattamento, compostaggio e riequilibrio del rapporto tra capi allevati e superficie aziendale;
- potenziamento dei servizi tecnici regionali di assistenza tecnica e controllo finalizzati alla corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e realizzazione di programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione alle imprese agricole;
- adozione di programmi di sperimentazione;

Reticolo drenante:

- realizzazione di fasce tampone ed ecosistemi filtro di tipo palustre;
- realizzazione di casse d'espansione, ripristino di meandri e aumento della diversificazione dell'alveo;
- adeguamento delle sezioni di deflusso dei canali di bonifica e consolidamento delle sponde prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica;
- riconversione dei metodi irrigui, miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione e riordino dei bacini e delle utenze irrigue;
- realizzazione di sistemi di telecontrollo e di teleregolazione dei deflussi;
- realizzazione di interventi finalizzati all'utilizzo irriguo delle acque di colo e di sistemi di drenaggio controllato;
- realizzazione di programmi di formazione, assistenza tecnica e informazione e controllo finalizzati alla diffusione e alla corretta applicazione delle misure;
- adozione di programmi di sperimentazione.

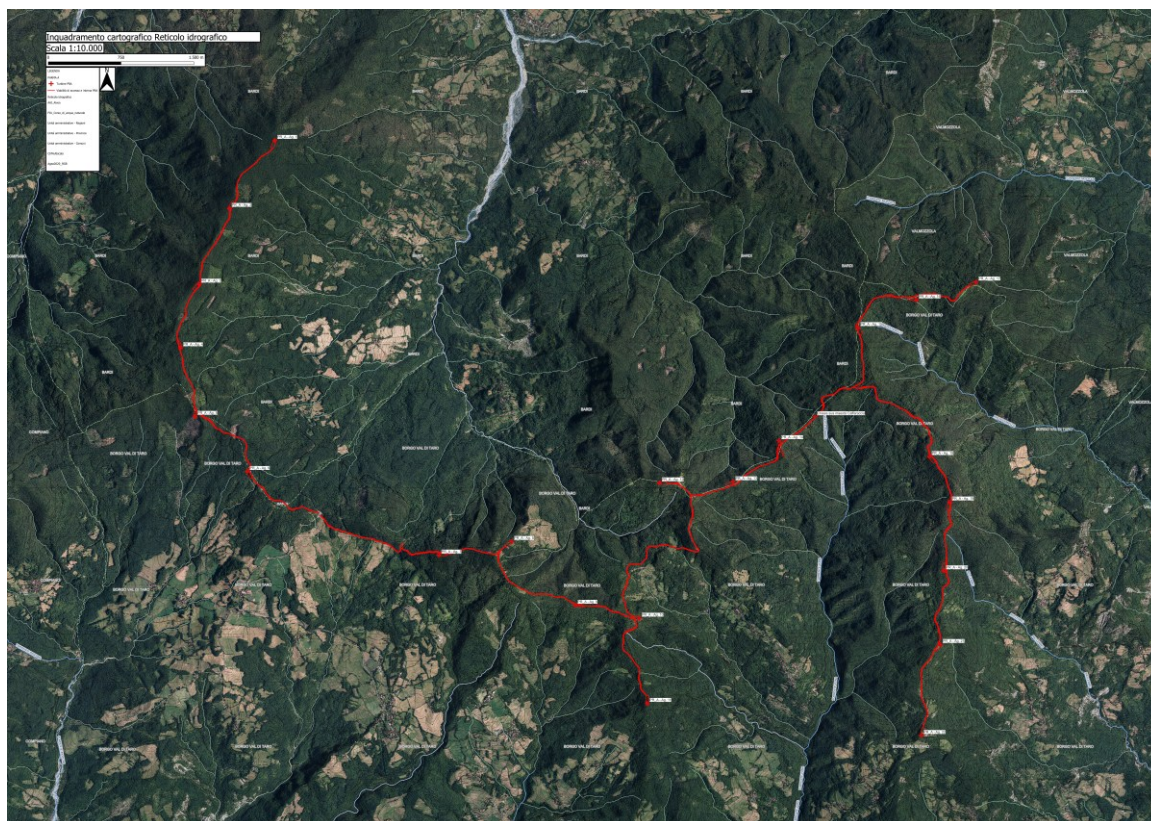
Le opere a progetto si collocano nei pressi di alcuni rii superficiali senza tuttavia andare a intaccarne la sezione di alveo o ad attraversarli direttamente, durante la fase di cantiere verranno messe in atto le procedure necessarie ad evitare che sversamenti o eccessive irrigazioni di terreno possano andare ad intaccare sia la qualità dell'acqua che ad apportare un incremento della capacità dei corpi idrici impiegati per la captazione a scopi irrigui.

2.1.11. Piano di Gestione delle Acque (PGA)

Il Piano di gestione delle Acque attualmente in vigore è quello approvato con DPCM del 7 giugno 2023 e costituente secondo aggiornamento dello stesso. Esso si concentra sull'implementazione di strategie più efficaci e innovative necessarie per definire le priorità e garantire l'allineamento con le normative Europee.

In generale gli obiettivi del Piano sono:

- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato dei sistemi acquatici;
- agevolare un utilizzo idrico sostenibile;
- ridurre l'inquinamento delle sostanze prioritarie ed eliminare le sostanze pericolose prioritarie;
- assicurare la riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.



Identificazione dei rii - Zoom cluster A

“Per lo stato ecologico, complessivamente su 1818 corpi idrici fluviali naturali individuati, 97% è stato classificato (incluso anche i corpi idrici raggruppati) e solo il 3% non ha ancora informazioni. I corpi idrici non classificati sono soprattutto nei territori di nuova acquisizione del distretto. A livello distrettuale circa il 53% dei corpi idrici fluviali naturali classificati sono già in uno stato ecologico elevato/buono, mentre il rimanente 47% presenta uno stato ecologico non buono”.

BAUTEL S.R.L.

Cluster A	Cluster B			
Area 01	Area 02 Monte zucchero	Area 03 Monte Campassi	Area 04 Monte Bello	Area 05 Monte Carameto
Rio del Cogno	Rio della Moia della Mosca della Dugana	Rio degli Ormei	Rio Tasorella	Rio Corsenna di Chiesabianca
Rio Chiuzzena	Rio di Tolarolo	Rio Sbalanzone	Rio d'Omei	Rio Corsenna
Torrente Remola		Rio della Ravesa	Rio Gorivado	
Torrente Varacola		Rio di Farfanaro	Rio Bottazzo	
Torrente Vona			Rio San Bartolomeo	
Rio Bratone			Rio del Paggio	
Rio del Polo			Rio di Biscarato	
Rio Zebrio			Rio RUma	
Rio Testanello			Rio Scese	
Rio di Medula				
Rio Brugnola				
Rio Noveglio				
Rio del Ginepro				
Rio di Tolarolo				

Si rimanda alla relazione geologica per una puntuale analisi circa l'analisi della presenza o meno di interferenze e della eventuale gestione delle stesse per limitare eventuali possibili contaminazioni.

Per quanto riguarda invece i corpi idrici sotterranei, sono stati individuati 227 corpi idrici, di cui solo il 4% non hanno nessun tipo di classificazione.

Per lo stato quantitativo, complessivamente si evidenzia che il 91% dei corpi idrici classificati è in stato buono, pari a 197 corpi idrici rispetto ai 216 classificati. Il resto dei corpi idrici, il 9% (19 corpi idrici) è in stato quantitativo scarso, ovvero a rischio di non raggiungere gli obiettivi

fissati dalla normativa. Essi si trovano in Piemonte e in Emilia-Romagna e Marche e riguardano corpi idrici del sistema di fondovalle, superficiale e profondo.

Anche per i corpi idrici sotterranei si rimanda alla relazione geologica.

In generale comunque il progetto non prevede scarichi di reflui o di sostanze pericolose nel terreno né la necessità di dover intervenire sui corsi d'acqua per il conseguimento della realizzazione dell'impianto, pertanto si ritiene che, tenendo presenti le prescrizioni del geologo e le indicazioni riportate nel quadro ambientale, il progetto non interferisca con il Piano in oggetto.

2.1.12. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Il PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio distrettuale.

In coerenza con la direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 49/2010, il PGRA persegue i seguenti obiettivi generali:

Obiettivi per l'ambiente

- a) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali;
- b) riduzione del rischio per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;

Obiettivi per il patrimonio culturale

- a) riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti;
- b) riduzione del rischio per il paesaggio.

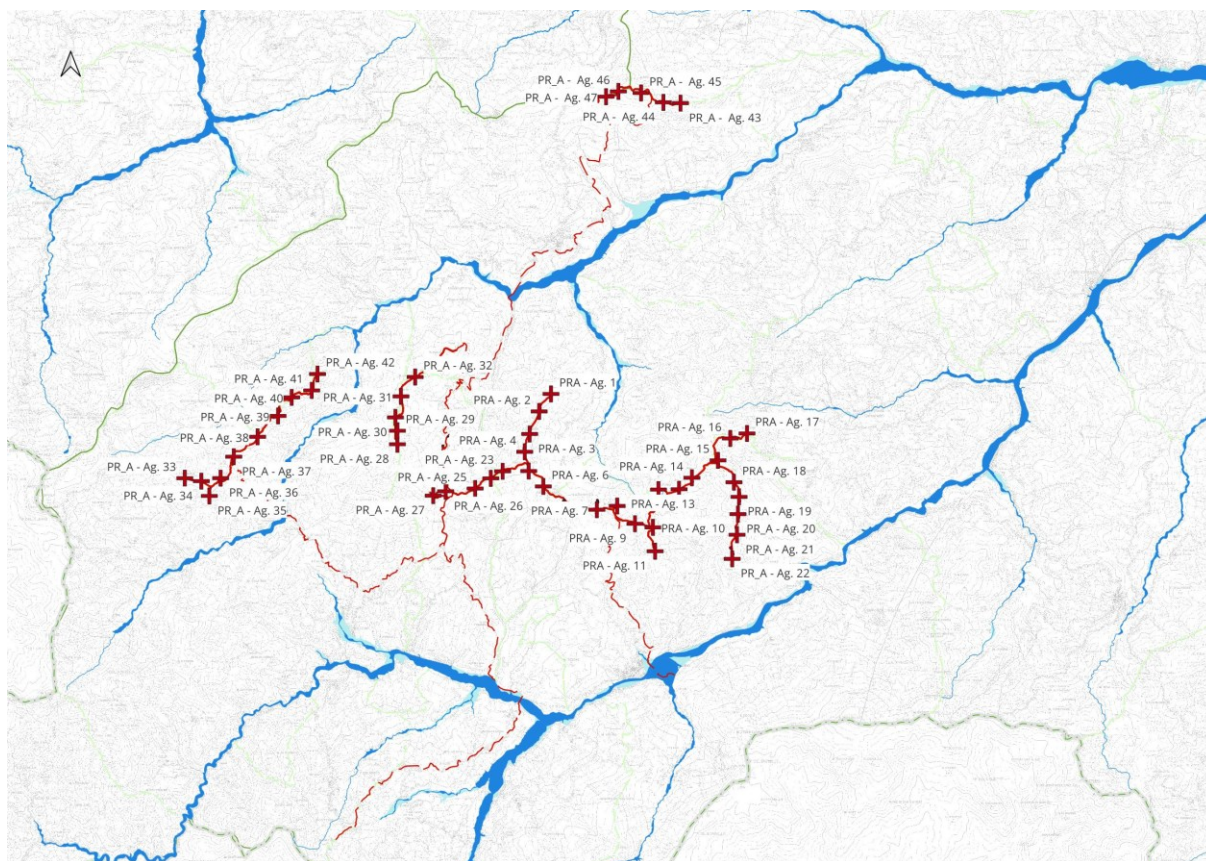
Le mappe del PGRA costituiscono dunque un quadro conoscitivo suddiviso in quattro ambiti:

- RP: reticolo principale;
- RSP: reticolo secondario di Pianura;
- RSCM: reticolo secondario collinare e Montano;

- ACM: Aree costiere marine

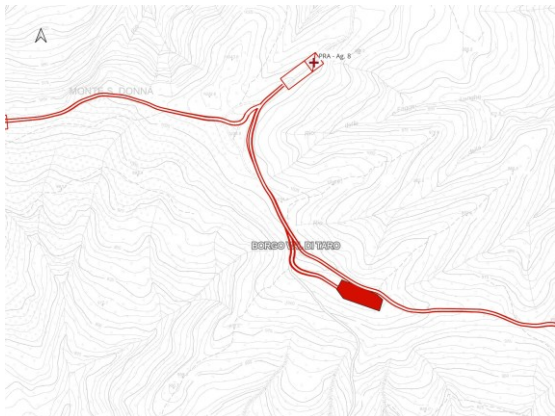
Per ognuno dei sopracitati ambiti il Piano identifica distinte cartografie al cui interno le aree allagabili sono classificate in 3 scenari

- P1 Alluvioni rare di estrema intensità:**
tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento
- bassa probabilità;
- P2 Alluvioni poco frequenti:**
tempo di ritorno tra 100 e 200 anni
- media probabilità;
- P3 Alluvioni frequenti:**
tempo di ritorno tra 20 e 50 anni
- elevata probabilità.



Estratto carta direttiva alluvioni – aggiornamento 2025

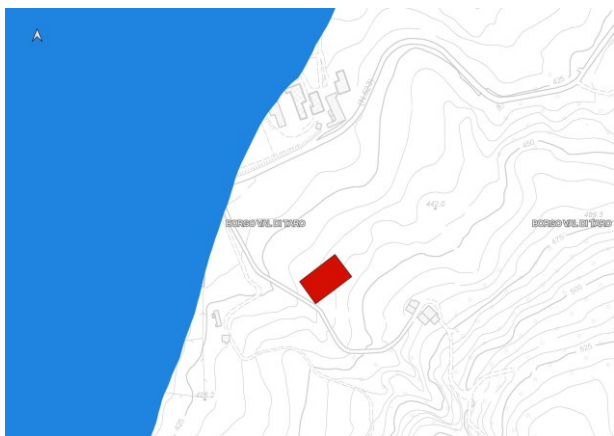
Area sottostazione Borgo Val di Taro – cluster A



Area sottostazione di Compiano – cluster B

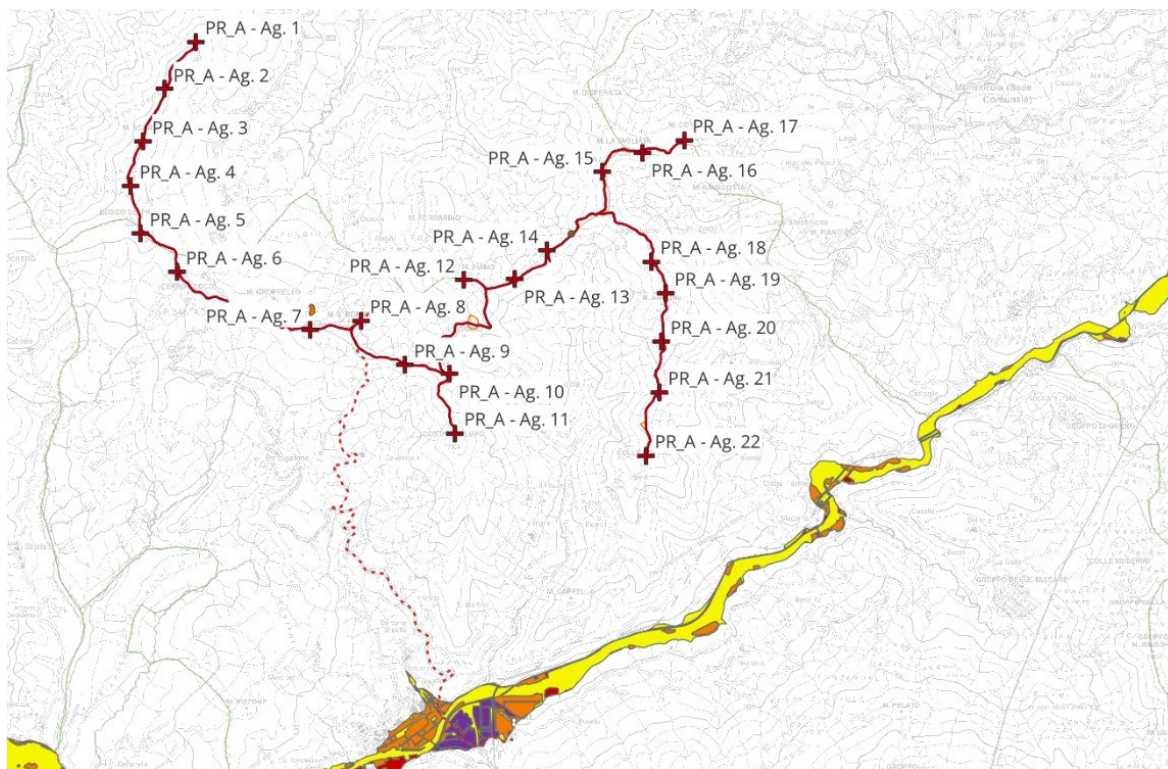


Area stallo Borgo Val di Taro Terna – lato utente cluster A

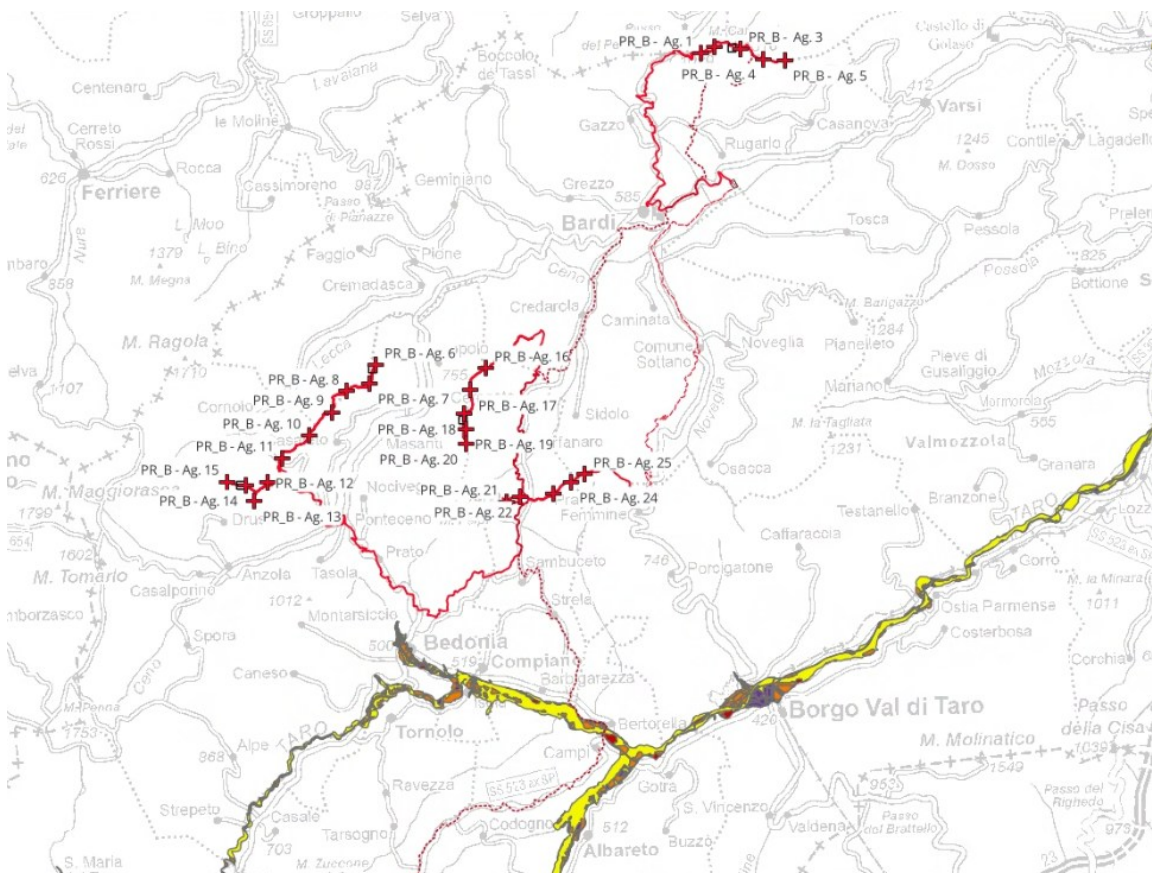


Area stallo Tornolo Terna – lato utente cluster B





Estratto carta del rischio - direttiva alluvioni – cluster A



Estratto carta del rischio - direttiva alluvioni – cluster B

Nel caso specifico il parco eolico non risulta ricadere in aree a rischio di alluvione, solamente l'ultimo tratto di connessione elettrica, per entrambi i cluster, ricade all'interno di aree di rischio, tuttavia il cavidotto sarà interrato e collocato lungo infrastrutture viarie già esistenti e pertanto non andranno a comportare alterazione dei luoghi; alla luce di quanto sopra esposto quindi il progetto non è soggetto a prescrizioni di Piano.

Anche per quanto riguarda le aree interessate sia dalla realizzazione delle due nuove sottostazioni per la trasformazione dell'energia che delle due aree tecniche da prevedere nei pressi degli Stalli Terna non si rilevano aree a rischio interferenti.

2.1.13. Piano Strutturale Comunale Bardi

Il Comune è dotato di un PSC, vigente dal 2014, a seguito dell'accoglimento dell'intesa del G.P. n.253/2014 e approvazione dei piani PSC e RUE.

Il Piano Strutturale comunale è costituito dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- 02_PSC_REL_01B RELAZIONE GEOLOGICA E MICROZONAZIONE SISMICA
- 03_PSC_NR_02 NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE
- 04_PSC_NR_02_A SCHEDE NORMATIVE
- 05_PSC_CT_03 LIMITI E CONDIZIONAMENTI ALLA TRASFORMAZIONE DEL SUOLO
- 06_PSC_CT_04 TEMI E LUOGHI STRATEGICI
- 07_PSC_CT_05 TERRITORIO URBANIZZATO URBANIZZABILE E RURALE
- 08_PSC_CT_06_01 AMBITI URBANISTICI
- 09_PSC_CT_06_02 AMBITI URBANISTICI
- 10_PSC_CT_06_03 AMBITI URBANISTICI
- 11_PSC_CT_06_04 AMBITI URBANISTICI
- 12_PSC_CT_07_01 RISPETTI E VINCOLI TERRITORIALI
- 13_PSC_CT_07_02 RISPETTI E VINCOLI TERRITORIALI
- 14_PSC_CT_07_03 RISPETTI E VINCOLI TERRITORIALI
- 15_PSC_CT_07_04 RISPETTI E VINCOLI TERRITORIALI
- 16_PSC_CT_08 VINCOLI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI PRODUZIONE

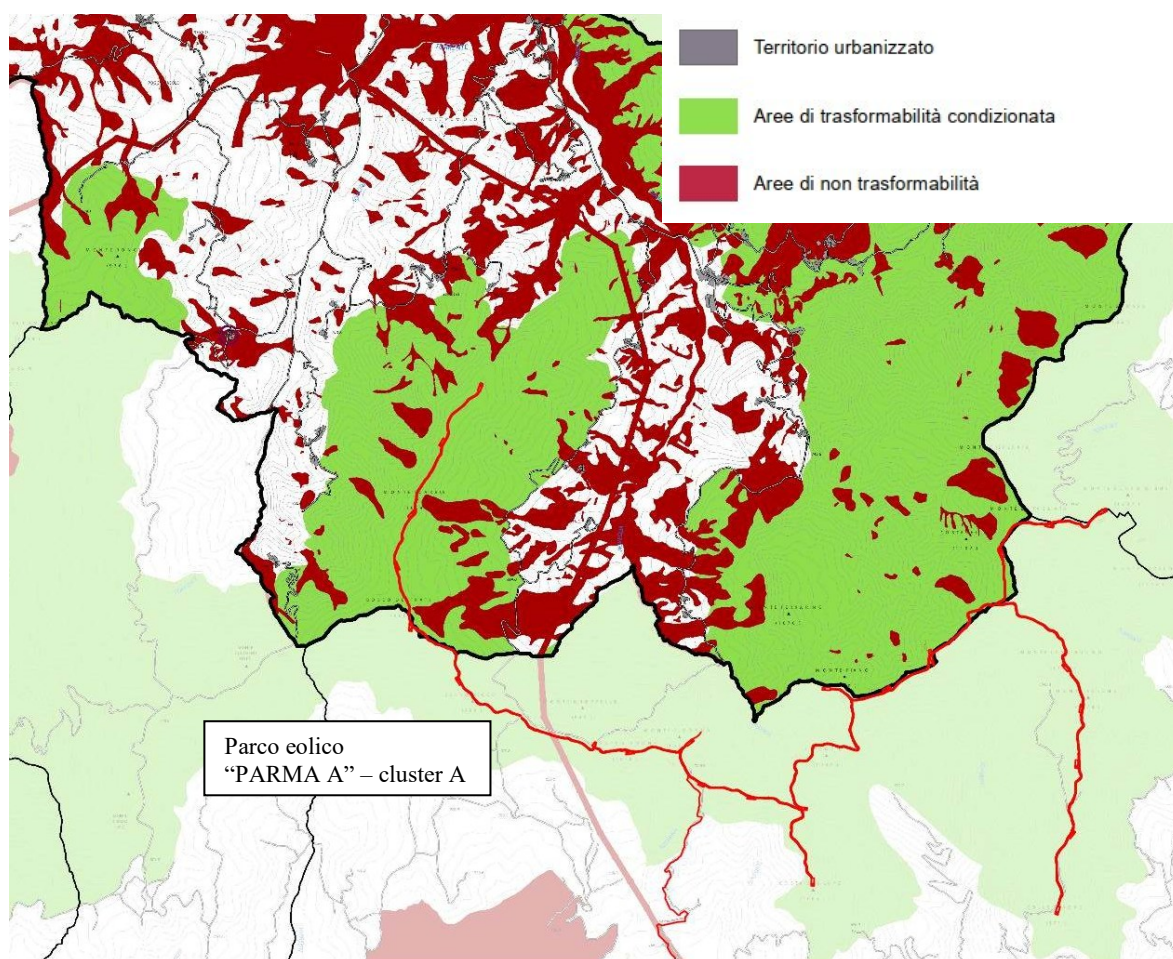
ENERGIA RINNOVABILE

- 17_PSC_VAS_09A VALUTAZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
- 18_PSC_VAS_09B VALUTAZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

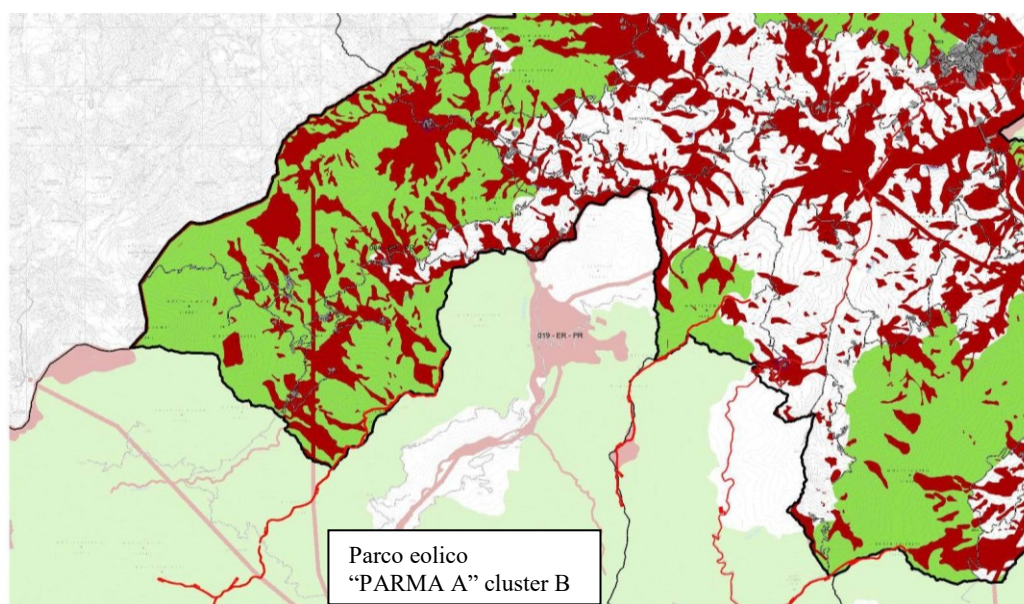
L'obiettivo primario del Piano è quello di tutelare e salvaguardare il valore naturale, ambientale, paesaggistico e storico-culturale del territorio, andando a delimitare gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive del PTCP.

CT_03 LIMITI E CONDIZIONAMENTI ALLA TRASFORMAZIONE DEL SUOLO

La cartografia afferente all'elaborato denominato CT_03 riporta le aree del suolo comunale urbanizzate, soggette a trasformabilità condizionata e non trasformabili. L'art. 17 delle Norme di Attuazione rimandando al POC la definizione degli interventi e delle mitigazioni ammissibili nelle aree di trasformabilità condizionata e ammissibile.



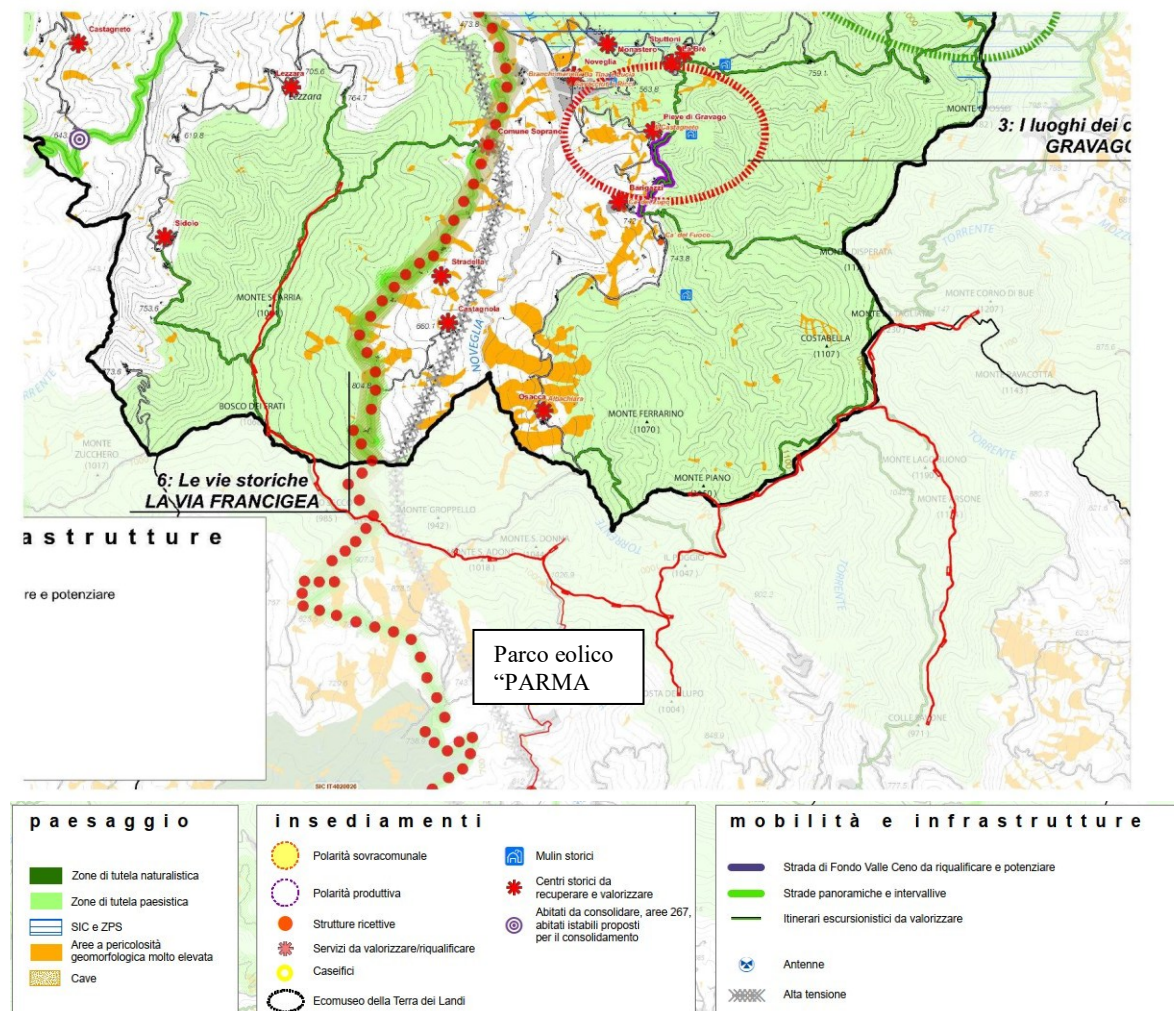
estratto PSC Bardi - tavola CT_03



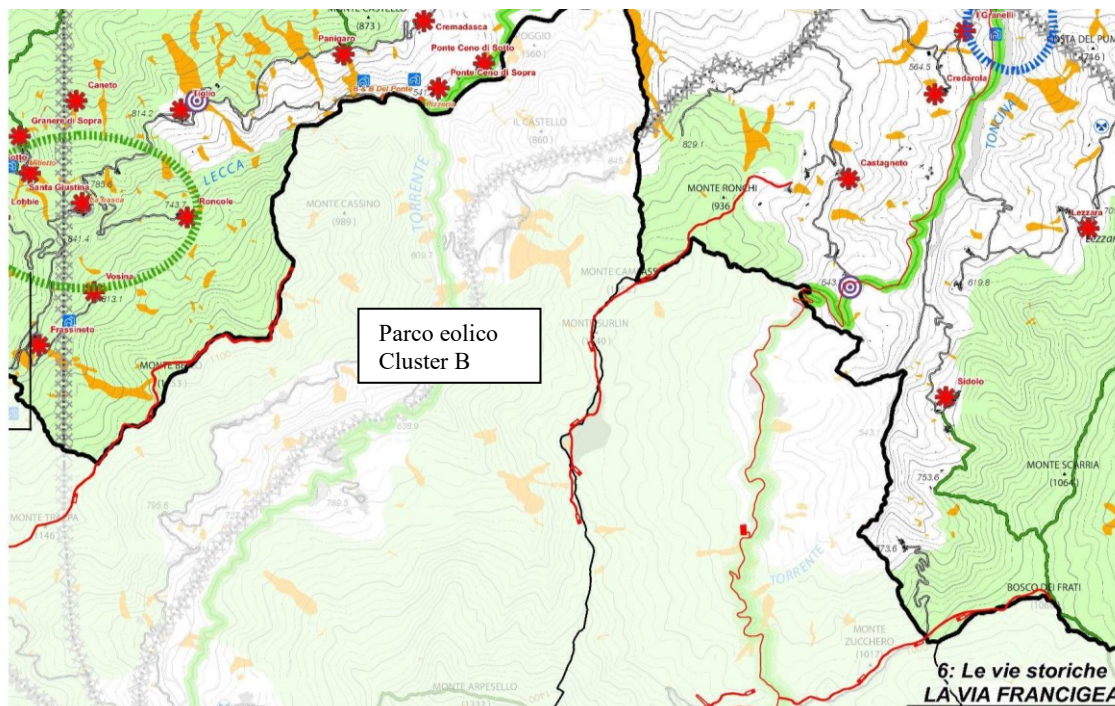
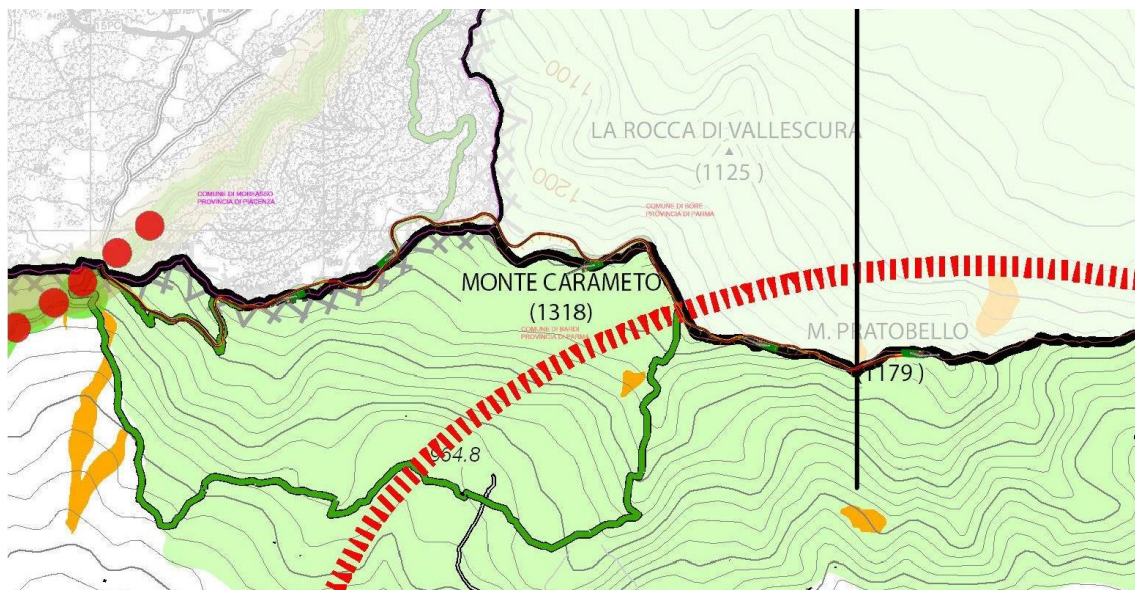
Sovrapposizione PSC con progetto

Nel caso specifico il progetto ricade in aree di trasformabilità condizionata.

CT_04 TEMI E LUOGHI STRATEGICI



estratto PSC Bardi - tavola CT_04 – cluster A



Sovrapposizione PSC con progetto – cluster B

La tavola denominata CT_04 individua su territorio comunale tre ambiti distinti:

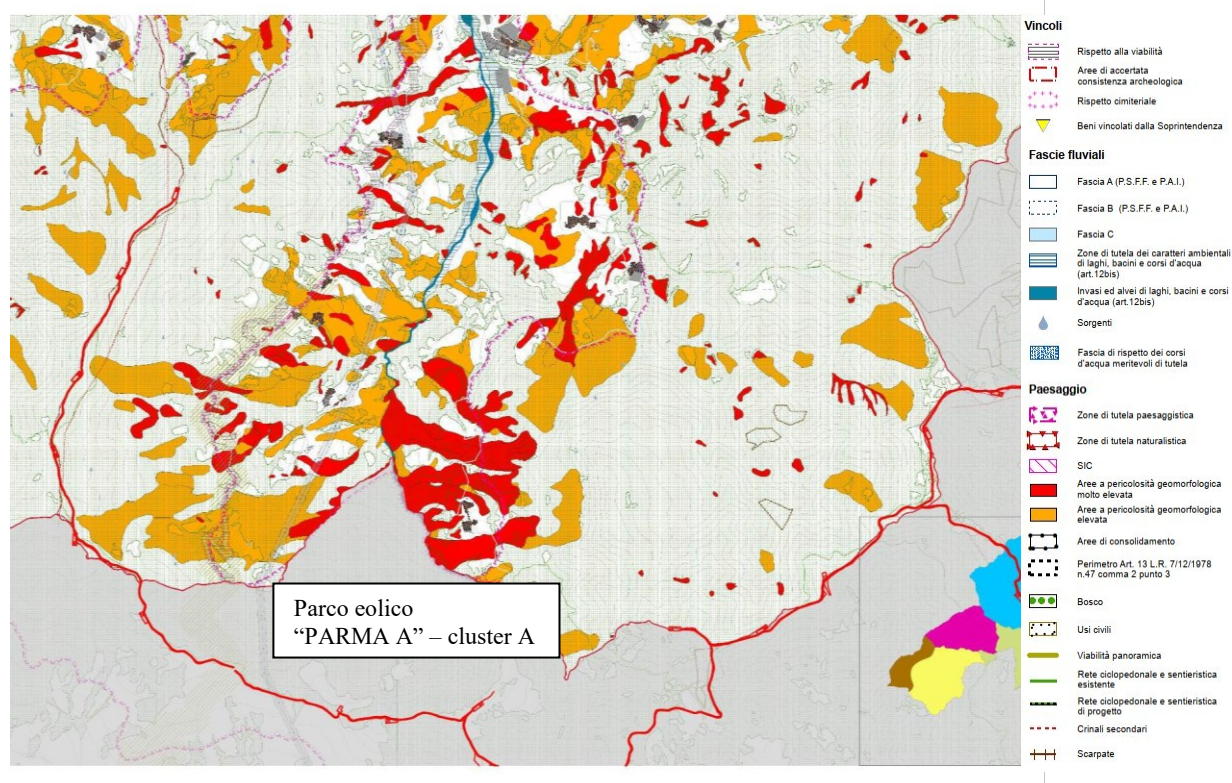
- Gli insediamenti;
- La viabilità da valorizzare;
- Le aree oggetto di tutela ambientale e paesistica.

Rispetto agli ambiti segnalati il progetto ricade interamente in aree di tutela naturalistica, inoltre una parte della strada di interna al parco eolico ricalca itinerari escursionistici da valorizzare.

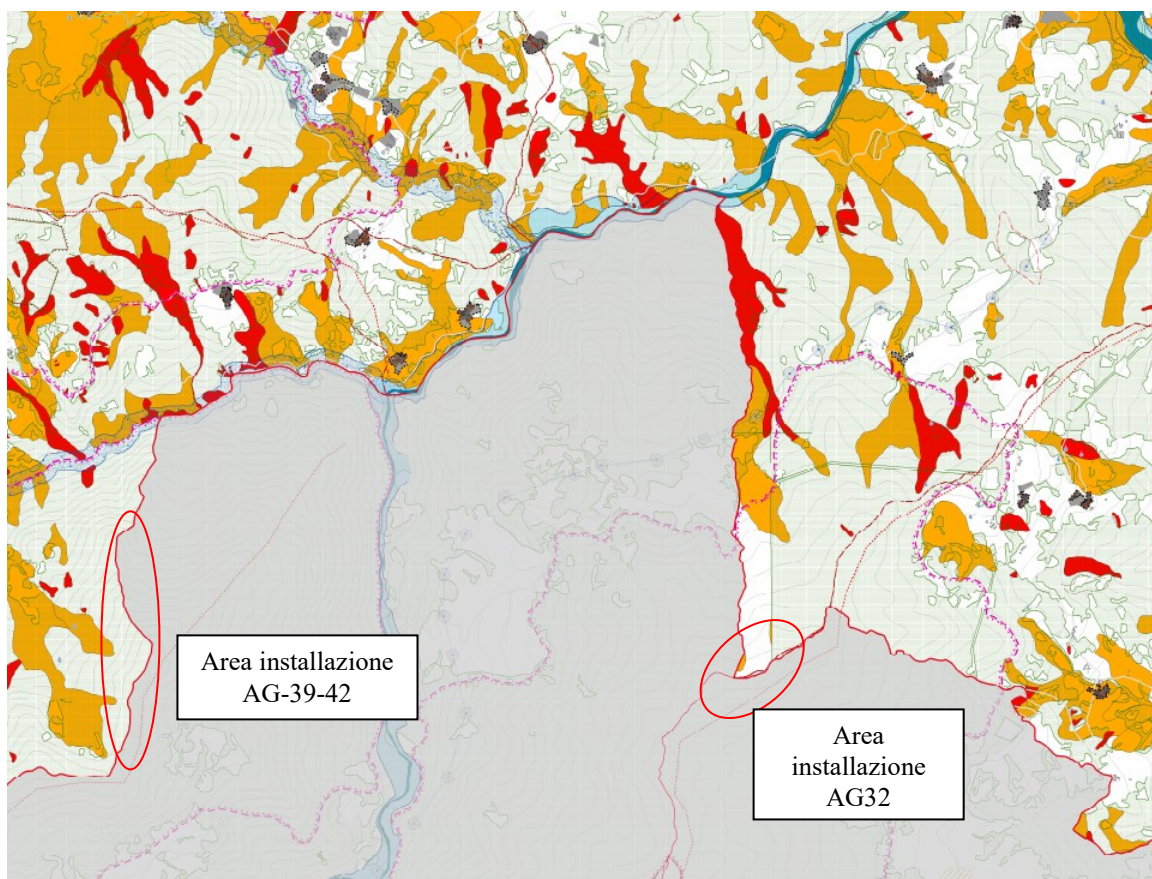
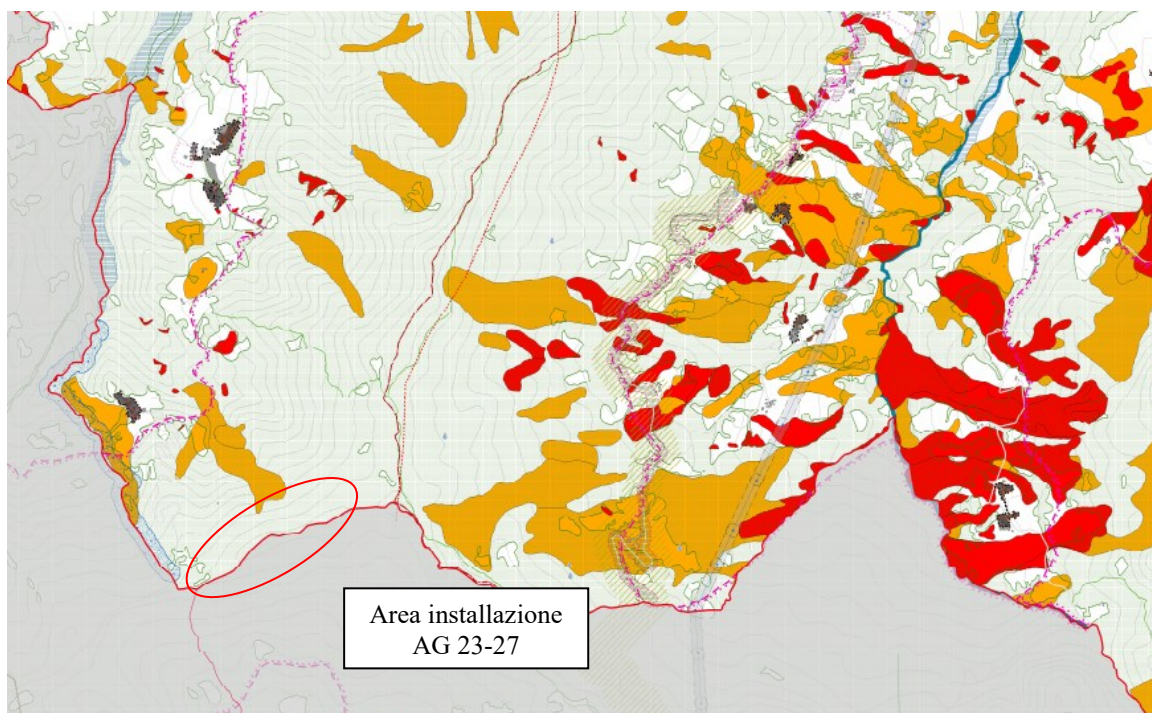
Si rimanda alla parte successiva del capitolo per una disamina dei vincoli gravanti su queste aree e delle prescrizioni imposte dal RUE.

CT_07_02 RISPETTI E VINCOLI TERRITORIALI

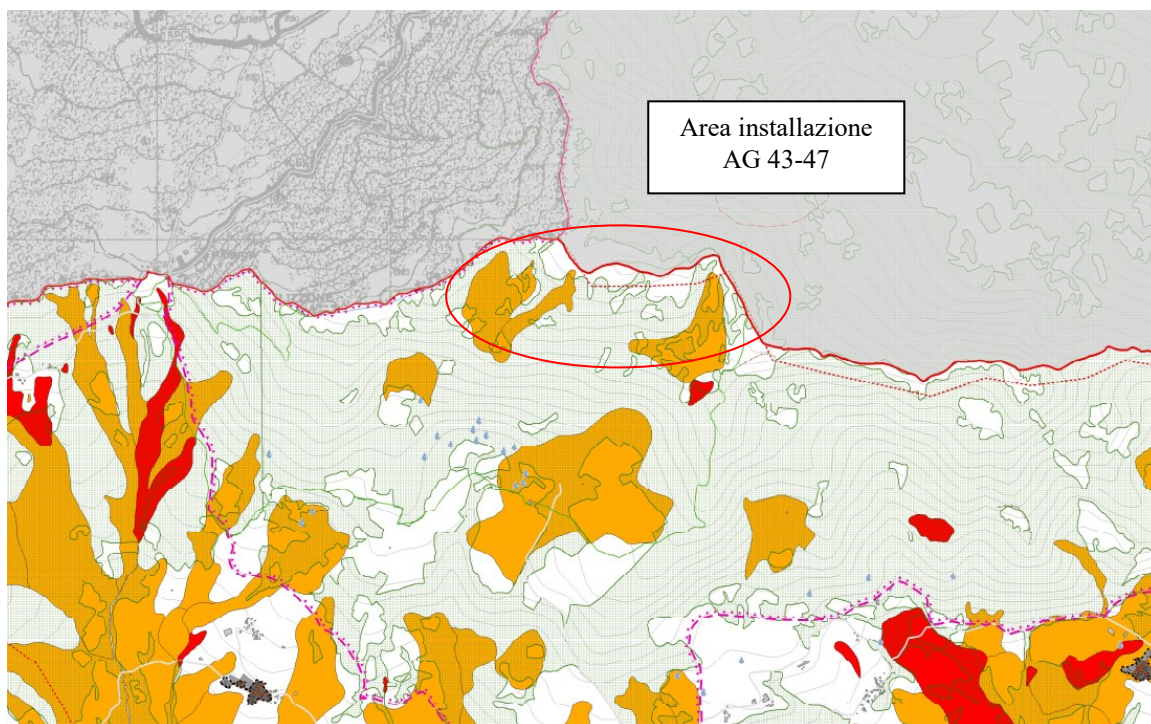
In ultimo si analizza la cartografia relativa ai vincoli ambientali gravanti su suolo comunale.



estratto PSC Bardi - tavola CT_07 – cluster A



estratto PSC Bardi - tavola CT_07 – cluster B



estratto PSC Bardi - tavola CT_07 – cluster B

I beni censiti all'interno della predetta tavola fanno riferimento a quelli normati dal D.Lgs 42/04 ai sensi degli articoli 136 e 142.

Osservando il layout di progetto esso ricade all'interno delle seguenti aree:

- Zone di tutela paesistica;
- Aree boscate (limitatamente ad alcuni tratti di piste di accesso e interne).

Mentre dunque il PSC costituisce lo strumento di pianificazione urbanistica generale del territorio comunale, il compito del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (da ora abbreviato in RUE) è quello di definire le tipologie e le modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso.

Il Piano è composto da:

- Relazione illustrativa;
- Norme tecniche di Attuazione;
- Allegati alle norme tecniche;

- RUE_CT_04 Tavola sinottica;
- N.16 tavole in scala 1:5.000;
- RUE_CT_06 tavola del capoluogo;
- Valutazione sostenibilità.

Riprendendo gli ambiti sopra descritti si procede di seguito ad analizzare le prescrizioni che lo strumento a sostegno del PSC mette in atto.

Art. 5.1.5 – sistema boschivo

All'interno di questi territori sono ammessi i seguenti interventi affini all'attività del parco eolico:

- La realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale;
- attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;

Inoltre il comma 4 del medesimo articolo ammette la presenza e l'attraversamento di questi terreni da linee di trasporto energia e di sistemi tecnologici se previsti dal PTCP in *ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.*

Art. 5.1.19 – Zone di particolare interesse paesaggistico

Nelle aree classificate di interesse paesaggistico la Norma ritiene che tutti gli impianti di comunicazione viaria e i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime siano ammesse qualora esse stesse siano previste dal P.T.C.P..

Art. 5.1.21 – Strade Panoramiche

Il RUE stabilisce che gli interventi di nuova costruzione lungo le Strade panoramiche e i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare individuati dal PSC, sono ammessi solo se ritenuti compatibili da una specifica Relazione Paesaggistica ambientale, redatta da tecnico abilitato, secondo i contenuti specificati dal DPCM 12/12/2005.

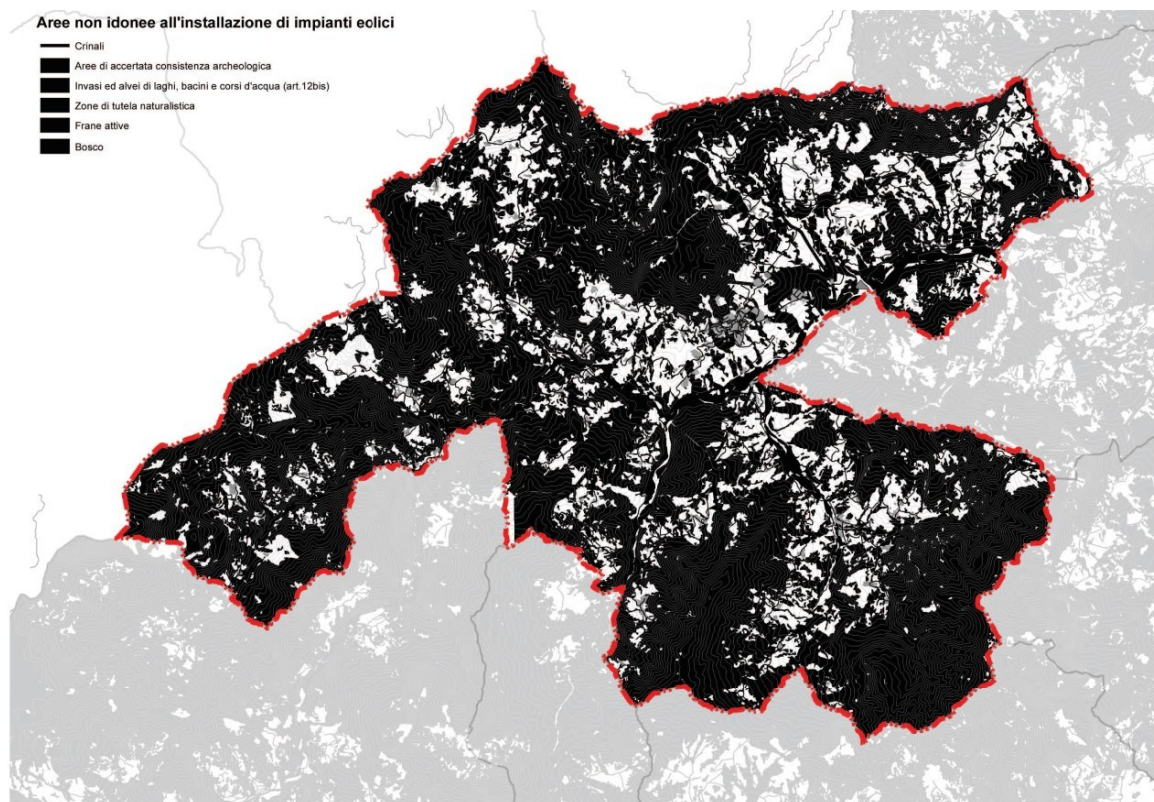
VINCOLI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

Tra i documenti che costituiscono il Piano Strutturale Comunale si dedica di seguito un approfondimento al piano redatto per la progettazione e l'inserimento di nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile redatto in conformità al Piano regionale.

All'interno del documento il comune identifica quattro distinte cartografie all'interno delle quali sono state indicate tutte quelle aree definite non idonee all'installazione di nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile distinguendole per metodologie di produzione:

- eolico;
- biogas e biometano;
- idroelettrico;
- solare fotovoltaico.

Di seguito verrà analizzato solo il primo caso, ovvero quello che analizza l'eolico.



cartografia aree non idonee comune di Bardi

il Piano considera come non idonee le seguenti aree:

1. zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);
2. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ferme restando le esclusioni dall'applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;
3. zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);
4. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);
5. crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
6. calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);
7. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);
8. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
9. Le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni;

10. le aree individuate dalle cartografie dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), come frane attive;

11. Parchi Nazionali, regionali e interregionali e le aree nelle Riserve Naturali.

Rispetto al sistema boschivo e forestale si specifica tuttavia che il comma 9 dell'art. 10 del PTPR, ammette la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale e poichè, secondo l'art.12 c. 1 del D.lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" *Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti* si ritiene che il progetto sia in linea con la normativa vigente.

PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Il piano di zonizzazione acustica comunale è datato 2012 e costituisce lo strumento di pianificazione del territorio volto a migliorare la qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi fruibili dalla popolazione.

Essa è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Norme tecniche di attuazione
- Regolamento per la disciplina di attività rumorose temporanee
- Tavole di classificazione acustica

Il territorio comunale di Bardi su cui insiste il progetto del parco eolico è classificato come zona III - Aree di tipo misto definire come tutte quelle aree *"urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine "operatrici".*

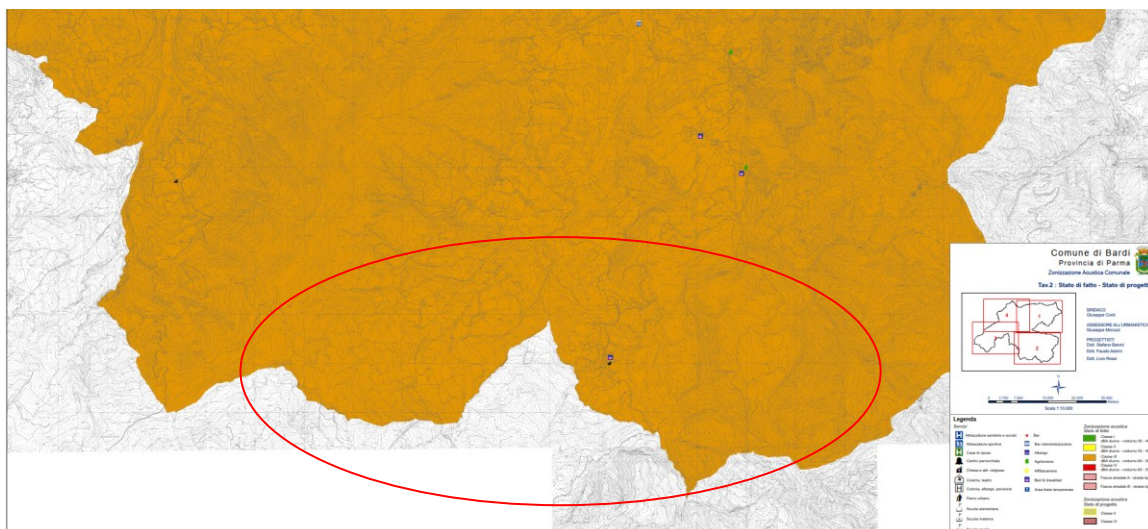
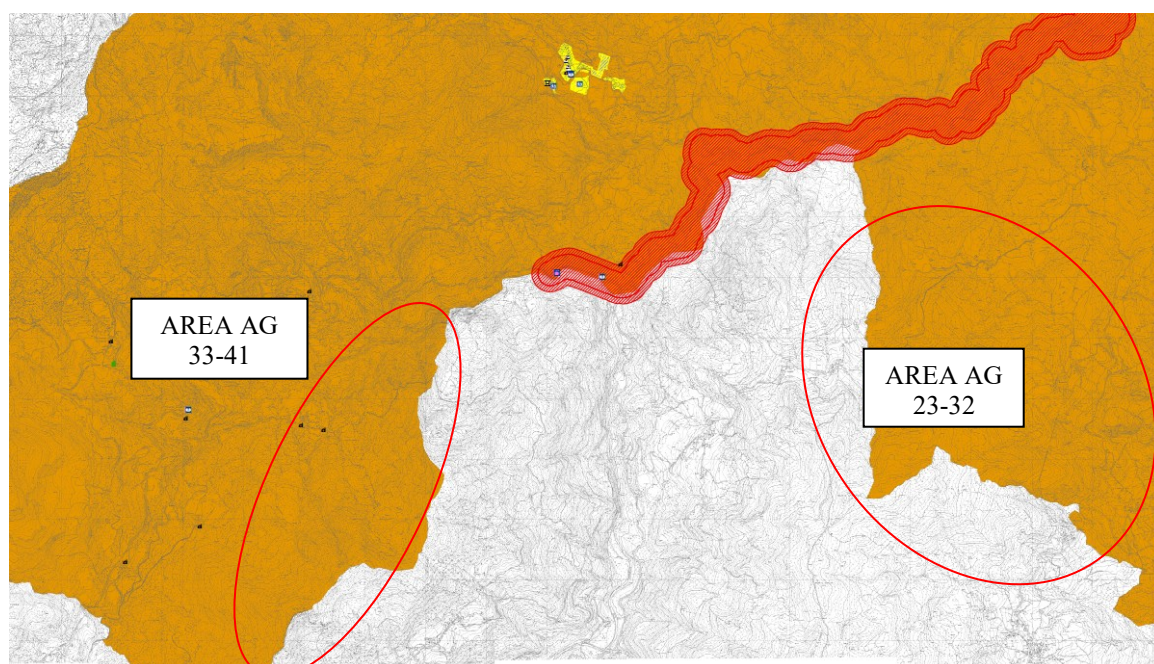


Tavola 2 zonizzazione acustica comunale – area cluster A



Estratto carta zonizzazione acustica – tavola 3

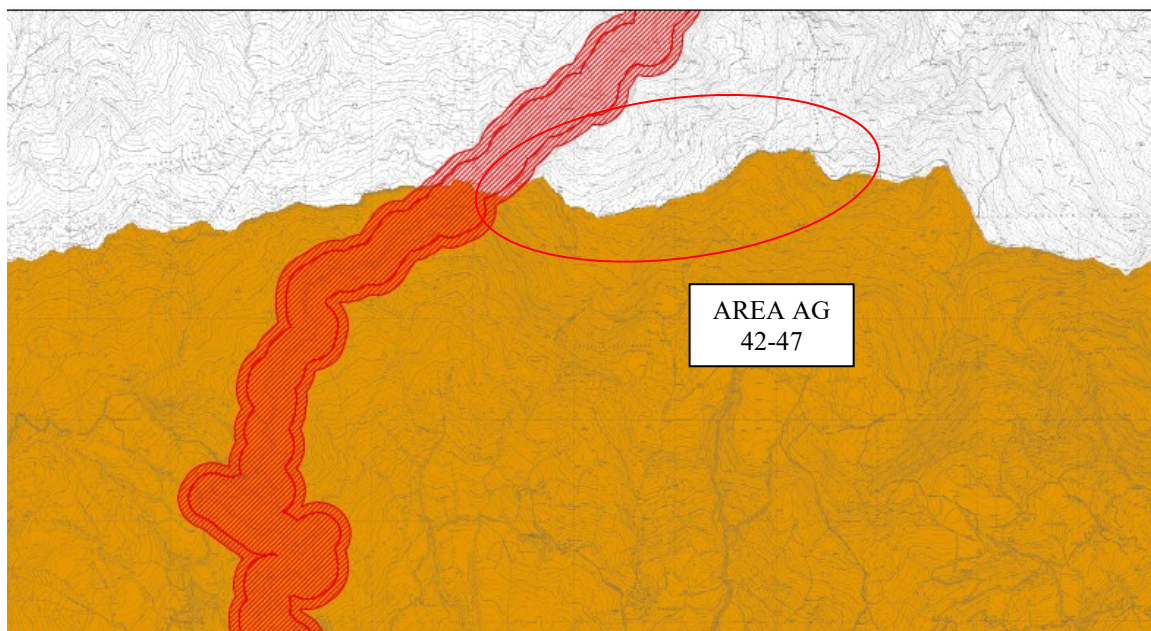


Tavola 1 zonizzazione acustica comunale – area cluster B

Legenda

Servizi

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Attrezzature sanitarie e sociali | Bar |
| Attrezzature sportive | Bar ristorante/pizzeria |
| Casa di riposo | Albergo |
| Centro parrocchiale | Agriturismo |
| Chiesa e attr. religiose | Affittacamere |
| Cinema, teatro | Bed & breakfast |
| Colonia, albergo, pensione | Area feste temporanee |
| Parco urbano | |
| Scuola elementare | |
| Scuola materna | |
| Scuola media | |

Zonizzazione acustica Stato di fatto

- | |
|---|
| Classe I
dBA diurno - notturno 50 - 40 |
| Classe II
dBA diurno - notturno 55 - 45 |
| Classe III
dBA diurno - notturno 60 - 50 |
| Classe IV
dBA diurno - notturno 65 - 55 |
| Fascia stradale A - strada tipo C |
| Fascia stradale B - strada tipo C |

Zonizzazione acustica Stato di progetto

- | |
|-----------|
| Classe II |
| Classe IV |

Secondo le tabelle di calcolo dei valori limite di emissione e immissione per le aree di categoria III i valori limite di immissione per il periodo diurno sono pari a 60 dB mentre 50 dB per il periodo notturno.

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori di attenzione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)			
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Il presente piano differenzia inoltre due tipi di attività affini alle opere previste in progetto: le attività temporanee, ovvero la fase di cantiere, e le attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo.

Per quanto riguarda le attività temporanee il capitolo 1.4.7 delle Norme tecniche di attuazione definiscono le attività temporanee come quelle attività che si esauriscono in un tempo limitato come per esempio, nel caso specifico, i cantieri sia edili, per la realizzazione di strade, piazzole e affini, che stradali, si pensi alle opere di posa del cavidotto elettrico interrato.

Per questi interventi, oltre ad ottenere specifica autorizzazione dall'amministrazione comunale, gli impianti e le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, dovranno altresì essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

L'art. 6 dell'allegato 3 alle NTA definisce gli orari di attività dei cantieri:

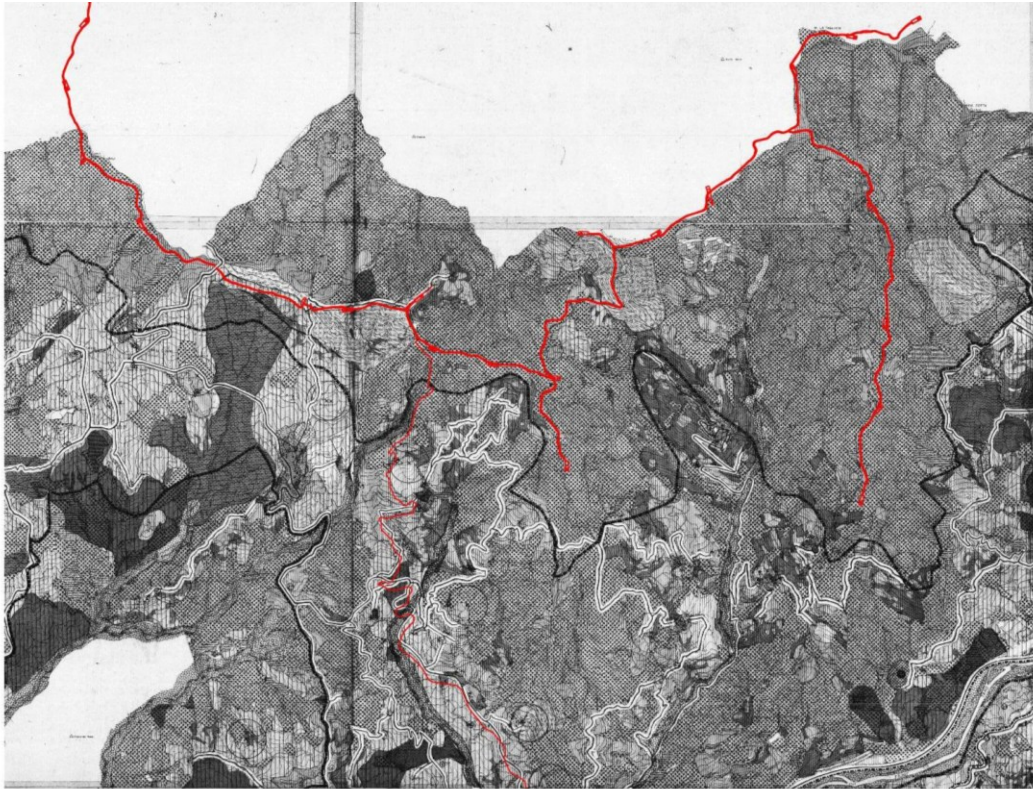
- Per cantieri edili e stradali l'attività è può essere svolta tutti i giorni feriali dalle 7.00 alle 20.00;
- In caso di attivazione di macchine rumorose e/o l'esecuzione di lavori particolarmente rumorosi, anche all'interno dei cantieri, l'attività può essere svolta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 mentre il sabato solamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- Nel caso in cui i cantieri invece si collochino in prossimità di luoghi sensibili (come per esempio ospedali, scuole, case di riposo) le fasce di attività sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00

L'art. 1.4.8. delle N.T.A. definiscono le attività che impiegano impianti a ciclo continuo quelli in cui non è possibile interrompere l'attività deputati ad erogare servizi di pubblica utilità. Per questi impianti, sia che siano di nuova realizzazione che una mera modifica di impianto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

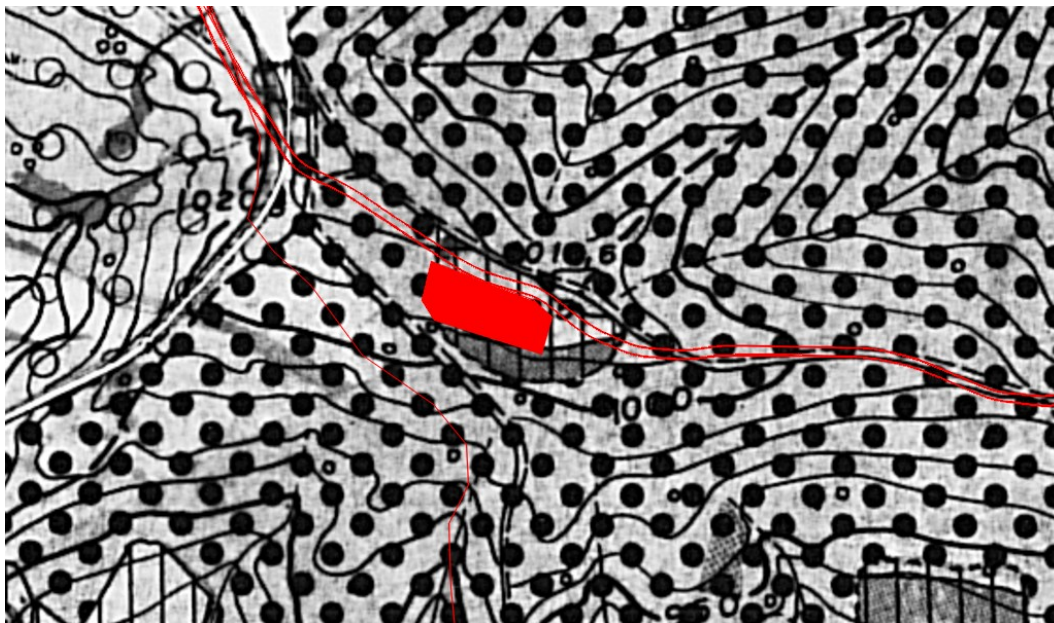
Si rimanda alla relazione specialistica di valutazione di impatto acustico per una puntuale disamina del territorio e per la valutazione rispetto alla normativa della coerenza con i limiti di legge.

2.1.14. Piano Regolatore Comunale Borgo val di Taro

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Borgo Val di Taro è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n° 589 del 22.4.1997.



Estratto Piano Regolatore Borgo val di Taro



Estratto Piano Regolatore Borgo val di Taro – area sottostazione



Estratto Piano Regolatore Borgo val di Taro – area tecnica a fianco di stallo Terna

Secondo Piano Regolatore, la classificazione dei territori gravanti su territorio comunale e interessanti le opere di realizzazione del nuovo parco eolico è la seguente:

- Zone a bosco ceduo, latifoglie, castagneti;
- Zone a bosco resinose;
- Zona agricola;
- Ambiti di particolare interesse paesaggistico naturale;
- Zone di rispetto sorgenti, pozzi.

Per quanto concerne le aree classificare come zona agricola, nello specifico “ a pascolo”, l’art. 46 delle norme tecniche di attuazione comunali regola gli interventi ammessi o meno. Per quanto concerne le zone a pascolo il Piano le riconosce come zone con vocazione per l’allevamento di bestiame. In dette aree sono consentite opere legate alle attività pastorali tuttavia non vengono indicate restrizioni su attività non consentite e pertanto il progetto si ritiene essere coerente con la normativa.

L'art. 56 sempre delle presenti norme regolamenta i territori classificati come: zone dissestate, interessate da frane in atto, calanchive, a rocce emergenti, a forte pendenza, a bosco di resinose, a bosco ceduo, di latifoglie e castagneti e ambiti di pertinenza dei crinali.

Per le zone boscate gli interventi consentiti sono:

- Realizzazione di opere di difesa idrogeologica;
- Interventi di forestazione;
- Realizzazione di strade poderali e interpoderali, di piste di esbosco comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale;
- Attività selvicolturali e di raccolta di prodotti secondari;
- Attività escursionistiche compatibilmente con le tutele in atto;
- Attraversamento di sistemi tecnologici per il trasporto di energia.

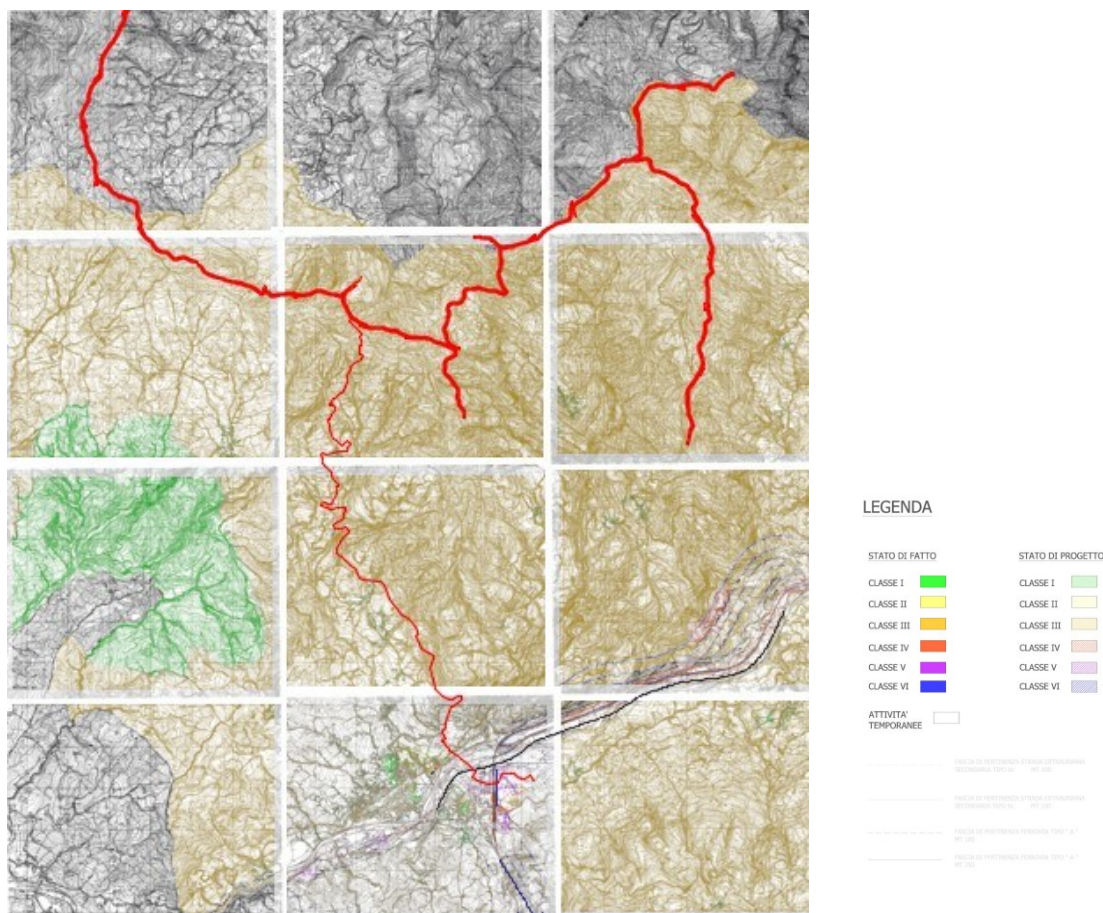
L'art. 58 delle N.T.A. norma invece tutte quelle aree soggette a “particolare interesse paesaggistico ambientale”. Tali aree coincidono con quelle evidenziate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.

In queste aree sono consentiti interventi su fabbricati esistenti, con una limitazione su eventuali ampliamenti in caso di fabbricati residenziali, e studi/progetti particolareggiati sulle specifiche zone di protezione.

Non sono ammessi invece interventi volti alla realizzazione di stalle sociali o nuove costruzioni per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Stando a quanto prescritto, non essendo le limitazioni inerenti con la natura del progetto, si ritiene essere in linea con la normativa di settore opportunamente adeguata alla normativa forestale vigente.

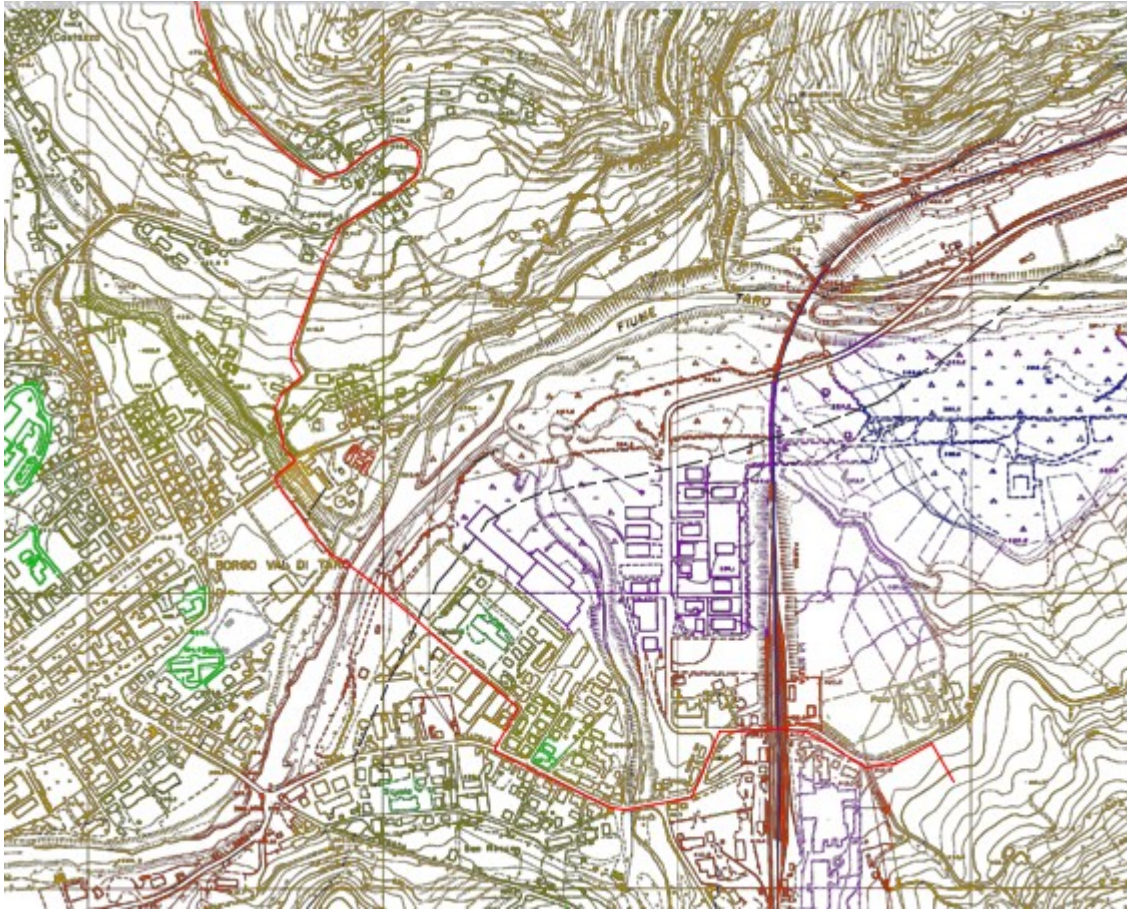
Per quanto concerne la classificazione acustica l'intero parco eolico ricade all'interno della classe II mentre la connessione elettrica, nell'ultimo tratto passa per brevi tratti anche all'interno di aree classificate come classe III (varie frazioni interessate dal percorso) e classe IV (zona ferroviaria e in attraversamento al fiume Taro).



CLASSE II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Secondo il piano sono ricomprese in queste aree quelle interessate da bassa densità di popolazione con limitata attività commerciale, industriale e da un traffico veicolare prevalentemente di tipo locale.

CLASSE III: Aree di tipo misto. Rientrano in queste aree tutte quelle soggette a traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione e limitate attività commerciali e artigianali. Anche per queste aree non è prevista la presenza di attività industriali.

CLASSE IV: aree di intensa attività umana. In questo caso le aree classificate sono soggette ad un intenso traffico veicolare, una alta densità di popolazione e presenza di attività commerciali e terziarie, le aree in prossimità di linee ferroviarie, portuali e prossime a zone con limitata presenza di piccole industrie.



Zoom tratto di connessione in ambito urbano

Rispetto alla classificazione del territorio sopra analizzata, per i terreni classificati in classe III il limite assoluto di immissione per il periodo diurno è pari a 60dB mentre 50dB per il notturno. Per quanto concerne invece le aree in classe IV il limite assoluto di immissione diurno risulta essere pari a 65 dB e pari a 55dB per il notturno.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa per classificazione territoriale.

Si precisa che, una volta messo in esercizio l'impianto, l'unica fonte di rumore sarà quella generata dal rotore delle pale eoliche e dai trasformatori presenti nella sottostazione elettrica comunque collocate lontano da abitazioni. Per quanto riguarda la fase di cantiere invece le lavorazioni avverranno tra le 8.30 e le 17.00 al fine di limitare eventuali disturbi collaterali.

Per quanto riguarda il tratto di connessione elettrica l'unica fonte di rumore può essere generata solamente in fase di cantiere ma, insistendo su strade esistenti, l'orario dei cantieri sarà normato dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.

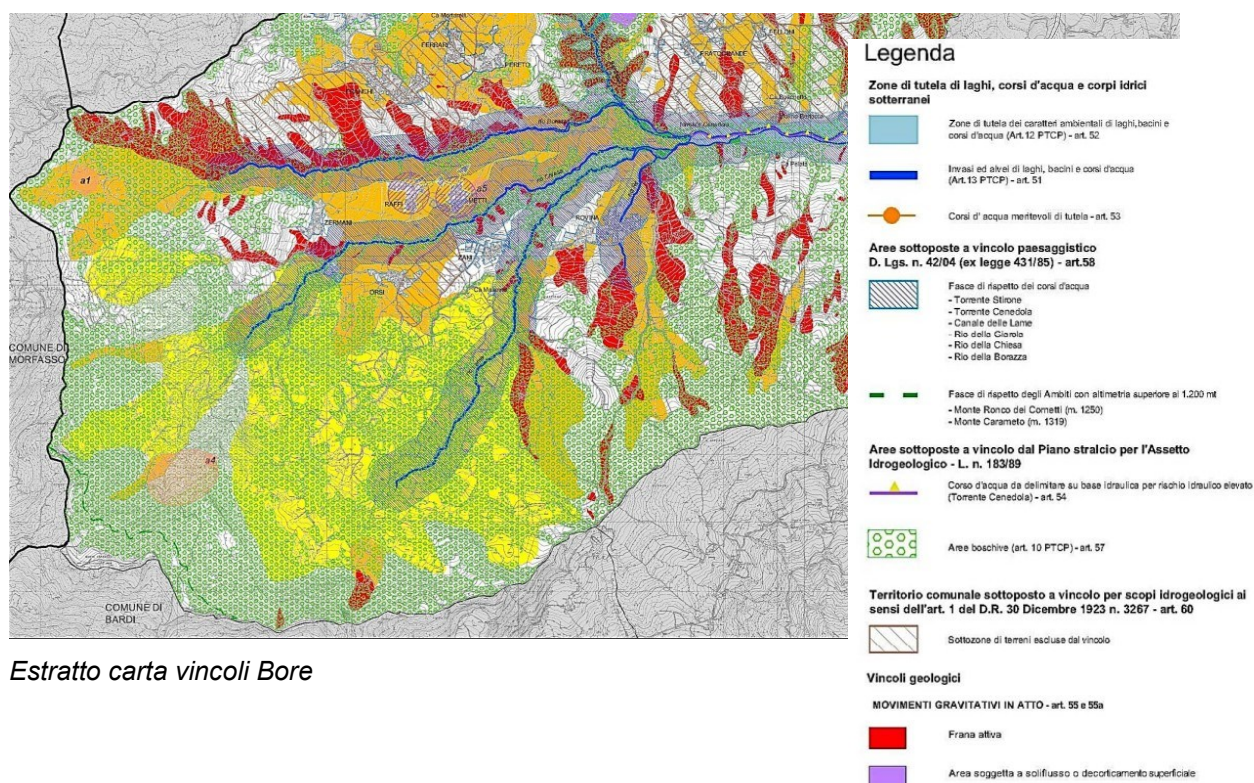
Tabella C del DPCM 14/11/97: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) :

classi di destinazione del territorio	d'uso	tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette		50	40
II aree prevalentemente residenziali		55	45
III aree di tipo misto		60	50
IV aree di intensa attività umana		65	55
V aree prevalentemente industriali		70	60
VI aree esclusivamente industriali		70	70

Si rimanda in ogni caso alla relazione specialistica di analisi dell'impatto acustico per una quantificazione puntuale del rumore prodotto e di eventuali prescrizioni necessarie proposte.

2.1.15. Piano Regolatore Comunale Bore

Il Piano urbanistico comunale del Comune di Bore, è stato adottato nel 2012 dopo deliberazione della Giunta Regionale n.1969 del 2012 e nel 2021 è stato oggetto di variante mentre il Piano Strutturale è stato adottato nel 2008 e approvato nel 2010 e ad oggi risulta essere ancora vigente.



Estratto carta vincoli Bore

Tra i vincoli gravanti su territorio comunale e interessanti le opere di realizzazione del nuovo parco eolico troviamo:

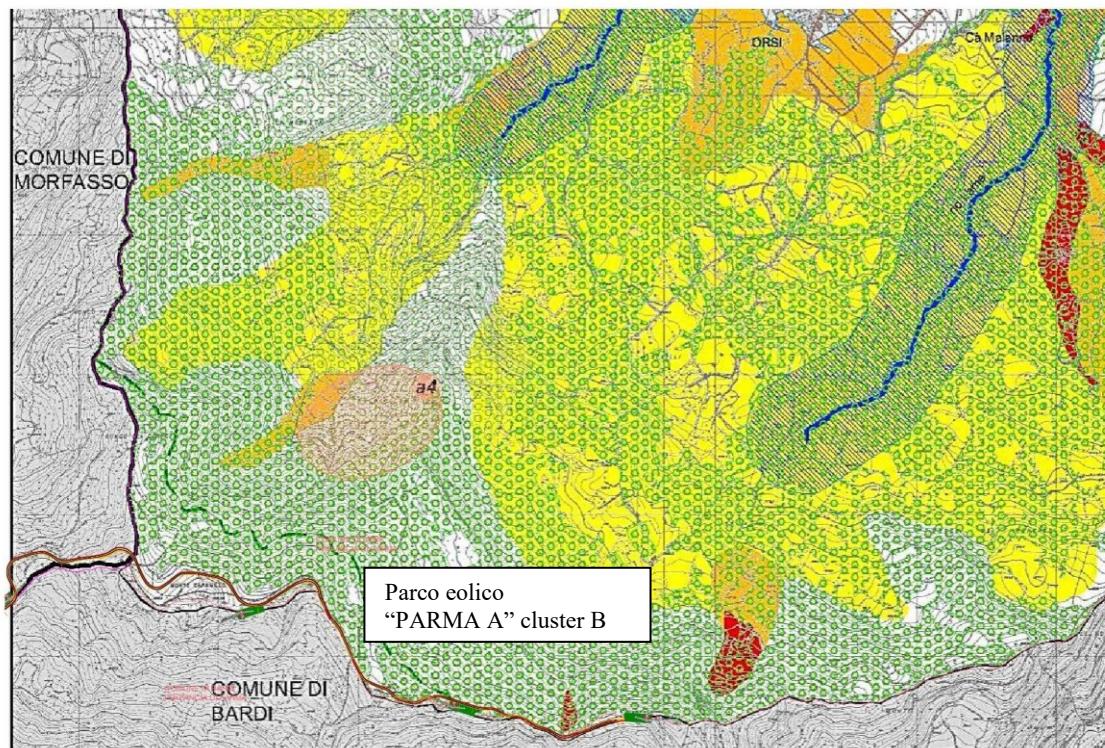
- aree boscate;
- fascia di rispetto degli Ambiti con altimetria superiore ai 1.200 mt;

Per quanto concerne il primo punto sono ammessi i seguenti interventi:

- utilizzo di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, su strade poderali, interpoderali e piste tagliafuoco.
- Esecuzione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità;
- Realizzazione di strade poderali, interpoderali, piste di esbosco e frangifuoco della larghezza non superiore a 3,5 metri;
- Realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali.

Inoltre, gli interventi previsti in area forestale e di carattere tecnologico/infrastrutturale devono prevedere interventi compensativi dei valori compromessi.

Per quanto concerne invece le aree superiori ai 1200 metri, si rimanda al Testo unico per le prescrizioni del caso.



Concludendo, visti i vincoli gravanti sull'area e le relative prescrizioni, che richiamano in tutto quelle del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si ritiene che le opere in progetto siano coerenti con la normativa di settore.

Per quanto riguarda lo studio della classificazione acustica del territorio non è stato possibile reperire la documentazione necessaria per svolgere l'analisi.

2.1.16. PSC e RUE Comune di Valmozzola

Il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio del comune di Valmozzola sono stati approvati con Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 24 novembre 2007.

Gli obiettivi del Piano, anche in attuazione delle direttive del PTCP, sono i seguenti:

- Garantire continuità del processo di pianificazione comunale rispetto ai vari mandati;

- Consolidare e incrementare l'assetto socio-economico e demografico del territorio;
- Creare un piano di nuove opportunità che offra ai residenti più possibilità di intervento diretto mediante creazione di un apparato normativo chiaro;
- Incentivare il riuso e il recupero edilizio del patrimonio esistente;
- Prevedere una pianificazione delle modalità di intervento sui suoli agricoli a seconda delle caratteristiche del territorio.

Si prosegue di seguito con l'analisi della cartografia al fine di avere un quadro conoscitivo dei territori interessati dalle opere e delle relative prescrizioni.

TAV.1 – PSC – CARTA DEL DISSESTO

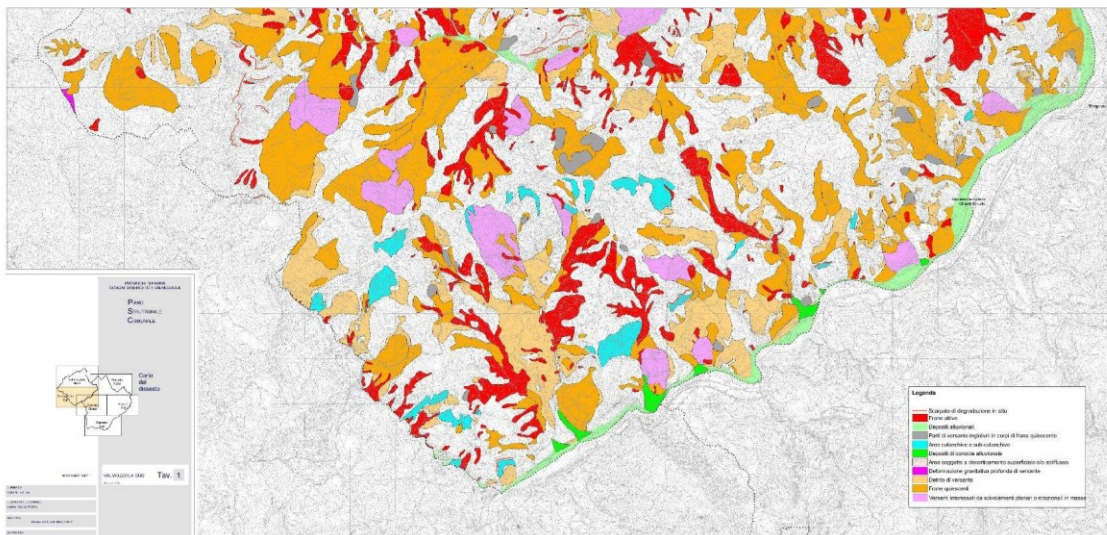
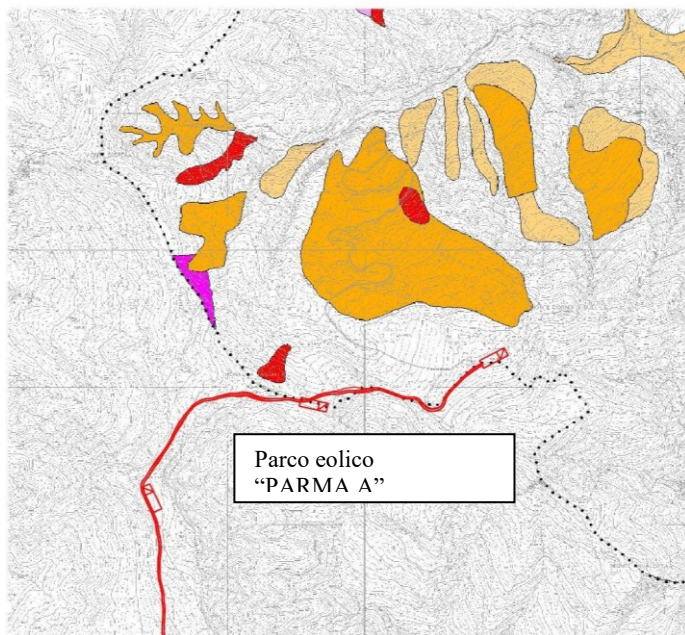


Tavola 1 – Valmozzola sud

Stando alla prima cartografia resa disponibile, e afferente alla descrizione del territorio mediante identificazione della tipologia di dissesti presenti, è da subito possibile vedere che le opere che interessano il territorio comunale di Valmozzola, oltre a costituire una piccola porzione di territorio, non ricadono in aree di dissesto.



Zoom su area di progetto - Tavola 1 – Valmozzola sud

TAV.2 – PSC – SCHEMA DI ASSETTO TERRITORIALE INTERCOMUNALE

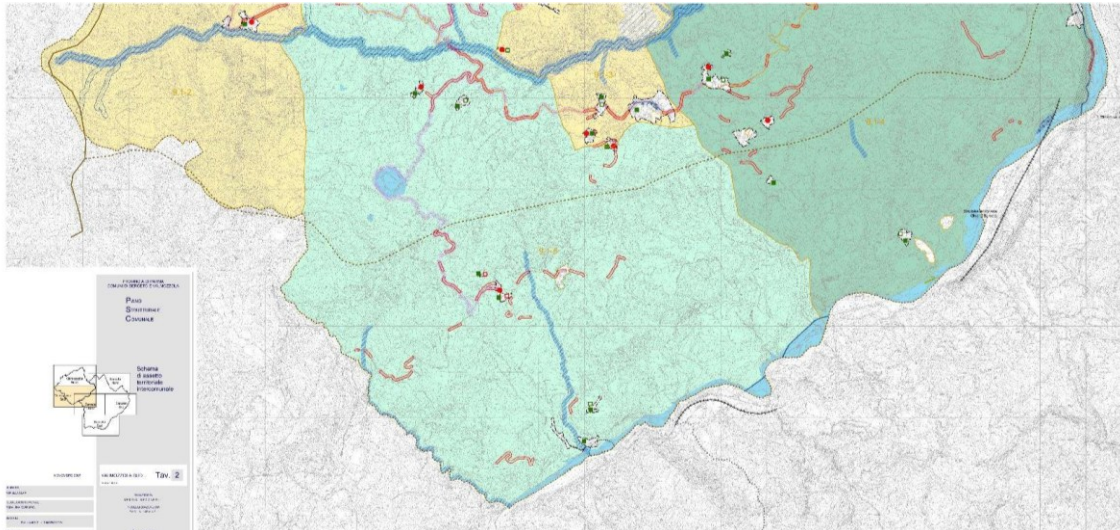
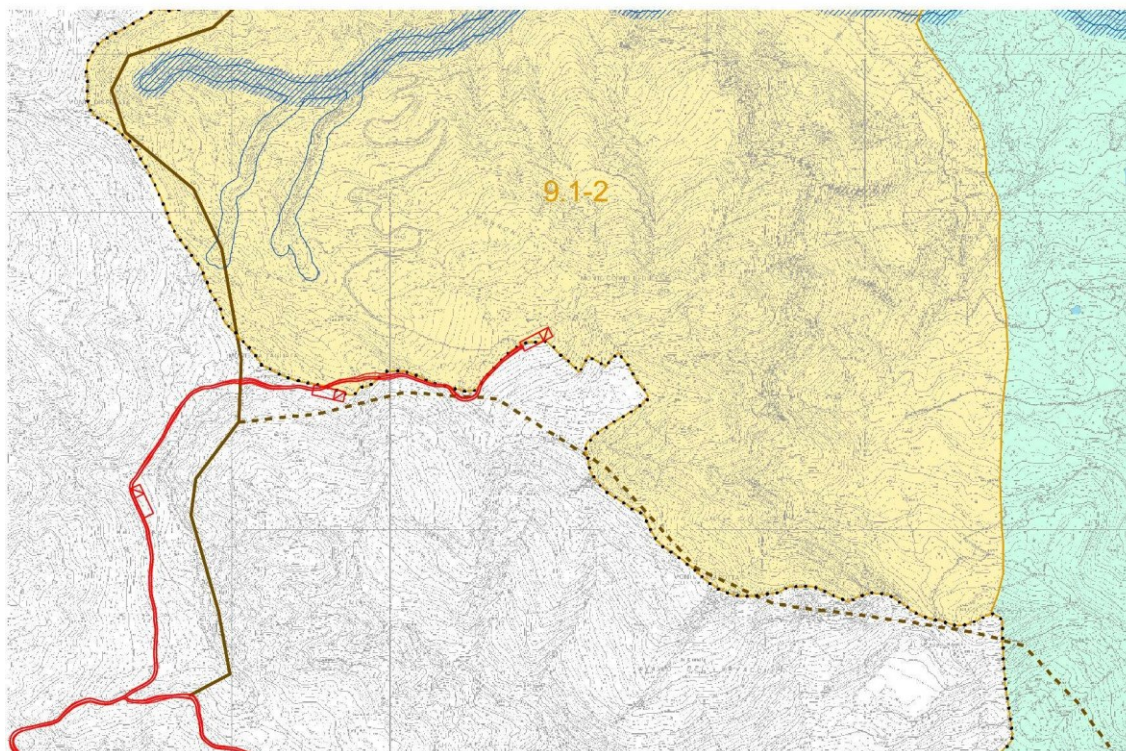


Tavola 2 – Valmozzola sud

L'area in cui ricadono le opere in progetto sono classificate come "9.1-2 aree a prevalente funzione ricreativo-turistica". Rispetto a tale classificazione non si è trovato un articolo di riferimento contenente specifici indirizzi di Piano e pertanto non si ritengono esserci particolari prescrizioni.



Zoom

su area di progetto - Tavola 2 – Valmozzola sud

TAV. 3 – PSC – TUTELE AMBIENTALI E STORICO CULTURALI E AMBITI OMOGENEI DEL TERRITORIO COMUNALE

La tavola 3 del Piano territoriale individua tutte quelle aree di vincolo e tutela normate dalle norme tecniche del RUE.

Osservando la cartografia di seguito riportata, le opere in progetto ricadono all'interno delle seguenti aree normate:

- Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale;
- Zona di vincolo paesaggistico: le montagne eccedenti i 1200 metri;
- Emergenze di carattere naturalistico.

Inoltre per sottrazione, i territori comunali risultando non ricadere all'interno delle aree escluse dal vincolo idrogeologico, sono sottoposti a vincolo.

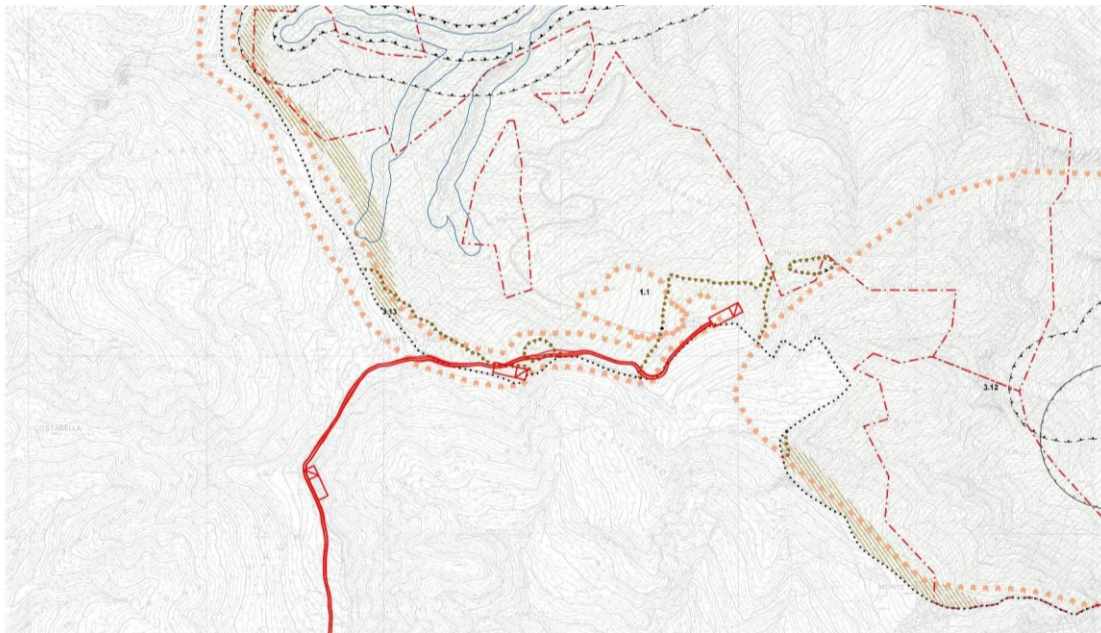


Tavola 3.9

	articolo PSC	articolo RUE		articolo PSC
LIMITI AMMINISTRATIVI			SISTEMA INSEDIATIVO STORICO	
..... Confine del territorio comunale			Beni tutelati ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs 42/2004	
SISTEMA AMBIENTALE			Insedimenti rurali con presenza di edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua - Fascia A		II.1	Edifici di interesse storico architettonico posti all'esterno dei centri abitati sottoposti a restauro scientifico	III.7
Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua - Fascia B		II.1	Edifici di interesse storico architettonico posti all'esterno dei centri abitati sottoposti a restauro e risanamento conservativo	III.7
Invasi di laghi e bacini e corsi d'acqua		II.2	Strade storiche	
Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua ex allegato M PTFR (le fasce hanno valore indicativo)		II.3	Emergenze architettoniche in ambito rurale	
Corsi d'acqua meritevoli di tutela		II.3	SISTEMA INSEDIATIVO URBANO	
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale		II.8	Delimitazione delle zone disciplinate nelle tavole in scala 1:2.000	III.13
Colanchi meritevoli di tutela		II.18	Perimetro dei centri abitati	III.13
Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: aree con pericolosità molto elevata		II.4	R Ambiti da riqualificare	III.16, III.17
Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: aree con pericolosità molto elevata non perimetrata		II.5	Ambiti di trasformazione per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali	III.22
Zone di vincolo paesaggistico (art. 146 D.lgs 490/99): fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (le fasce individuate hanno valore indicativo)		II.11	T2 Ambiti di trasformazione per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali già classificati dal precedente PRG	III.22
Zone di vincolo paesaggistico (art. 146 D.lgs 490/99): le montagne per la parte eccedente i 1200 m.		II.11	Ambiti di trasformazione per nuovi insediamenti prevalentemente turistico ricettivi	III.23
Zone di vincolo paesaggistico (art. 146 D.lgs 490/99): i territori contermini ai laghi		II.11	Ambiti consolidati fuori dai centri abitati	
Aree escluse dal vincolo idrogeologico (la perimetrazione ha valore puramente indicativo: per l'individuazione puntuale si rinvia alle descrizioni ufficiali)		II.21	TERRITORIO RURALE	
Siti di Importanza Comunitaria		II.9	Zone di interesse paesaggistico e storico testimoniale: usi civici	IV.10
Ambito di tutela dei crinali		II.17	3.4 Emergenze di carattere naturalistico	
Viabilità panoramica		II.19	Aziende agricole dismesse da assoggettare a interventi di recupero e di riqualificazione ambientale	IV.9

L'art. II11 del RUE norma tutti quegli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Testo Unico. All'interno di tali ambiti qualsiasi intervento deve essere accompagnato da autorizzazione paesaggistica. Poiché non vengono fornite informazioni circa interventi ammessi e/o limitazioni si rimanda al capitolo inerente gli strumenti di pianificazione regionali e provinciali.

L'art. II21 del RUE rimanda invece alle prescrizioni del R.D. 3267/23 per la definizione degli interventi ammessi su aree soggette a vincolo idrogeologico.

Infine l'art. II.10 rimanda alle schede di dettaglio delle aree di tutela naturalistica presenti all'interno del documento denominato "Quadro conoscitivo" tuttavia non reperibile.

TAV. 5 – PSC – SINTESI DEI LIMITI PRINCIPALI DEL TERRITORIO

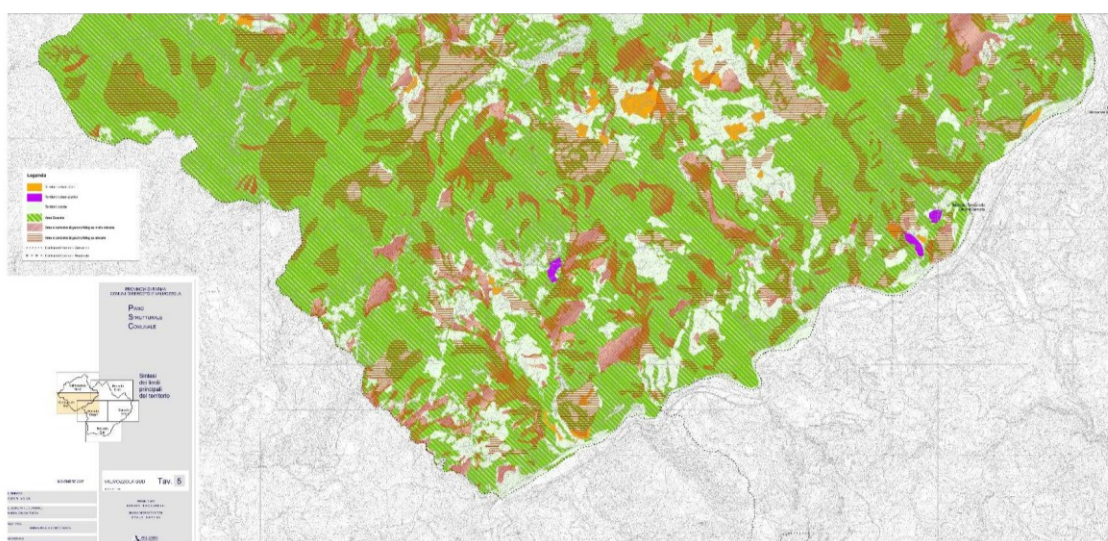
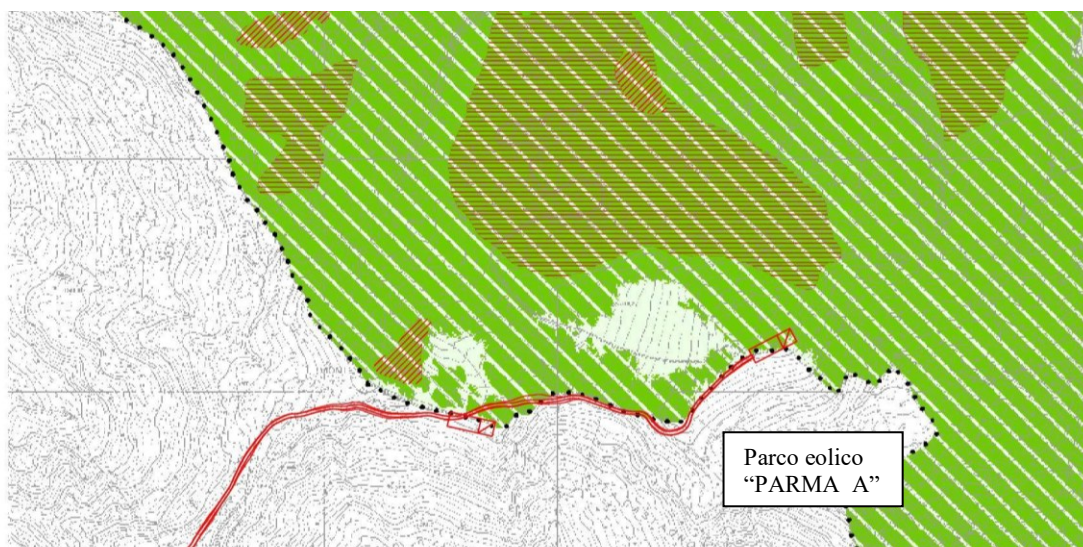


Tavola 5 – Valmozzola sud

La tavola 5 del presente piano è volta a rappresentare la classificazione di uso del suolo del territorio comunale.

Stando a questa cartografia gli interventi previsti su territorio comunale di Valmozzola ricadono nelle seguenti aree:

- Territori coperti da foreste e boschi;
- Territorio rurale.



Per quanto riguarda le aree boscate si rimanda all'art. 20 del RUE che pone l'obbligo di possedere idonea autorizzazione paesaggistica per interventi previsti in queste aree, inoltre in quanto aree destinate alla riqualificazione del patrimonio boschivo vengono ammesse le seguenti opere:

- Realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica;
- Interventi di forestazione, di strade poderali e interpoderali, di piste di esbosco e frangifuoco;
- Normali attività selvicolturali;
- Attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo;
- Attività escursionistiche compatibilmente con le aree sottoposte a tutela;
- Opere di manutenzione straordinaria, ordinaria e restauro di edifici esistenti.

L'articolo inoltre precisa che dette aree siano inedificabili fatta salva la realizzazione di depositi per attrezzi per la manutenzione del bosco e la selvicoltura e l'attraversamento di infrastrutture tecnologiche, anche per il trasporto dell'energia, o infrastrutture per la comunicazione viaria a patto che esse siano preventivamente state sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale.

Tali opere ad ogni modo non devono alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati e, laddove siano previste strade, queste non devono avere larghezza superiore a 3,50 metri né attraversare, in qualsiasi direzione, terreni aventi pendenza oltre il 60% per tratti superiori a 150m.

In linea generale è quindi possibile affermare che le opere previste a progetto possano

essere conformi alla normativa di settore, esse infatti prevedono l'adeguamento di piste esistenti per il collegamento delle singole piazzole da usare, in fase di esercizio, anche come funzione di piste taglia fuoco e forestali. Inoltre il parco eolico non è altro che un impianto di produzione e trasporto di energia elettrica richiamato dalla normativa come intervento ammissibile a seguito di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto riguarda lo studio della classificazione acustica del territorio non è stato possibile reperire la documentazione necessaria per svolgere l'analisi.

2.1.17. Piano Operativo Comunale Morfasso

Il Piano Operativo Comunale (da ora denominato POC) e il Piano Strutturale comunale sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.6.2018 e si compone di 20 tavole grafiche e una relazione di seguito identificati:

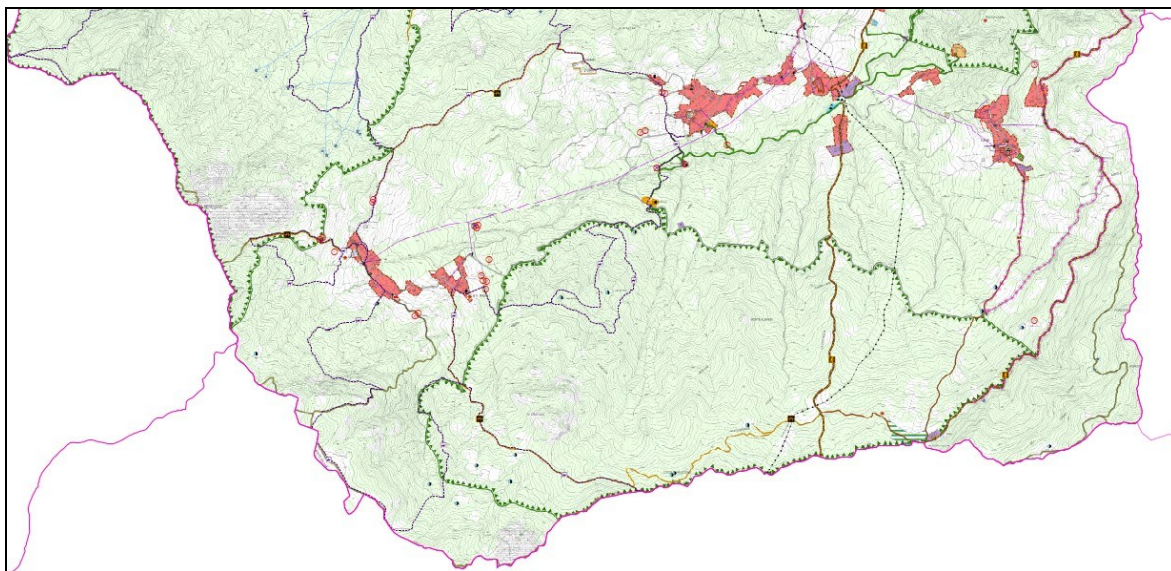
- NTA - Norme tecniche di attuazione
- Tavola 3.1.a - Il territorio e la sua struttura
- Tavola 3.1.b - Il territorio e la sua struttura
- Tavola 3.1.c - Il territorio e la sua struttura
- Tavola 3.2 - Cartiglio
- Tavola 3.2 - Legenda
- Tavola 3.2 - Il territorio urbano - 1
- Tavola 3.2 - Il territorio urbano - 2
- Tavola 3.2 - Il territorio urbano - 3
- Tavola 3.2 - Il territorio urbano - 4
- Tavola 3.2 - Il territorio urbano - 5
- Tavola 3.2 - Il territorio urbano - 6
- Tavola 3.2 - Il territorio urbano - 7
- Tavola 3.2 - Il territorio urbano - 8
- Tavola 3.2 - Il territorio urbano - 9
- Tavola 3.3 - All. Aspetti condizionanti
- Tavola 3.3.a - Aspetti condizionanti
- Tavola 3.3.b - Aspetti condizionanti

- Tavola 3.3.c - Aspetti condizionanti
- Tavola 4 - Individuazione dei comparti e delle previsioni
- Tavola 4.1 – Schede

L'obiettivo primario del Piano è quello di tutelare e salvaguardare il valore naturale, ambientale, paesaggistico e storico-culturale del territorio, andando a delimitare gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive del PTCP.

Si prosegue di seguito con l'analisi della cartografia al fine di avere un quadro conoscitivo dei territori interessati dalle opere e delle relative prescrizioni.

TAV. PSC 3.1c - IL TERRITORIO E LA SUA STRUTTURA

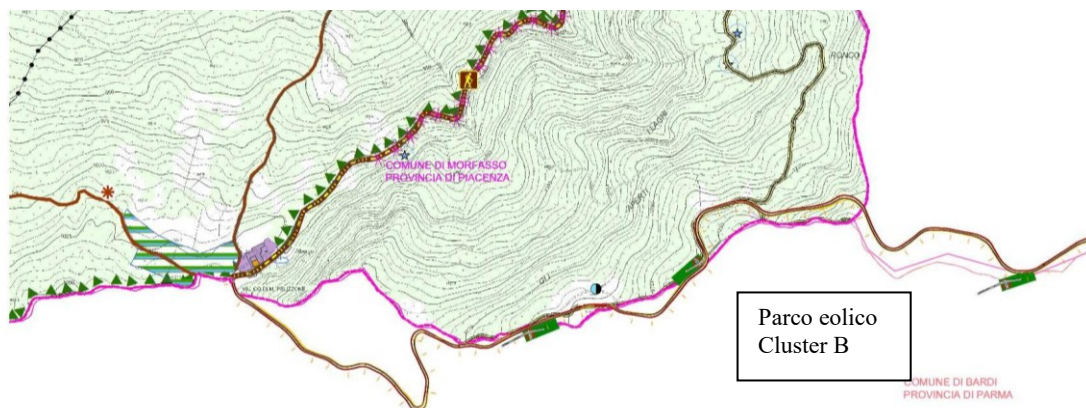


Estratto tavola 3.1c

Gli elaborati prescrittivi del PSC contenuti nella Tav. PSC 3.3 derivanti da tutele e vincoli recepiti e restituiti, costituiscono la Carta Unica del Territorio di Morfasso, anche detta "Tavola dei vincoli".

Stando a questa cartografia gli interventi previsti su territorio comunale di Morfasso ricadono nelle seguenti aree:

- Territorio rurale;
- Aree di valore ambientale e naturale;
- Biotopi umidi;

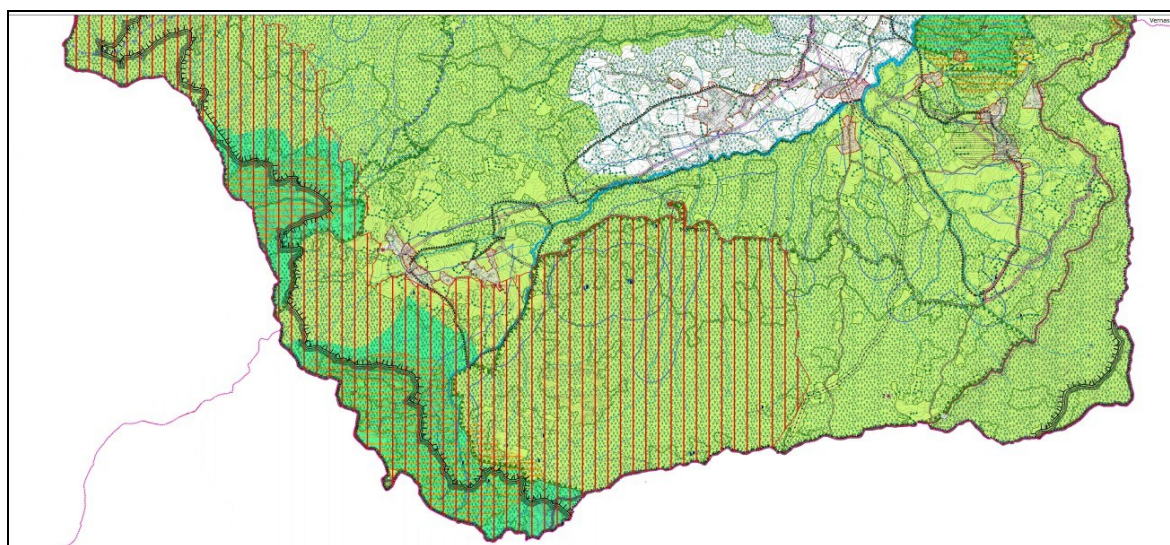


L'art. 60 del PSC definisce il territorio rurale quale porzioni di territorio non urbano dove il PSC persegue l'obiettivo di salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico. Il comma 3 del medesimo articolo suddivide questi territori in due ambiti: aree di valore naturale e ambientale e ambiti agricoli di rilievo paesaggistico. Si rimanda al RUE per le prescrizioni in materia normativa.

L'art. 23 invece definisce obiettivi di tutela e salvaguardia dei territori costituenti biotopi umidi demandando alle norme di Attuazione provinciali eventuali prescrizioni.

PSC 3.3c - ASPETTI CONDIZIONANTI

Nelle tavole contrassegnate con la lettera PSC 3.3.a/b/c il Piano individua le aree e gli immobili interessati da tutele relative alle valenze ambientali e paesaggistiche, gli elementi di identità storico-culturale del territorio, nonché le fragilità e vulnerabilità del territorio.

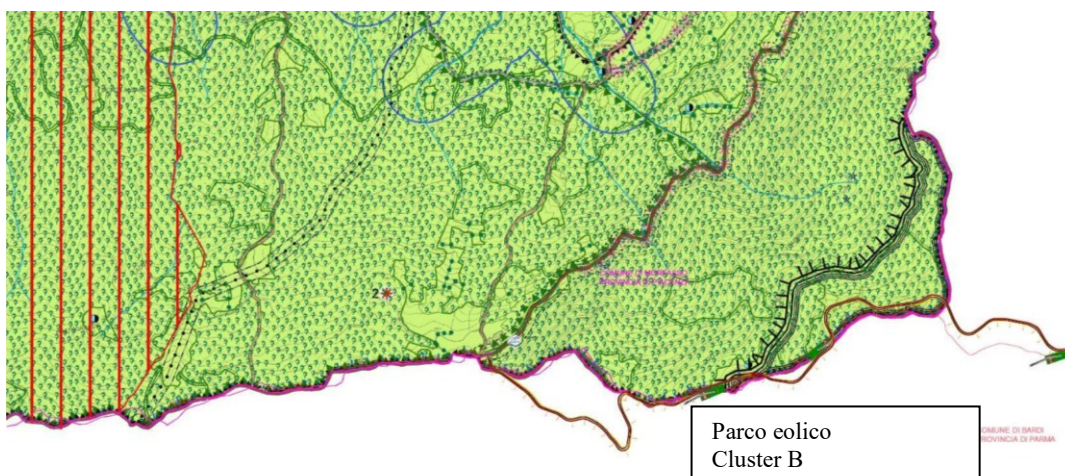


Estratto tavola 3.3c

Sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo le formazioni di alberature del territorio comunale suddivise secondo tre principali categorie: Zone coperte da foreste e boschi, Elementi lineari e Alberi di pregio (o monumentali).

Stando a questa cartografia gli interventi previsti su territorio comunale di Morfasso ricadono nelle seguenti aree:

- Territori coperti da foreste e boschi
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale



Per quanto riguarda le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale il PSC rimanda al Piano provinciale dove la realizzazione di sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia è ammessa se prevista da strumenti di pianificazione nazionali o regionali. Sempre in questi territori è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità come cabine elettriche e la realizzazione di piste di esbosco e poderali per una larghezza non superiore a 3,5 metri.

Come il PSC anche RUE trova approvazione con la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 29.03.2018 e, in conformità con lo stesso, disciplina le trasformazioni negli ambiti consolidati, gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio e gli interventi negli ambiti produttivi.

Riprendendo gli ambiti sopra descritti si procede di seguito ad analizzare le prescrizioni che lo strumento a sostegno del PSC mette in atto.

art.23/iv ambiti di valore naturale e ambientale

L'Art. 23 del RUE definisce le aree di valore naturale e ambientale come costituite da ambiti del territorio rurale di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale del territorio comunale e pertanto sottoposte ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti di valorizzazione.

art.34/iv zone di tutela delle emergenze vegetali: zone coperte da foreste e boschi

L'art.34 del RUE norma tutte quelle aree definite da PSC come zone coperte da foreste e boschi. All'interno di questi territori sono ammesse attività come ad esempio la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica o attività escursionistiche.

Per quanto concerne l'attraversamento dei terreni boscati con strade, poderali, linee elettriche e impianti in genere il Rue rimanda alle norme del P.T.C.P vigente per cui è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, e a seguito di opportuna valutazione di impatto ambientale.

Inoltre qualora non sia necessaria la loro previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore, la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale.

In particolare la norma ammette la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale qualora di interesse meramente locale e di servizio ad un comune.

La loro localizzazione inoltre deve rispettare:

- a) le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- b) essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- c) essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore

superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.

- d) Le strade poderali e interpoderali e le piste di esbosco non devono avere larghezza superiore ai 3,5 metri né comportare l'attraversamento di terreni con pendenza superiore al 60% per un tratto superiore a 150 metri.

Infine, la norma richiede una esauriente documentazione comprovante la necessità di realizzazione delle opere e della insussistenza di valide alternative.

In sintesi, visti i vincoli gravanti sull'area e le relative prescrizioni, che richiamano in tutto quelle del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si ritiene che le opere in progetto siano coerenti con la normativa di settore.

Per quanto riguarda lo studio della classificazione acustica del territorio non è stato possibile reperire la documentazione necessaria per svolgere l'analisi.

2.1.18. Piano Strutturale Comunale Compiano

Il Piano Strutturale del Comune e il Regolamento unico comunale di Compiano sono stati adottati nel 2019 con atto di Consiglio Comunale n. 08 del 09/04/2019 ha adottato la variante al PSC e RUE ai sensi dell'art 32 bis della L.R. 20/2000 e art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017 e s.m.i..

Si segnala che non essendo stato possibile reperire le tavole di piano e le relazioni non si è potuta svolgere l'analisi dello strumento.

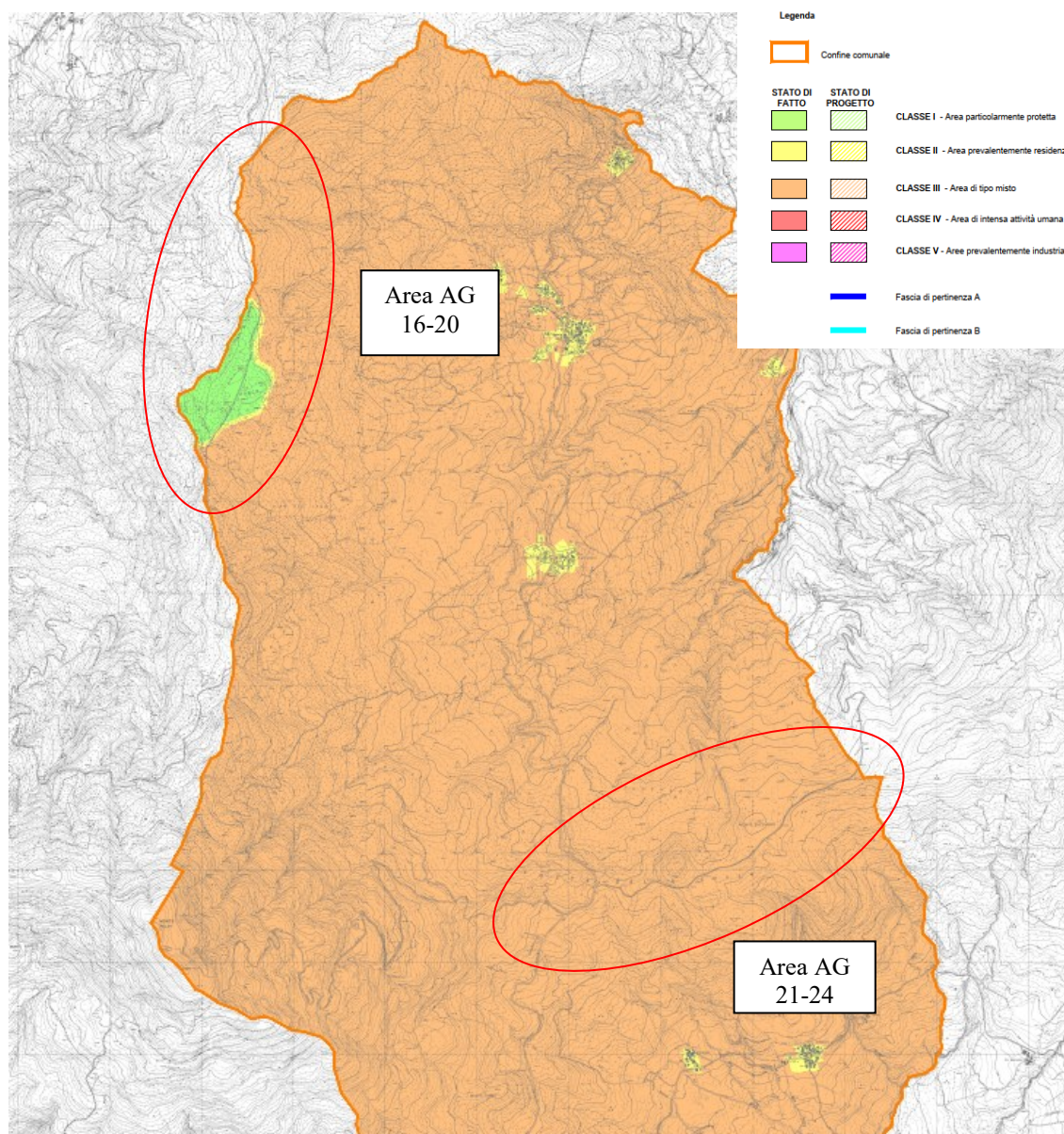
Per quanto concerne la zonizzazione acustica invece, le opere afferenti al parco eolico, stando a quanto riportato sul piano di zonizzazione acustica comunale, ricadono praticamente tutte all'interno della classe III eccetto un aerogeneratore che risulta ricadere in classe I.

Stando alle definizioni del piano ricadono in queste due classi le aree così definite:

CLASSE I: Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare

interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse naturalistico ecc. Per tali aree il piano riporta i limiti assoluti e differenziali;

CLASSE III: Aree di tipo misto. Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.



Come per gli altri comuni i valori limite assoluti risultano essere i seguenti

Tabella All. A2 – Valori limite di immissioni validi in regime definitivo.

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti assoluti (dBA)		Limiti differenziali (dBA)	
		notturno	diurno	notturno	diurno
I	Aree particolarmente protette	40	50	3	5
II	Aree prevalentemente residenziali	45	55	3	5
III	Aree di tipo misto	50	60	3	5
IV	Aree di intensa attività umana	55	65	3	5
V	Aree prevalentemente industriali	60	70	3	5
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	-	-

Si rimanda alla relazione acustica per una disamina puntuale della coerenza con il piano.

2.1.19. Piano Strutturale Comunale Bedonia

In merito al Piano Strutturale comunale e alla zonizzazione acustica di Bedonia non è stato possibile reperire la documentazione necessaria alla disamina dello strumento pianificatore. Non sono infatti presenti elaborati grafici che vadano a coprire l'intero territorio ma solamente quelli afferenti al capoluogo.

Si rimanda dunque alla pianificazione generale per la tutela delle aree.

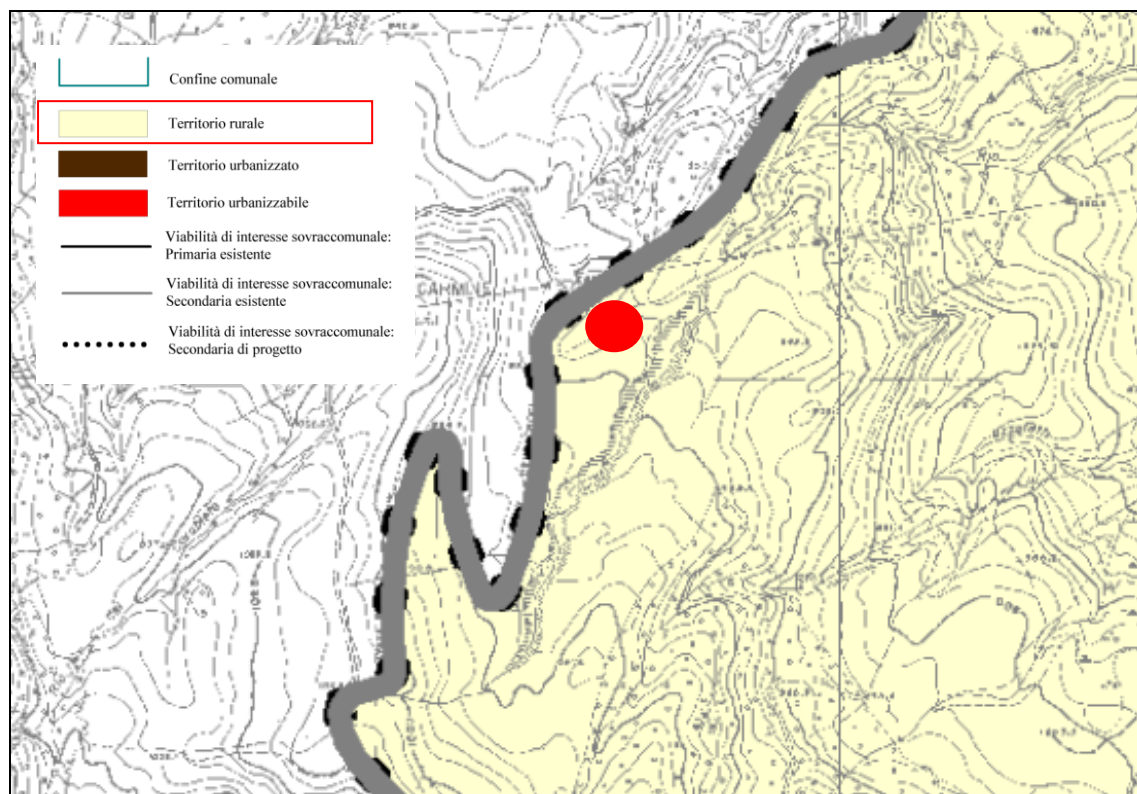
2.1.20. Piano Strutturale Comunale Albareto

Il piano Strutturale comunale del comune di Albareto trova approvazione con il Consiglio Comunale n. 33 del 17.06.2010, ad esso viene assegnato il compito di stabilire le opzioni strategiche per l'assetto territoriale del Comune in termini di tutela e valorizzazione ambientale, di sviluppo economico e sociale e di struttura urbanistica.

A supporto di questo primo strumento urbanistico, il comune di Albareto ha adottato anche il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) volto a definire la disciplina generale degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili e delle destinazioni d'uso e stabilisce altresì le norme attinenti l'attività edilizia.

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Albareto è stato invece adottato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 21.04.09 ed approvato con delibera di Consiglio

Comunale n.33 del 17.06.10, e successive varianti.



Estratto carta PSC1 "suddivisione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale"

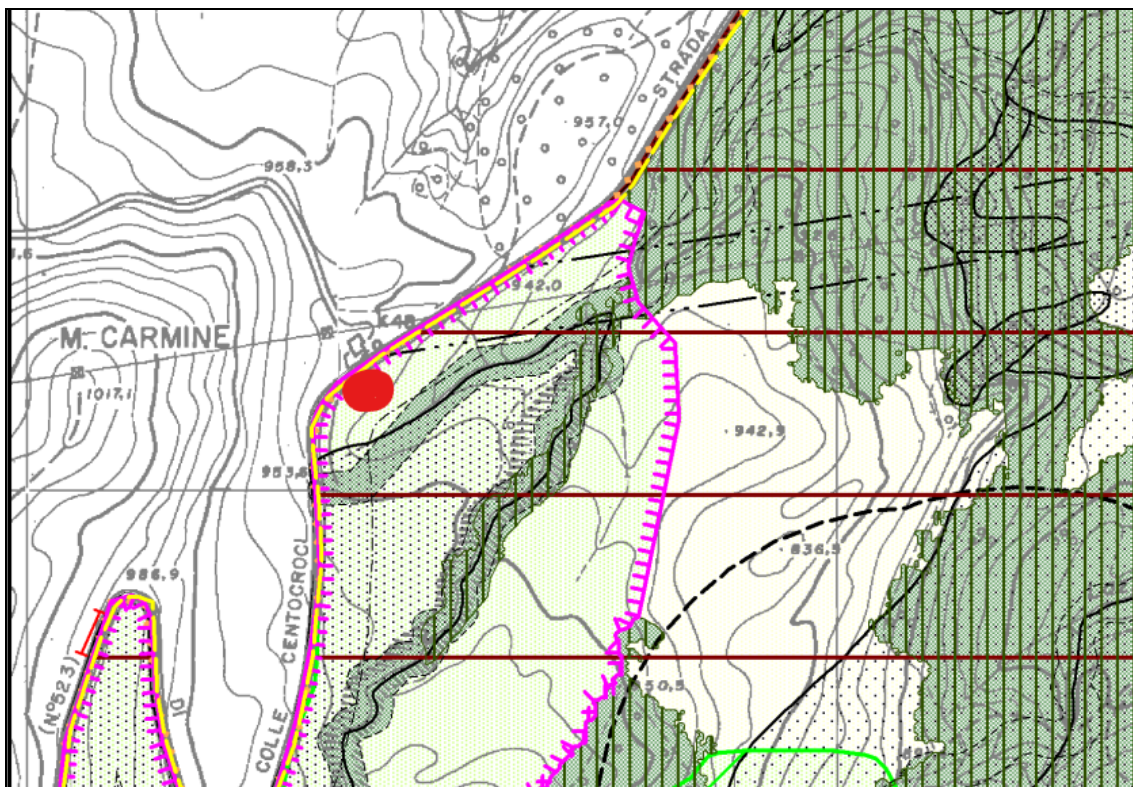
Le opere ricadenti sul territorio comunale di Albareto sono relative alla realizzazione di una area tecnica a supporto dello stallo Terna presente sul territorio comunale di Tornolo al quale si rende necessario attaccarsi per la connessione alla Rete elettrica Nazionale.

Nello specifico l'area identificata, posta dal lato opposto della strada rispetto alla sottostazione Terna, ricade in ambito rurale normati dall'art. 20 delle Norme del PSC.

L'articolo, nell'ottica di definire quali interventi ammettere in base alle risorse del territorio e alle tutele, suddivide queste aree in quattro su-ambiti rimandando al RUE l'onere di normare dette aree.

Analizzando la carta di progetto del territorio, l'area identificata per la nuova struttura ricade all'interno delle seguenti classificazioni:

- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;
- Ambito di studio per la realizzazione di impianti di produzione di energia alternativa;
- Rispetti alla viabilità;
- Vincolo idrogeologico



Estratto carta PSC5_d "progetto del territorio comunale"

CARTA DEI VINCOLI					
TUTELE E VINCOLI STORICO PAESAGGISTICO AMBIENTALI					
Elaborati di riferimento	ELEMENTI DI VINCOLO E/O TUTELA		Elaborati di riferimento	ELEMENTI DI VINCOLO E/O TUTELA	
Serie 5 (scala 1: 5.000)	Serie 2 (scala 1: 2.000)		Serie 5 (scala 1: 5.000)	Serie 2 (scala 1: 2.000)	
		Ambito A1 - Alveo			Aree a pericolosità geomorfologica moderata
		Ambito A2			Siti di interesse comunitario
		Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art.13 PTCP)			Aree di accertata consistenza archeologica
		Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12bis PTCP)			Critelli secondari
		Fasce di rispetto delle acque pubbliche (art.96 R.D.523/1904)			Zona di tutela naturalistica
		Limite fascia B			Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale
		Limite fascia C			Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (art.142 D.Lgs.42/2004 ex L.R.431/85)
		Aree boscate			Calanchi meritevoli di tutela
		Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata			Beni culturali storico architettonici (art.10 Lgs.42/2004)
		Aree a pericolosità geomorfologica elevata			Vincolo idrogeologico e forestale
TUTELE E VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI					
Elaborati di riferimento	ELEMENTI DI VINCOLO E/O TUTELA		Elaborati di riferimento	ELEMENTI DI VINCOLO E/O TUTELA	
Serie 5 (scala 1: 5.000)	Serie 2 (scala 1: 2.000)		Serie 5 (scala 1: 5.000)	Serie 2 (scala 1: 2.000)	
		Rispetti cimiteriali			Rispetti al metanodotto
		Rispetti dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile			Rispetti elettrodotti AT
		Rispetti dei depuratori			Rispetti alla viabilità veicolare
		Rispetti alla viabilità			
SISTEMA RURALE					
Elaborati di riferimento	ELEMENTI E/O AMBITI NORMATIVI		Elaborati di riferimento	ELEMENTI E/O AMBITI NORMATIVI	
Serie 5 (scala 1: 5.000)	Serie 2 (scala 1: 2.000)		Serie 5 (scala 1: 5.000)	Serie 2 (scala 1: 2.000)	
		Ambiti di valore naturale ed ambientale			Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
		Ambiti agricoli normali			Ambiti agricoli periurbani

L'articolo 30 delle Norme del RUE norma i rispetti alla viabilità definendo fasce di inedificabilità assoluta in base alla classe stradale.

L'articolo 36 delinea le aree all'interno delle quali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mentre l'articolo 71 norma le aree agricole di rilievo paesaggistico consente la realizzazione di strutture a supporto di attività agro-pascolari previa verifica del mantenimento di tutela dei luoghi.

Rispetto al caso specifico, la struttura a progetto è funzionale ad un impianto eolico localizzato su altri territori comunali, ed è di supporto alla stazione Terna ad oggi esistente. Si precisa che detta area è oggetto di richiesta di autorizzazione ma in fase esecutiva potrebbe non essere realizzata qualora si trovassero accordi e spazi all'interno del lotto Terna.

2.2 Pianificazione di settore

Per quanto riguarda la tipologia dell'impianto in rapporto alla programmazione energetica, sono stati presi in esame il Piano Energetico Nazionale, il Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, il Piano Energetico Ambientale Regionale e la Relazione Programmatica sull'Energia e gli altri documenti di indirizzo e di rapporto pubblicati a livello internazionale e nazionale, quali il Protocollo di Kyoto, il Libro Bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità Europea, il Libro Bianco del Governo Italiano per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, il Patto per l'Energia e l'Ambiente ed il Rapporto Energia e Ambiente 2007. Tutti indicano che impianti del tipo in progetto sono da incentivare, al fine di addivenire al così detto "sviluppo sostenibile".

Poiché non risultano essere pubblicati online i piani energetici e di bilancio provinciali, di seguito si è preso in particolare considerazione il piano energetico a livello regionale che si inserisce, relativamente agli obiettivi proposti, nel quadro normativo molto più ampio di cui si è detto sopra, il piano Energetico Nazionale ed Europeo e le Linee guida Nazionali.

2.2.1 Piano di tutela della qualità dell'aria

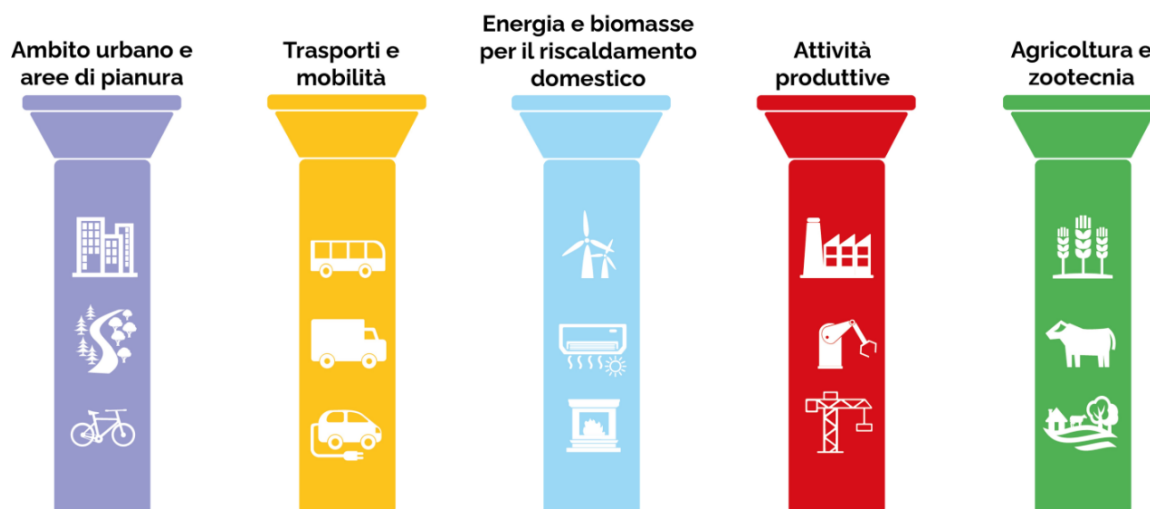
Come possibile leggere sul sito istituzionale, il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.

152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024.

Il PAIR 2030 prevede di raggiungere il rispetto dei valori limite degli inquinanti più critici previsti dalla normativa, nel più breve tempo possibile, intervenendo sulla base dei seguenti principi:

- ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari (PM10, PM2.5, NOx, SO2, NH3, COV);
- agire simultaneamente sui principali settori emissivi;
- agire sia su scala locale che su scala spaziale estesa di bacino padano con intervento dei Ministeri sulle fonti di competenza nazionale;
- prevenire gli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Il piano individua 64 misure suddivise in **8 ambiti di intervento**, prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell'aria, di cui 5 tematici e 3 trasversali:



L'art. 20 delle Norme tecniche di attuazione del predetto Piano delineano le *Misure in tema di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile*.

Nello specifico Nelle zone di Pianure Est, Pianura Ovest, e nell'Agglomerato di Bologna, è vietato autorizzare nuovi impianti per la produzione di energia elettrica tramite combustione diretta di biomassa solida mentre, in sede progettuale, vi è l'obbligo di prevedere, per gli edifici, l'utilizzo di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.

Anche i trasporti trovano una limitazione in termini di emissioni mediante: incremento al 2030 del trasporto delle merci su ferrovia di un ulteriore 5 % rispetto all'obiettivo posto dal vigente PRIT al 2025, la promozione dell'elettrificazione dei punti di attracco nei porti attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, al fine di ridurre gli impatti ambientali generati dall'ormeggio delle navi, la promozione dell'acquisto di cargo bike per la riduzione dell'impatto della logistica in ambito urbano e la sostituzione del trasporto pubblico locale con mezzi a zero emissione di combustione.

Non di meno in termini di risparmio energetico e contenimento delle emissioni vi è l'obbligo di chiusura delle porte di accesso e il mantenimento delle temperature fino ad un massimo di 19°C nelle case, negli uffici e attività ricreative.

Rispetto al Piano il progetto si pone come elemento utile al raggiungimento degli obiettivi fissati andando ad apportare una quota di energia elettrica pulita atta a contribuire all'alimentazione delle tecnologiche e mezzi elettrici in sostituzione di quelli con emissione di combustibile. Per tale ragione si ritiene che il progetto sia in linea con le direttive del Piano.

2.2.2 Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile

La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è stata approvata nel novembre 2021 e integrata con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali.



La strategia si pone 35 obiettivi quantitativi selezionati del DEFR suddivisi in goal e Target ricavati dall'Agenda ONU 2030. Nel complesso toccano i seguenti argomenti : Ambiente (14 obiettivi), Economia (8 obiettivi), istituzione (2 obiettivi) e sociale (11 obiettivi). Tra gli

obiettivi a prevalente dimensione ambientale la regione si pone quello di raggiungere il 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2035 e di ridurre, entro il 2030, le emissioni di Co2, e altri gas climalteranti, del 55%.

A tal proposito all'interno della Nota di Aggiornamento del documenti di economia e finanza regionale è possibile leggere *“Investire per un nuovo turismo sostenibile, inclusivo e lento, a partire dalle ciclovie e dai cammini, costruendo percorsi intermodali e integrati che mettano in rete le eccellenze culturali, archeologiche e paesaggistiche del nostro territorio, promuovendo investimenti sulle energie rinnovabili e la mobilità elettrica e favorendo strutture turistiche ecosostenibili a impatto zero”*.

Stando a quanto previsto a livello progettuale, di cui si rimanda sia al quadro progettuale che alla relazione tecnica, si ritiene essere in linea con la strategia regionale in quanto il progetto è a tutti gli effetti un investimento di energia rinnovabile volto a sostenere le spese elettriche necessarie per l'abbattimento delle emissioni di gas e combustibili e a porta con se un piccolo progetto di sensibilizzazione alla tematica dello sviluppo sostenibile.

2.2.3 Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 01/03/2017, si pone obiettivi e strategie inerenti le tematiche del clima e dell'energia fino al 2030 concentrandosi sul rafforzamento dell'economia verde, del risparmio energetico, dello sviluppo di energie rinnovabili e di interventi su trasporti.

Il piano adotta gli obiettivi europei fissati per gli anni dal 2020 fino al 2050 proponendosi dunque di ottenere:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

Nello specifico due sono gli obiettivi primari che il Piano Energetico Regionale (da ora P.E.R.) si pone: il primo riguarda la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento delle prestazioni energetiche nei diversi settori (residenziale, industriale e terziario) mediante

interventi diretti sugli immobili, il secondo obiettivo riguarda invece la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili definite quali chiave per la transizione energetica a basse emissioni di carbonio.

Ad oggi le potenzialità regionali di sviluppo della produzione sia di energia elettrica (idroelettrico, fotovoltaico, solare termodinamico, eolico e le bioenergie) che di energia termica (solare termico, geotermia, pompe di calore, biomasse, teleriscaldamento, biogas/biometano) sono sensibilmente differenti. Esse sono condizionate da numerosi fattori esogeni (sovraregionali e internazionali), che potrebbero andare a pregiudicarne, o al contrario accelerarne, lo sviluppo: l'evoluzione dei prezzi delle materie prime energetiche, l'evoluzione dei costi delle tecnologie rinnovabili.

Ad ogni modo la Regione ritiene di poter contribuire al raggiungimento dell'obiettivo, pari al 34% di consumi elettrici coperti da produzioni rinnovabili, applicando misure per sostenere la realizzazione di questi impianti e in particolar modo sostenendo lo sviluppo delle tecnologie innovative alimentate da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica; regolamentando la localizzazione degli impianti nel rispetto delle misure di salvaguardia ambientale e favorendo dunque il superamento dei conflitti ambientali che si creano a livello locale.

Al fine di regolarizzare la localizzazione degli impianti, la Regione, mediante la redazione dell'Allegato I al P.E.R. definisce le aree che sono considerate non idonee all'installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi. Di tale riscontro si evidenzia tuttavia la non reperibilità dell'allegato grafico a quando di seguito indicato.

1. le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);

1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ferme restando le esclusioni dall'applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;

1.3 zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);

1.4 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);

-
- 1.5 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
- 1.6 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);
- 1.7 complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);
- 1.8 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;
2. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
3. le aree individuate dalle cartografie dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), come frane attive;
4. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
5. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

Come si può leggere sempre all'interno del medesimo allegato "Le zone territoriali indicate ai punti precedenti sono tutelate dal PTPR per le particolari caratteristiche possedute. In particolare, l'art. 25 del PTPR individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti. Il comma 9 del citato articolo ammette nelle aree di tale sistema, ad eccezione delle aree di particolare attenzione (v. ultima parte dello stesso comma 9), la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale." E ancora "I PTCP prevede che i PTCP dettino specifiche disposizioni per i crinali (art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR) e in tal senso i PTCP hanno individuato i crinali che devono essere oggetto di particolare tutela, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali"

Sono invece ritenute essere idonee le aree "del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora gli impianti eolici risultino di elevata efficienza, in termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 1800 ore

annue, e qualora gli impianti siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione.”

L'art. 9 del PTPR al comma 5 tutela infatti le zone del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori a 1200 metri, specificando come compatibili con le caratteristiche tutelate soltanto le attività destinate a rifugi e bivacchi e a strutture d'alpeggio dove peraltro sono a volte anche presenti impianti di risalita e strutture ad essi connesse.

In queste aree, secondo il P.E.R., è possibile assicurare la realizzazione di impianti eolici, limitatamente alla produzione dell'energia elettrica necessaria per far fronte alle esigenze delle attività insediate e dunque in regime di autoproduzione.

Per quanto concerne invece il *Sistema forestale e boschivo* ai sensi dell'art. 10 delle N.T.A. del PTPR tra gli interventi ammessi troviamo la realizzazione di strade poderali, interpoderali e piste di esbosco (comprehensive sia di frangifuoco che servizio forestale) nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e del piano regionale forestale.

Il comma 9 del presente articolo ammette altresì la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione Nazionali e locali verificando preliminarmente la compatibilità con le disposizioni del P.T.C.P. e a seguito di valutazione di impatto ambientale.

In queste aree si segnala che l'uso dei mezzi motorizzati è consentito, oltre che per le attività agricole, zootecniche e forestali, anche per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità.

Sono inoltre considerate idonee anche le seguenti aree fuori all'ambito vincolato:

- a) le aree agricole nelle quali gli impianti risultino di elevata efficienza in termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 1800 ore annue;
- b) le Aree Ecologicamente Attrezzate e le aree industriali, ivi comprese le aree portuali, previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
- c) le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio. L'impianto eolico, in tal caso, non costituisce attività di esercizio della discarica;

d) le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto eolico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava.

Per quanto concerne l'aspetto autorizzativo degli impianti eolici, la valutazione di incidenza deve essere effettuata anche qualora l'impianto sia collocato nella fascia di protezione di 5 km dal confine delle aree incluse nella Rete Natura 2000 o qualora siano prevedibili incidenze significative sul sito.

Stando dunque alla normativa di settore a cui si appoggia il P.E.R. per l'identificazione delle aree non idonee e che ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" *Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*" si ritiene che l'impianto eolico in progetto sia in linea con la normativa vigente.

2.2.4 Pianificazione Energetica Nazionale

A livello nazionale i primi strumenti governativi a sostegno delle fonti rinnovabili sono stati:

- Piano Energetico Nazionale del 1988
- Legge n. 394/91 art. 7, "Legge Quadro sulle aree protette"
- Legge 09/91 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"
- Legge 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia."
- Decreto Bersani "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"

All'interno del D.Lgs 387/03 viene poi inserito il recepimento della Direttiva Europea 2001/77/CE sulla promozione e l'incremento dell'elettricità da fonti rinnovabili nel mercato, tale documento andava ad uniformare a livello europeo la definizione di *fonte rinnovabile*, escludendo la parte non biodegradabile dei rifiuti, aumentando la quota di energia da fonte

rinnovabile da immettere in rete da parte dei produttori e l'adozione di misure dedicate a sostegno di specifiche fonti (solare e biomasse) e tecnologie (generazione distribuita) non ancora pronte per il mercato.

Sempre all'interno del medesimo Decreto Legislativo venne per la prima volta semplificato l'iter procedurale che interessa l'autorizzazione di questi impianti, per una durata di centottanta giorni da parte della Regione o dell'Ente delegato.

Nel 2010 il Governo pubblica, in attuazione di nuove direttive europee, il Piano di Azione Nazionale (PAN) inerente la promozione dell'uso di energia da fonte rinnovabile.

Il PAN costituisce un documento programmatico volto al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 che hanno posto per l'Italia il target vincolante di coprire con l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% dei consumi finali lordi.

L'obiettivo del piano era quello di installazione per la parte eolica di 12.680MW di cui 12.000 MW on-shore e i restanti off-shore, ad aprile 2019 tuttavia risultavano installati solo 10.348 MW totali.

Nel 2017 viene adottata la Strategia Energetica Nazionale, un piano decennale redatto dal Governo, per anticipare e gestire la transizione del sistema energetico nazionale.

Gli obiettivi del piano erano i seguenti:

- Migliorare la competitività del Paese riducendo il gap di prezzo e costo dell'energia rispetto all'Europa;
- Raggiungimento in modo sostenibile degli obiettivi ambientali di decarbonizzazione;
- Miglioramento della sicurezza di approvvigionamento rafforzando l'indipendenza dell'Italia.

Infine, arrivando ai giorni nostri, a gennaio 2021 viene redatto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza necessario a perseguire gli obiettivi Europei prefissati per il 2030.

Lo sforzo di rilancio dell'Italia delineato dal presente Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Per quanto riguarda la transizione ecologica, si intende intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio e minimizzare l'impatto delle attività produttive sull'ambiente. La transizione ecologica viene definita come uno strumento ad alto potenziale per accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale, incentivare l'avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di occupazione stabile.

Il Piano si articola in sedici Componenti divisi in sei Missioni, la Missione 2 interessa la Rivoluzione verde e la transizione ecologica, essa persegue come finalità quella di realizzare una transizione verde ed ecologica della Società e dell'economia per rendere il sistema sostenibile e garantendone la competitività, tra gli interventi interessati vi sono: agricoltura sostenibile, miglioramento della capacità di gestione dei rifiuti, investimenti su programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili, investimenti per lo sviluppo delle principali filiere industriali della transizione ecologica.

Tra le iniziative previste si aggiungono inoltre le iniziative per il contrasto del dissesto idrogeologico, la salvaguardia della biodiversità del territorio e la sicurezza di approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche.


M2C2 - ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA' SOSTENIBILE

23,78
Mld

Totale

Ambiti di Intervento/Misure	Totale
1. Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile	5,90
Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico	1,10
Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo	2,20
Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso <i>off-shore</i>)	0,68
Investimento 1.4: Sviluppo biometano	1,92
Riforma 1.1: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili <i>onshore</i> e <i>offshore</i> , nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno	-
Riforma 1.2: Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile	-
2. Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete	4,11
Investimento 2.1: Rafforzamento <i>smart grid</i>	3,61
Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti	0,50
3. Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno	3,19
Investimento 3.1: Produzione in aree industriali dismesse	0,50
Investimento 3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori <i>hard-to-abate</i>	2,00
Investimento 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	0,23
Investimento 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	0,30
Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	0,16
Riforma 3.1: Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno	-
Riforma 3.2: Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno	-
4. Sviluppare un trasporto locale più sostenibile	8,58
Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	0,60
Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa	3,60
Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica	0,74
Investimento 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	3,64
Riforma 4.1: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa	-
5. Sviluppare una <i>leadership</i> internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione	2,00
Investimento 5.1: Rinnovabili e batterie	1,00
Investimento 5.2: Idrogeno	0,45
Investimento 5.3: Bus elettrici	0,30
Investimento 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	0,25

Nello specifico, i settori in cui si prevedono maggiori investimenti da parte sia pubblica che privata sono quelli del solare e dell'eolico on-shore soprattutto in termini di filiere industriali e

produttive; attualmente infatti il 70% dell'approvvigionamento del materiale deriva da paesi asiatici e solo il 5% da paesi Europei.

2.2.4.1 OBIETTIVI REGIONALI

“Con 5,79 GW di nuove installazioni di rinnovabili nel 2023, in Italia dopo 12 anni le fonti rinnovabili tornano finalmente a crescere facendo registrare un +4,2 GW rispetto al 2012 e un + 2,6 GW rispetto al 2022. Un aumento significativo ma non ancora sufficiente per centrare gli obiettivi 2030.” questo è quanto emerge dal rapporto di Legambiente stilato per la 19esima edizione di Comuni Rinnovabili. Stando al Decreto Ministeriale, per poter raggiungere al 100% degli impegni presi con la Comunità Europea ogni Regione ha una quota di responsabilità da ottemperare suddivisa per capacità territoriali.

Nella tabella sotto-riportata e raffigurante la divisione degli obiettivi regionali fissati al 2030 dal nuovo Decreto Ministeriale del 21/06/2024, l'Emilia Romagna deve arrivare ad una potenza installata complessiva pari a 6.330 Mw tuttavia, Legambiente Emilia-Romagna comunica che al 2022 sono presenti 3.517 Mw di potenza installata da fonti rinnovabili ovvero poco più della metà dei Mw da raggiungere.

Tabella A - Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d' Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

Analizzando i dati messi a disposizione da Legambiente circa lo sviluppo di nuovi progetti green, risulta evidente che la maggiore fonte di approvvigionamento per la Regione sia ad oggi costituita dal fotovoltaico seguita poi dal mini idroelettrico, tuttavia la produzione annuale prodotta su suolo regionale si stima arrivi appena al 22,9 % ovvero meno di un quarto dei consumi elettrici regionali.

DIFFUSIONE FONTI RINNOVABILI					
Regione	Potenza rinnovabile complessiva (MW)	Nuovo installato 2022 fotovoltaico (MW)	Nuovo installato 2022 eolico (MW)	Nuovo installato 2022 idroelettrico (MW)	Nuovo installato 2022 bioenergie(MW)
Emilia Romagna	3.517,40	225,5	0	1,8	1,5

Estratto tabella di Legambiente Emilia-Romagna

Se consideriamo che nel 2022 sono stati autorizzati 228,8 Mw tra fotovoltaico, idroelettrico e biogas è evidente che lo sforzo in tema di raggiungimento degli obiettivi deve essere molto più consistente e dunque prediligere solamente l'installazione di impianti per autoproduzione industriale e residenziale non è sufficiente. Con le tecnologie messe a disposizione oggi, tenendo conto delle fragilità dei luoghi che caratterizzano il nostro paese, è oggi possibile progettare delle centrali eoliche che, se messe a confronto con gli impianti di autoproduzione, possono generare fino a 50 volte l'energia di un singolo micro-impianto con la conseguenza di poter altresì ottimizzare in un solo punto l'equivalente di più micro-interventi, ormai ammissibili anche nei centri storici e che, a conti fatti, modificano non di meno il paesaggio come le centrali a grandi taglie.

2.2.5 Linee guida Nazionali

Il D.M. del 10/09/2010 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico definisce le Linee guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e per la loro costruzione e messa in esercizio. Esso definisce le regole per di trasparenza amministrativa all'interno di un iter autorizzatorio nell'accesso al mercato libero, regola l'autorizzazione delle infrastrutture connesse, determinando le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e in rapporto al territorio andando altresì ad individuare le aree idonee e non all'installazione di specifici impianti.

2.2.6 Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

La Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici costituisce uno strumento di attuazione della Strategia Nazionale redatta nel 2015; la finalità del Piano è quella di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici cercando altresì di aumentarne la resilienza.

In generale la struttura del PNACC è articolata come segue:

1. Il quadro giuridico di riferimento;
2. Il quadro climatico nazionale;
3. Impatti dei cambiamenti climatici in Italia e vulnerabilità settoriali;
4. Misure e azioni del PNACC;
5. Finanziare l'adattamento ai cambiamenti climatici;
6. Governance dell'adattamento.

Il Piano è costituito da n.3 allegati di carattere tecnico-scientifico di supporto:

- 1) "Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia";
- 2) "Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici";
- 3) "Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici".

Quest'ultimo allegato cerca di fornire una visione degli impatti dei cambiamenti climatici in maniera trasversale su più fronti, dai settori socio-economici a quelli naturali, andando ad individuare una serie di indirizzi di adattamento che possono contribuire al loro contrasto.

Tra i potenziali impatti derivanti dai cambiamenti climatici il Piano traccia il seguente scenario:

- Peggioramento delle condizioni delle risorse idriche con conseguente riduzione della risorsa sia in termini di quantità che qualità;
- Alterazioni del regime idro-geologico con aumento di fenomeni franosi e dissesti;
- Degrado del suolo con aumento di fenomeni di desertificazione del terreno;
- Aumento del rischio di incendi boschivi;
- Perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali;
- Aumento dei fenomeni di inondazione ed erosione delle coste, causa aumento di eventi meteo-climatici estremi;
- Riduzione dell'attività agricola;
- Possibili ripercussioni sulla salute umana con aumento di casi di malattie e morti per eventi climatici;
- Potenziali danni per l'economia italiana.

Attraverso i canali di informazione, in appoggio al mondo della ricerca e dell'innovazione che il Piano cerca di sensibilizzare i cittadini al cambiamento in atto, cercando di giungere ad una consapevolezza e accettazione pubblica che possano veicolare le azioni intraprese.

Per ogni sopracitato punto il Piano promuove una serie di attività ritenute valide al rallentamento e contrasto di questi fenomeni privilegiando le soluzioni basate sulla natura.

In rapporto con il progetto in oggetto, consapevoli che molte delle attività di realizzazione previste vadano ad alterare, in parte in via temporale e in parte in via permanente, i luoghi, vi è da dire che queste sono comunque progettate al fine di minimizzare gli impatti sugli ecosistemi in essere e di rendere nulli i possibili dissesti, anche mediante l'utilizzo di ingegneria naturalistica che favorisce sia la mitigazione degli interventi stessi che, laddove necessario, la messa in sicurezza di versanti e terreni. La coordinazione di un team di esperti inoltre, è atta a prevenire possibili problematiche sul tema idrico, molto sentito all'interno del Piano, e sul piano forestale.

Su quest'ultimo argomento inoltre, è prevista anche la realizzazione di piste tagliafuoco proprio per contrastare i fenomeni di incendi e il loro diffondersi.

Nel caso specifico si stima infatti che, considerando la produzione di energia a regime di **635 Gwh/anno**, i benefici in termini numerici sarebbero pari a:

- Bacino utenze civili per una popolazione di circa **705.500** abitanti (Fonte Arera 28/09/2023) a fronte di **451.688** abitanti censiti per la sola provincia di Parma;
- Risparmio emissioni CO₂ in atmosfera **300.000** tonnellate/anno (Fonte ISPRA Rapporto 363/2022 pag. 81 Tabella 2.26° "Impianti non cogenerativi");
- Risparmio consumo di petrolio **373.400** barili/anno (Fonte ENI Tabella conversione dell'energia 2013);
- Risparmio consumo di petrolio **52.070** tonnellate/anno (Fonte ENI Tabella conversione dell'energia 2013);
- Consumi autoveicoli elettrici uso privato assolti pari a **438.000** auto/anno (fonte ANSA/URAE/QUATTORUOTE 30/09/2022 E ENEL-X) autoveicoli iscritti al PRA Provincia di Parma pari 299.858 fonte PRA 2022

Risulta evidente che la realizzazione del nuovo parco eolico "PARMA A" possa rappresentare sia un forte incentivo al raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas serra e degli obiettivi nazionali di indipendenza energetica che un buon contributo al contrasto dei fenomeni climatici in continuo avanzamento.

2.2.7 Normativa Nazionale D.Lgs n.199 del 08/11/2021

Il Decreto Legislativo n.199 dell'8 novembre 2021, entrato in vigore il 15 dicembre del 2021 e integrato dal DL 17/2022, ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Tale norma nasce per aggiornare, e in parte abrogare, il precedente D.Lgs 28/2011 che aveva introdotto i primi criteri vincolanti inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'art.20 del presente D.Lgs disciplina, nello specifico, l'individuazione delle aree idonee all'installazione di detti impianti al fine di veicolare la minimizzazione dell'impatto ambientale che queste fabbriche di energia rinnovabile comportano.

Il comma 8 del presente articolo definisce così le aree da considerare idonee:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);*
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.*

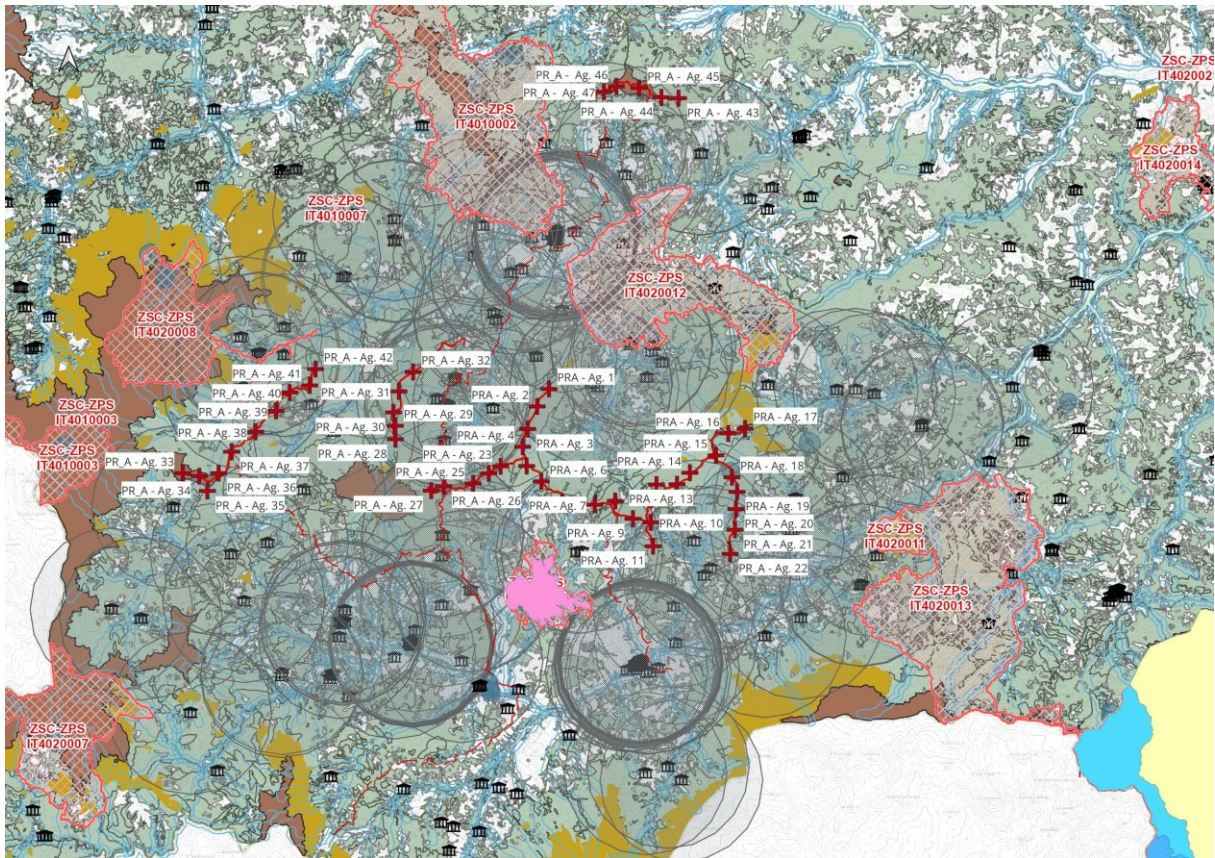
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



elaborazione effettuata con software Qgis

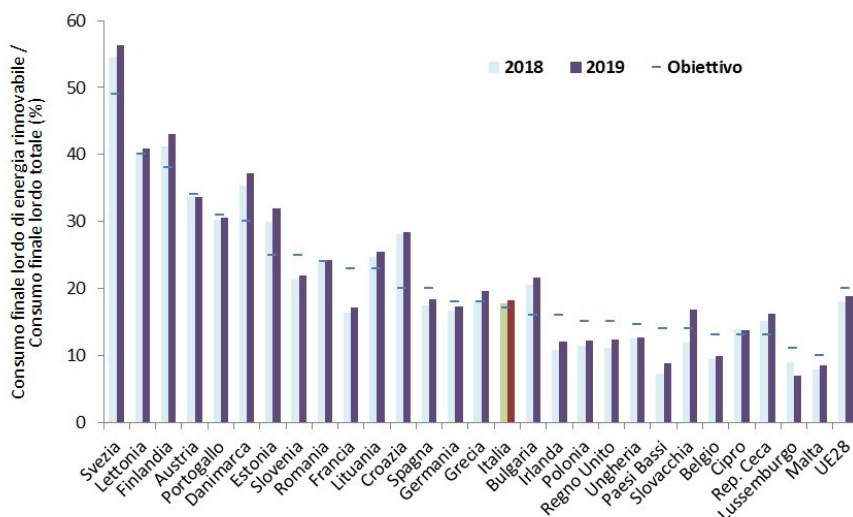
Stando a quanto sopra riportato, come visibile dall'elaborazione grafica effettuata con software Qgis, è possibile concludere che l'impianto ricada all'interno del suddetto buffer di rispetto ai Beni vincolati. Al fine di poter adeguatamente sottoporre al Ministero della Cultura il progetto e per poter in primis capire l'impatto che porta il progetto verso questi Beni, son stati redatti appositi fascicoli che vanno ad analizzare i singoli Beni e ne studiano il possibile rapporto diretto.

2.2.8 Pianificazione energetica Europea e Internazionale

A partire 2007 l'Unione Europea ha adottato una nuova politica energetica basata sulla volontà di favorire una economia a basso consumo di energia più sicura, competitiva e sostenibile redando il Piano d'Azione per l'efficienza energetica "Una politica energetica per l'Europa" e fissandosi tre ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020:

- Ridurre del 20% le emissioni di gas serra;
- Migliorare del 20% l'efficienza energetica;
- Produrre il 20% dell'energia attraverso l'impiego di fonti rinnovabili

Osservando il rapporto statistico degli obiettivi raggiunti al 2018 se ne evince che non tutti gli Stati sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati.



Annuario.isprambiente

I nuovi obiettivi europei al 2030 "Clean Energy for all Europeans Package", in continuità con il protocollo energia e clima 2020, si fondano su nuove basi tra cui quelle di puntare ad ottenere una Europa economicamente competitiva sotto il profilo delle risorse:

- Riduzione del 55% delle emissioni di gas serra rispetto ai valori del 1990;
- Miglioramento del 32,5% dei consumi di energia primaria;
- Produzione del 32% dell'energia attraverso l'impiego di fonti rinnovabili (FER)

Al fine di affrontare l'eccessiva dipendenza da un numero limitato di fonti di approvvigionamento, che nel corso degli anni ha favorito la competitività dei prezzi energetici in continua crescita, e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, andando a diminuire anche le emissioni di gas ad effetto serra, nel 2015, sotto proposta della Commissione Europea, viene inoltre creata l'Unione dell'energia che si fonda su cinque principali obiettivi:

- diversificare le fonti energetiche dell'Europa, garantendo la sicurezza energetica attraverso la solidarietà e la cooperazione tra i paesi dell'UE;
- garantire il funzionamento di un mercato interno dell'energia pienamente integrato, che consenta il libero flusso dell'energia all'interno dell'UE mediante infrastrutture adeguate e senza ostacoli tecnici o normativi;
- migliorare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia, ridurre le emissioni e stimolare l'occupazione e la crescita;
- decarbonizzare l'economia e passare a un'economia a basse emissioni di carbonio, in linea con l'accordo di Parigi;
- promuovere la ricerca riguardo alle tecnologie energetiche pulite e a basse emissioni di carbonio e dare priorità alla ricerca e all'innovazione per guidare la transizione energetica e migliorare la competitività.

Ogni Stato membro preserva tuttavia il diritto di «determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico» (articolo 194, paragrafo 2).

Per quanto riguarda gli obiettivi a lungo termine l'Unione Europea si pone quello di arrivare al 2050 alla neutralità climatica. Tale obiettivo diviene dunque il target di riferimento per la programmazione di investimenti e riforme in materia di Transizione verde contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel complesso il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico si trova in linea con gli obiettivi imposti all'Italia dalla programmazione energetica europea ed internazionale.

2.2.9 Riassunto coerenza normativa

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di analisi di coerenza con la normativa vigente.

Strumento / Piano	Livello	Ambito	Prescrizioni / Obiettivi	Interferenza con progetto	Esito compatibilità	Motivazione
PTR Emilia-Romagna	Regionale	Pianificazione territoriale	Indirizzi generali di sviluppo sostenibile	Coerenza generale	Coerente	Progetto FER in linea con strategie territoriali
PTPR	Regionale	Paesaggistico	Tutela crinali, aree forestali, paesaggio	Interferenza diretta	Compatibile con prescrizioni	Opere ammesse con VIA; layout adattato e mitigazioni previste
D.Lgs 42/2004 artt. 136-142	Nazionale	Vincolo paesaggistico	Tutela aree di pregio (boschi, corsi d'acqua, ecc.)	Intero intervento vincolato	Compatibile subordinata	Necessaria autorizzazione paesaggistica
Rete Natura 2000	Europea	Biodiversità	Tutela habitat e specie	Nessuna interferenza diretta	Compatibile	Siti esterni; previste misure mitigative
Piano Forestale Regionale	Regionale	Forestale	Conservazione ecosistemi forestali	Interferenza diffusa	Compatibile con condizioni	Limitazione impatti + ripristini
Vincolo idrogeologico	Nazionale/Regionale	Difesa suolo	Autorizzazione per interventi	Intero progetto interessato	Compatibile subordinata	Interventi autorizzabili
PTCP Parma	Provinciale	Pianificazione territoriale	Tutela paesaggistica e sviluppo sostenibile	Interferenza diretta	Compatibile	Impianti FER ammessi
PTCP Piacenza	Provinciale	Pianificazione territoriale	Analoghi criteri PTCP Parma	Interferenza indiretta	Compatibile	Nessun contrasto rilevato
Geositi	Regionale	Tutela geologica	Salvaguardia emergenze geologiche	Nessuna interferenza significativa	Compatibile	Non interessati direttamente
Piano di Bacino (PAI)	Bacino	Assetto idrogeologico	Limitazioni su aree a rischio	Nessuna criticità rilevante	Compatibile	Assenza vincoli ostativi

Strumento / Piano	Livello	Ambito	Prescrizioni / Obiettivi	Interferenza con progetto	Esito compatibilità	Motivazione
PTA (Piano Tutela Acque)	Regionale	Risorsa idrica	Tutela qualità acque	Interferenze minime	Compatibile	Opere interraste e controllate
PGA (Gestione Acque)	Distrettuale	Risorse idriche	Uso sostenibile acqua	Non rilevante	Compatibile	Nessun impatto significativo
PGRA	Distrettuale	Rischio alluvioni	Gestione rischio idraulico	Nessuna interferenza critica	Compatibile	Area non critica
PSC Bardi	Comunale	Urbanistico	Destinazioni d'uso	Interferenza diretta	Compatibile	Opere di pubblica utilità
PRG Borgo Val di Taro	Comunale	Urbanistico	Norme locali	Interferenza diretta	Compatibile	Cavidotti interrati
PRG Bore	Comunale	Urbanistico	Normativa locale	Interferenza marginale	Compatibile	Nessuna criticità
PSC/RUE Valmozzola	Comunale	Urbanistico	Pianificazione locale	Interferenza diretta	Compatibile	Coerenza generale
POC Morfasso	Comunale	Operativo	Attuazione urbanistica	Interferenza marginale	Compatibile	Nessun contrasto
PSC Compiano	Comunale	Urbanistico	Pianificazione locale	Interferenza diretta	Compatibile	Opere ammesse
PSC Bedonia	Comunale	Urbanistico	Pianificazione locale	Interferenza marginale	Compatibile	Nessuna criticità
Piano zonizzazione acustica	Comunale	Acustico	Limiti emissioni	Interferenza potenziale	Compatibile con mitigazioni	Tecnologie a bassa rumorosità
Vincoli impianti FER	Nazionale/Regionale	Energetico	Localizzazione impianti	Interferenza diretta	Compatibile	Impianto conforme linee guida
Piano qualità aria	Regionale	Ambientale	Riduzione emissioni	Effetto positivo	Coerente	Produzione energia pulita
Strategia sviluppo sostenibile	Regionale	Strategico	Transizione ecologica	Coerenza totale	Coerente	Riduzione emissioni
Piano Energetico Regionale (PER)	Regionale	Energetico	Incremento FER	Coerenza diretta	Coerente	Contributo produzione rinnovabile

Strumento / Piano	Livello	Ambito	Prescrizioni / Obiettivi	Interferenza con progetto	Esito compatibilità	Motivazione
Pianificazione energetica nazionale	Nazionale	Energetico	Decarbonizzazione	Coerenza diretta	Coerente	Impianto strategico
Linee guida nazionali FER	Nazionale	Autorizzativo	Criteri localizzativi	Interferenza diretta	Compatibile	Rispetto criteri
Strategia adattamento clima	Nazionale	Ambientale	Resilienza climatica	Effetto positivo	Coerente	Energia rinnovabile
D.Lgs 199/2021	Nazionale	Energetico	Promozione FER	Coerenza diretta	Coerente	Impianto incentivato
Pianificazione energetica UE	Europea	Energetico	Green Deal	Coerenza totale	Coerente	Riduzione emissioni
Sentieri / viabilità minore	Locale	Fruizione territorio	Tutela percorsi	Interferenze limitate	Compatibile	Ripristini previsti

3 Sentieri

Per concludere l'iter di analisi di compatibilità dal punto di vista normativo si analizza la carta dei sentieri escursionistici della regione Emilia-Romagna denominata REER.

La *Rete escursionistica* è regolamentata dalla Legge Regionale n.14/2013, normativa che ha posto le basi per un'azione coordinata di tutela e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale.

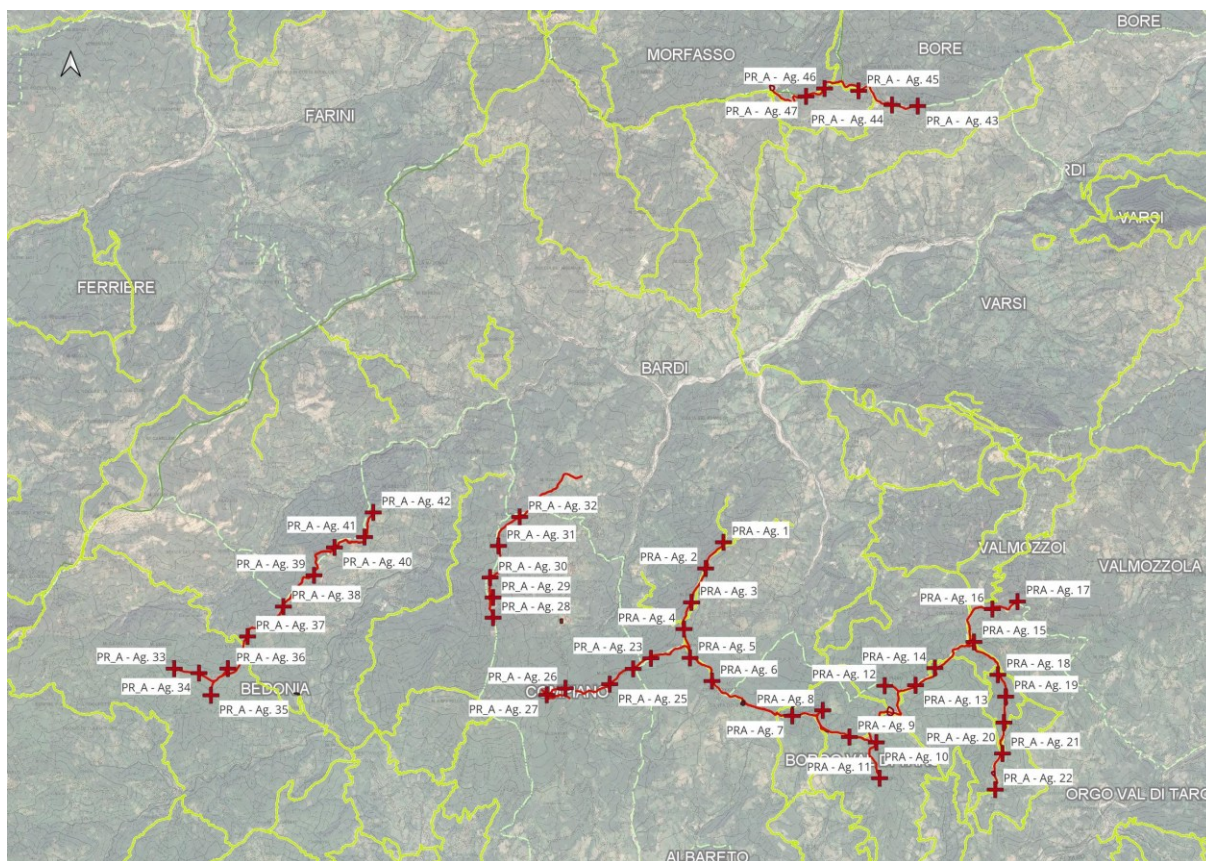
L'articolo 2 della Legge regionale definisce escursionismo come *"l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio"*.

Fanno parte di questi percorsi le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati

Inoltre i percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati di fatto, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché ai valori naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute peculiari dell'attività escursionistica.

Per tale motivo l'art. 12 della medesima Legge Regionale specifica i divieti su questi percorsi:

- Danneggiare o impedire il libero accesso ai percorsi;
- Danneggiare o asportare la segnaletica;
- Segnalare percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo;
- Transitare a velocità elevate tali da non garantire la sicurezza di arresto in frenata;
- Eseguire interventi non specificatamente autorizzati, fatti salvi interventi di manutenzione e selvicoltura;
- Recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica;
- Accedere alle aree con mezzi motorizzati.



Elaborazione con Qgis, sovrapposizione progetto a REER

— sentieri

Come possibile vedere dall'immagine soprastante, l'area interessata dall'installazione del parco eolico è attraversata da alcuni percorsi escursionistici che andranno a sovrapporsi alla viabilità interna del parco.

- 803 Il Castellaccio – La maestà
- 805 Passo Santa Donna
- 834 Borgotaro - Il Poggio
- 834B Bocca Santa Donna- la Pianella
- 843 Passo Borgallo – La Ramata
- 843F Belvedere- Pian del Monte ovest
- M Via Francigena dei Monasteri
- VA Via degli Abati
- 803 Il Castellaccio – La Maestà
- TF Trasversale Francigena

- 801 – Passo del Pellizzone
- VB – via Bardigiana
- AVC – anello della Val Ceno
- 825B – Bedonia – Monte Ragola
- 805B - Passo Santa Donna, Bosco dei Frati

In tema di escursionismo l'unione dei comuni Valli Taro e Ceno censisce su proprio territorio anche 15 itinerari facenti parte di un progetto denominato *cammini d'Appennino* che si pone l'obiettivo di riqualificare la rete di sentieri che percorrono l'Appennino Parmense e Piacentino, così da poter potenziare e differenziare l'offerta turistica del territorio, con proposte che possano altresì valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale dei luoghi.

In coerenza con il regolamento si precisa che la realizzazione delle piste di accesso, e dunque le opere di allargamento del sedime, non subiranno processi di impermeabilizzazione mantenendo quindi lo stesso tipo di terreno naturale.

A valle della dismissione dell'impianto la sezione stradale tornerà come in ante-operam.

4 Conclusioni

Negli ultimi decenni il tema sulla transizione ecologica e sullo sfruttamento delle risorse da fonti rinnovabili, per ridurre la dipendenza da combustibili fossili, è oggetto di discussione sia a livello Nazionale che Internazionale. La ricerca ha determinato decisivi progressi nelle tecnologie del settore, ponendo i sistemi eolici in una posizione di rilievo tra le fonti energetiche chiamate, nel futuro prossimo, a rispondere alle pressanti richieste del mercato dell'energia.

Partendo da questo presupposto e dagli obiettivi che la Regione si pone in tema di sviluppo *green* si è concretizzata la volontà di proporre un parco eolico in grado di sommarsi alla necessità di raggiungimento degli obiettivi ambiziosi previsti per il 2030.

Rispetto ad altri impianti di produzione energia da fonti rinnovabili è effettivamente difficile immaginare che il nuovo impianto eolico possa integrarsi in maniera accettabile con le caratteristiche del luogo, considerando che le turbine non hanno nulla a che fare con l'evoluzione storica del paesaggio e sorgerebbero in aree ad alta vocazione naturaliforme, tuttavia questo parco eolico tenta di adattarsi al paesaggio perseguendo quanto più possibile la normativa vigente e facendolo in modo quanto più consapevole rispetto ai limiti che esso stesso si porta dietro. Esso risulta essere il prodotto di una progettazione basata sia a livello architettonico che paesaggistico, inteso come insieme di saperi capaci di creare una nuova estetica e nuovi contenuti della memoria storica.

Dall'analisi sulla compatibilità urbanistica possiamo dire che sia a livello regionale, che provinciale e comunale gli interventi previsti per la realizzazione del parco eolico risultano essere coerenti con la normativa vigente. La possibilità di realizzazione/modifica di piste frangifuoco, poderali e interpoderali, di realizzazione della sottostazione elettrica e di opere di interesse pubblico mettono il progetto nella condizione di adeguatezza dal punto di vista normativo.

Una corretta progettazione, indirizzata dai piani urbanistici, non esclude necessariamente la possibilità di poter contribuire ad attirare un micro-turismo basato sul fascino del "mulino" e quindi divenire fonte economica e motivo di presidio territoriale. Si tratterebbe quindi di veicolare e sfruttare un nuovo elemento come una nuova potenzialità anche a livello locale, provando ad accettare la condizione che il paesaggio possa cambiare e utilizzando nuovi codici di lettura che non corrispondono alle regole del sistema allo stato originario. Diversi sono i parchi eolici nel mondo che oltre a produrre elettricità da fonte rinnovabile riescono al tempo stesso a divenire attrazione turistica e didattica sfruttando le proprie infrastrutture per

aumentare le risorse del territorio in termini di valorizzazione e scoperta dei luoghi.

	vincoli gravanti sul territorio - CLUSTER PARMA A															
aree	comuni	vincoli art. 136 D.Lgs 42/04	vincoli art. 142 D.Lgs 42/04					aree Natura 2000	idrogeologico	PTPR Emilia						
			lett. b) laghi	lett. c) fiumi	lett. d) 1.200 m	lett. f) parchi	lett. h) usi civici	lett. g) boschi			Art.9 sistema crinale	Art. 10 boschi	Art. 18	Art. 19 inter. Paesag.	Art.22	
turbina e piazzola 01	Bardi			x				x		x	x	x				
collegamento 01-02								x		x	x	x				
turbina e piazzola 02								x		x	x	x				
collegamento 02-03								x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 03								x		x	x	x		x		
collegamento 03-04								x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 04								x		x	x	x		x		
collegamento 04-05								x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 05		Borgo Val di Taro							x		x	x	x		x	
collegamento 05-06	Bardi/Borgo Val di Taro							x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 06	Borgo Val di Taro			x				x		x	x	x		x		
collegamento 06-07	Bardi/Borgo Val di Taro			x				x		x	x	x		x		
area deposito	Borgo Val di Taro							x		x				x		
turbina e piazzola 07								x		x	x	x		x		
collegamento 07-08								x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 08								x		x	x	x		x		
collegamento 08-09				x				x		x	x	x		x		
sottostazione elettrica				x						x					x	
turbina e piazzola 09				x					x		x	x	x		x	
collegamento 09-10				x				x	x		x	x	x		x	
turbina e piazzola 10				x				x	x		x	x	x		x	
collegamento 10-11				x					x		x	x	x		x	
turbina e piazzola 11									x		x	x	x		x	
collegamento 10-12				x				x	x		x	x	x		x	
turbina e piazzola 12				x					x		x	x	x		x	
collegamento 12-13								x	x		x	x	x		x	
turbina e piazzola 13	Bardi							x		x	x	x		x		
collegamento 13-14	Borgo val di Taro							x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 14	Bardi/Borgo Val di Taro							x		x	x	x		x		
collegamento 14-15				x				x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 15	Borgo val di Taro							x		x	x	x		x		
collegamento 15-16	Borgo val di Taro/Valmozzola				x			x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 16					x			x		x	x	x		x		
collegamento 16-17	Valmozzola			x	x			x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 17					x			x		x	x	x		x		
collegamento 15-18	Borgo Val di Taro		x					x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 18			x						x		x	x	x		x	
collegamento 18-19			x						x		x	x	x		x	
turbina e piazzola 19									x		x	x	x		x	
collegamento 19-20				x					x		x	x	x		x	
turbina e piazzola 20									x		x	x	x		x	
collegamento 20-21				x					x		x	x	x		x	
turbina e piazzola 21				x					x		x	x	x		x	
collegamento 21-22									x		x	x	x		x	
turbina e piazzola 22									x		x	x	x		x	
connessione elettrica				x										x		x
aree stoccaggio temporaneo 01									x		x		x		x	
aree stoccaggio temporaneo 02									x		x		x		x	
area cantiere											x				x	
stallo TERNA lato utente																

aree		vincoli gravanti sul territorio - CLUSTER PARMA B																
		comuni	vincoli art. 136 D.Lgs 42/04	vincoli art. 142 D.Lgs 42/04						aree Natura 2000	idrogeologico	PTPR Emilia						
				lett. b) laghi	lett. c) fiumi	lett. d) 1.200 m	lett. f) parchi	lett. h) usi civici	lett. g) boschi			Art.9 sistema crinale	Art. 10 boschi	Art. 18	Art. 19 inter. Paesag.	Art.22	Art. 25	
AREA 01	strada di accesso AG23	Bardi							x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 23	Compiano							x		x	x	x		x			
	collegamento 23-24								x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 24								x		x	x	x		x			
	collegamento 24-25								x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 25								x		x	x	x		x			
	collegamento 25-27								x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 27								x		x	x	x		x			
	collegamento 26-27								x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 26								x		x	x	x		x			
AREA 02	turbina e piazzola 28	Bedonia							x		x	x	x		x			
	collegamento 28-29	Bedonia/Compiano							x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 29	Compiano							x		x	x	x		x			
	collegamento 29-30	Bedonia/Compiano							x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 30	Bedonia							x		x	x	x		x			
	collegamento 30-31	Bedonia/Compiano			x				x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 31	compiano			x				x		x	x	x		x			
	collegamento 31-32				x				x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 32	Bardi							x		x	x	x		x			
	strada di accesso	Compiano/Bardi							x		x	x	x		x			
	AREA 03	turbina e piazzola 33	Bedonia	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di crinale delle Alte Valli del fiume Taro e del fiume Ceno sita nei comuni di Tornolo, Bedonia e Bardi			x			x		x	x	x		x		
		collegamento 33-34					x			x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 34						x			x		x	x	x		x			
collegamento 34-35						x			x		x	x	x		x			
turbina e piazzola 35						x	x			x		x	x	x		x		
collegamento 35-36						x	x			x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 36						x				x		x	x	x		x		
collegamento 36-37										x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 37						x				x		x	x	x		x		
collegamento 37-38						x				x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 38										x		x	x	x		x		
collegamento 38-39										x		x	x	x		x		
turbina e piazzola 39										x		x	x	x		x		
collegamento 39-40		Bardi/Bedonia						x		x	x	x		x				
turbina e piazzola 40							x		x	x	x		x					
collegamento 40-41		Bedonia			x				x		x	x	x		x			
turbina e piazzola 41									x		x	x		x				
collegamento 41-42									x		x	x		x				
turbina e piazzola 42				x					x		x	x	x		x			
AREA 04	turbina e piazzola 43								x		x	x	x		x			
	collegamento 43-44	Bardi/Morfasso				x			x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 44	Morfasso				x			x		x	x	x		x			
	collegamento 44-45	Morfasso7Bore				x			x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 45	Bardi				x			x		x	x	x		x			
	collegamento 45-46	Bore				x			x		x	x	x		x			
	turbina e piazzola 46					x			x			x	x		x			
	collegamento 46-47	Bore/Bardi							x		x		x		x			
	turbina e piazzola 47	Bardi							x		x		x		x			
	Area di cantiere	Morfasso									x				x			
	accesso turbina 47	Bardi							x		x		x		x			
	connessione tratto Monte Carameto/Compiano	Bardi/compiano			x					x				x	x	x	x	x
connessione tratto Passo dei Morti/Compiano	Bedonia/Compiano			x					x					x	x	x	x	
connessione tratto Compiano/Tornolo	Albareto/Compiano	Dichiarazione di Notevole interesse pubblico della zona denominata «Casa Ghirardi» e Bertorella, sita nei comuni di Compiano, Langhirano, Borgo Val di Taro, Albareto e Bedonia	x	x					x					x	x	x	x	
sottostazione elettrica	Compiano										x							
aree cantiere Bardi	Bardi										x							
area cantiere 02 Fontanachiosa	Bedonia	x									x							
area cantiere 03 Farfanaro	Compiano										x							
stallo TERNA lato utente	Albareto			x														